

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

421.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1975

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missione</b> . . . . .	24585	AZZARO, <i>Relatore</i> . . . . .	24594, 24599 24602, 24608, 24612, 24616, 24619
<b>Dichiarazione di urgenza di progetti di legge</b> (articolo 69 del regolamento) . . . . .	24586	CIAMPAGLIA . . . . .	24599, 24600, 24601
<b>Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede legislativa</b> . . . . .	24586	DE VIDOVICH . . . . .	24606, 24609
<b>Disegni di legge:</b>		IANNIELLO . . . . .	24618
(Approvazione in Commissione) . . . . .	24620	RENDE . . . . .	24610, 24613
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . . . .	24620	SANTAGATI . . . . .	24591, 24595, 24597, 24600, 24601 24608, 24609, 24611, 24614, 24617, 24619
(Trasmissioni dal Senato) . . . . .	24585	SERRENTINO . . . . .	24594, 24595, 24599, 24601, 24603
<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):</b>		TASSI . . . . .	24587, 24595, 24613
Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni (approvato dal Senato) (4038);		VESPIGNANI . . . . .	24612
RAFFAELLI ed altri (2453); BIANCHI FORTUNATO (2501); PELLICANI GIOVANNI ed altri (2688); TASSI ed altri (2711); VESPIGNANI ed altri (2730); ROBERTI ed altri (2755); VISENTINI (2898); RICCIO PIETRO e COCCO MARIA (2931); MICHELI PIETRO ed altri (3342); RENDE e SANZA (3384); BARCA ed altri (3459); MASSARI ed altri (3460); SERRENTINO ed altri (3468); SPINELLI ed altri (3473); SERRENTINO ed altri (3486); COSTAMAGNA (3492); IANNIELLO (3585); CIAMPAGLIA ed altri (3608); CIAMPAGLIA ed altri (3609); SERRENTINO ed altri (3627); ROBERTI ed altri (3686); DE VIDOVICH ed altri (3785) . . . . .	24587	VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	24595 24600, 24602, 24609, 24613, 24617, 24619
PRESIDENTE . . . . .	24587, 24595 24600, 24601, 24609, 24613	<b>Proposte di legge:</b>	
		(Annunzio) . . . . .	24585, 24620
		(Approvazione in Commissione) . . . . .	24620
		(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	24620
		(Proposte di assegnazione a Commissioni in sede legislativa) . . . . .	24620
		(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . . .	24586
		(Trasmissione dal Senato) . . . . .	24585
		<b>Interrogazioni e interpellanza (Annunzio)</b> . . . . .	24620
		<b>Atti concernenti amministrazioni locali (Annunzio di provvedimenti)</b> . . . . .	24585
		<b>Corte di cassazione, ufficio centrale per il referendum (Annunzio di ordinanza)</b> . . . . .	24585
		<b>Votazione segreta mediante procedimento elettronico</b> . . . . .	24603
		<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . .	24621
		<b>Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo</b> . . . . .	24622

PAGINA BIANCA

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

La seduta comincia alle 16,30.

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

#### Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Carta, Fabbri, Pisoni e Vetrene sono in missione per incarico del loro ufficio.

#### Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BELUSSI ERNESTA ed altri: « Norme per l'aggiornamento di alcuni titoli di studio riguardanti la scuola media superiore di Stato » (4108);

LA LOGGIA ed altri: « Costituzione della azienda speciale dello Stato per i tabacchi ed i sali italiani e norme sul trasferimento alla medesima delle attribuzioni e del personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché dei beni mobili ed immobili già ad essa assegnati » (4111).

Saranno stampate e distribuite.

#### Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

« Norme per l'istituzione del servizio sismico, per interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici per opere di ricostruzione relative a sismi di estensione ed entità particolarmente gravi e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 nei comuni dell'alta Valnerina » (approvato da quella VIII Commissione permanente) (4109);

Senatori ARTIOLI ed altri: « Equipollenza, con la laurea in scienze agrarie, della laurea in scienze della produzione animale rilasciata dalle facoltà di agraria » (approvato da quella VII Commissione permanente) (4110).

Saranno stampati e distribuiti.

#### Annunzio di una ordinanza dell'ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione.

PRESIDENTE. Il presidente dell'ufficio centrale per il referendum della Corte suprema di cassazione ha trasmesso — ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma, in relazione all'articolo 13, della legge 25 maggio 1970, n. 352 — copia dell'ordinanza emessa il 7 novembre 1975 con la quale il predetto ufficio centrale ha dichiarato:

illegittima, per mancanza del numero di sottoscrizioni necessarie, la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 2 maggio 1974, n. 195: « Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici »;

legittima la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 546, 547, 548, 549 secondo comma, 550, 551, 552, 553, 554 e 555 del codice penale (regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398).

#### Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, in data 10 novembre 1975, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica emanati nel terzo trimestre 1975, concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Mosciano Sant'Angelo (Teramo), Martinsicuro (Teramo), Borgia (Catanzaro), Atripalda (Avellino), Ardea (Roma) e Ardara (Sassari); nonché gli estremi dei decreti prefettizi relativi alla proroga delle

gestioni straordinarie dei comuni di Tolfa (Roma), Avella (Avellino), Mirabella Eclano (Avellino), Mosciano Sant'Angelo (Teramo) e Martinsicuro (Teramo).

#### Dichiarazione di urgenza di proposte di legge.

**PRESIDENTE.** Comunico che il presidente del gruppo parlamentare del partito repubblicano italiano, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, ha chiesto la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

**MAMMÌ** ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi » (4076).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza.

*(È approvata).*

Comunico, altresì, che il prescritto numero di deputati ha chiesto la dichiarazione di urgenza, sempre ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, per la seguente proposta di legge:

**LA TORRE** ed altri: « Riforma dell'intervento aggiuntivo dello Stato nel Mezzogiorno » (3956).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza.

*(È approvata).*

#### Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

**PRESIDENTE.** Ricordo di avere proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla IX Commissione permanente (Lavori pubblici) in sede legislativa:

« Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia » (*approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (4086) (*con parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della VII Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

**PRESIDENTE.** Ricordo di avere comunicato nella seduta di ieri, a norma dell'articolo 92 del regolamento, che le sottindicte Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, ad esse attualmente assegnati in sede referente:

##### XIII Commissione (Lavoro):

**PICCINELLI:** « Modifica alle norme sulla prevenzione e l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi » (245); **BORTOT** ed altri: « Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali da inalazione di polvere » (470); **FOSCHI:** « Estensione dei benefici previsti dalla legge 27 luglio 1962, n. 1115, ai superstiti dei lavoratori colpiti da silicosi, associata o no ad altre forme morbose, contratta nelle miniere di carbone in Belgio » (793) (*la Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

##### XIV Commissione (Sanità):

**OLIVI** ed altri: « Legge-cornice per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali » (3695).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa anche la seguente proposta di legge, attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel predetto progetto di legge n. 3695:

**ABBIATI DOLORES** ed altri: « Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio sugli istituti zooprofilattici sperimentali » (3854).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni (approvato dal Senato) (4038); e delle concorrenti proposte di legge: Raffaelli ed altri (2453); Bianchi Fortunato (2501); Pellicani Giovanni ed altri (2688); Tassi ed altri (2711); Vespignani ed altri (2730); Roberti ed altri (2755); Visentini (2898); Riccio Pietro e Cocco Maria (2931); Micheli Pietro ed altri (3342); Rende e Sanza (3384); Barca ed altri (3459); Massari ed altri (3460); Serrentino ed altri (3468); Spinelli ed altri (3473); Serrentino ed altri (3486); Costamagna (3492); Ianniello (3585); Ciampaglia ed altri (3608); Ciampaglia ed altri (3609); Serrentino ed altri (3627); Roberti ed altri (3685); de Vidovich ed altri (3794).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni; e delle concorrenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri; Bianchi Fortunato; Pellicani Giovanni ed altri; Tassi ed altri; Vespignani ed altri; Roberti ed altri; Visentini; Riccio Pietro e Cocco Maria; Micheli Pietro ed altri; Rende e Sanza; Barca ed altri; Massari ed altri; Serrentino ed altri; Costamagna; Ianniello; Ciampaglia ed altri; Ciampaglia ed altri; Serrentino ed altri; Roberti ed altri; de Vidovich ed altri.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri si sono avute le repliche del relatore e del ministro delle finanze.

Passiamo ora all'esame degli articoli, nel testo della Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Nei confronti dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati l'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applica sul reddito complessivo, al netto delle deduzioni previste nell'articolo 10 del detto decreto, formato dai redditi propri di ciascuno, compresi quelli imputati ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto, e da quelli, ad entrambi imputati, dei figli minori con-

viventi, compresi gli adottati secondo le norme del libro primo, titolo VIII, capo III del codice civile e i figli naturali riconosciuti, di entrambi o di uno solo di essi. Non concorrono a formare il reddito complessivo i redditi di cui agli articoli 3, secondo comma, e 12 del predetto decreto ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sullo articolo 1 l'onorevole Tassi, il quale svolgerà anche il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

L'imposta per i redditi personali dei componenti la stessa famiglia legittima — ancorché conviventi — è applicata calcolandola separatamente per ogni soggetto, secondo le norme e le tabelle vigenti.

1. 4. **Tassi, Nicolai Giuseppe, Borromeo D'Adda, Tremaglia, Sponziello, Valensise, Galasso, Lo Porto, Baghino, Trantino.**

TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 1 rappresenta il punto nodale della miniriforma che passa ormai sotto il nome di « riforma del ministro Visentini », promotore della medesima. Questo punto nodale si identifica con il cosiddetto cumulo fiscale, meglio noto come tassa sulla famiglia o tassa sul matrimonio. Nella fattispecie, anzi, è più esatto definirlo soltanto imposta sul matrimonio anziché imposta sulla famiglia, perché ormai il costume della nostra società indica chiaramente come la formazione della famiglia naturale o illegittima sia una realtà ampiamente estesa e riconosciuta, sia pur indirettamente, dalla stessa legge.

La Costituzione e la legge ordinaria contengono norme che regolano i rapporti familiari nascenti da unioni contratte al di fuori del matrimonio legittimo. La realtà di tali unioni, ancorché indirettamente, è presa in considerazione dal Governo anche nel disegno di legge in esame, proprio nel punto di questo primo articolo, in cui si parla dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati, dando così una definizione negativa di quello che è lo stato di coniuge legittimo, almeno ai fini fiscali.

Non potrò non richiamare se non brevemente ma altrettanto fermamente quelle che sono state le indicazioni di fondo di tutta la battaglia politica in sede parlamentare, che il Movimento sociale italiano-destra nazionale ha combattuto, combatte e continuerà a combattere contro questo istituto di imposizione cumulativa assolutamente ingiusto, iniquo e incostituzionale.

Infatti, mentre è pacifico che il nostro sistema fiscale, ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, deve essere informato a criteri di progressività, è altrettanto pacifico che debba colpire la individuale capacità contributiva, cosa che avviene in molti casi, ma che non si verifica mai quando ci si trova di fronte ad una famiglia legittima. Il principio che chi più ha più deve dare, e più che proporzionalmente, è un principio accettabile; i redditi più bassi sono anche i redditi strettamente marginali per le necessità di prima importanza, e quindi è ben giusto che chi è più ricco debba più degli altri, e in misura più che proporzionale, contribuire alle spese e alle necessità dello Stato e della collettività. Tuttavia, aggiungere all'obbligo della progressività così come sancito dal secondo comma dell'articolo 53 della Costituzione, a carico dei coniugi legittimi e della famiglia legittima un ulteriore fattore aggravante della stessa progressività qual è il cumulo, costituisce un'attuazione legislativa che sarei grato al Governo e all'onorevole ministro Visentini se mi spiegassero da quale principio o norma positiva della nostra Carta costituzionale può trarre giustificazione.

È stato molto abile ieri, in sede di replica, il ministro Visentini, perché ha risposto a tutti ed a tutto, ma forse, nello stesso momento, non ha risposto a niente e a nessuno. Per quanto riguarda gli interventi della nostra parte politica egli ha messo in rilievo alcune frasi, alcuni accenni che erano stati fatti, forse anche con una carica polemica. Noi, che siamo stati contrari alla riforma del diritto di famiglia, siamo stati attaccati con una certa ironia e con una notevole abilità dal ministro Visentini proprio in relazione all'unica argomentazione che avevamo addotto contro il principio del cumulo fiscale, quale voluto dalla presente riforma Visentini, argomentazione che si rifaceva al nuovo diritto di famiglia, introdotto contro la volontà della nostra parte politica nell'ordinamento giuridico. È stato un altro *eescamotage*, onorevole Visentini, qual è abbastanza comune trovare nelle repliche dei ministri abili, degli uomini intelligenti, degli uomini che non vogliono però rispondere sui problemi di fondo, perché consapevoli che sul problema di fondo hanno fondatamente torto, e che viceversa il loro contraddittore di destra sul problema di fondo ha fondatamente ragione. La lettura della Carta costituzionale può consentire l'esposizione

di tantissime tesi, ma certamente la Carta costituzionale parla di progressività e non di cumulo, di difesa e di tutela della famiglia legittima, e non di altro, e certamente imprime all'ordinamento giuridico la tendenza a realizzare la parificazione e l'uguaglianza dei figli illegittimi ai figli legittimi, e cioè, *lato sensu*, della famiglia illegittima alla famiglia legittima e non viceversa. Quando in un sistema giuridico non si può, o non si riesce, o non si vuole attuare quella che dovrebbe essere possibile e logica conseguenza del criterio della progressività di cui all'articolo 53 della Costituzione attraverso l'estensione del cumulo anche alle famiglie illegittime, allora al legislatore che voglia rispettare i principi della Carta costituzionale (e segnatamente i principi degli articoli 29 e 53 e, con argomento *a contrario*, dell'articolo 30), non resta altro che escludere il cumulo da qualsiasi riforma di tipo fiscale. Altrimenti noi verremmo a realizzare quello che la stampa, una volta tanto con efficacia ed intelligenza (cosa che in Italia non sempre, anzi quasi mai avviene) è riuscita a sintetizzare in una formula: il cumulo ovvero l'imposta sul matrimonio.

Lo stesso modo in cui è stato formulato l'articolo 1 del presente provvedimento mostra chiaramente la difficoltà in cui si è venuto a trovare il suo estensore allorché ha tentato di individuare le famiglie che possono essere facilmente colpite dal cumulo, le famiglie cioè nei confronti delle quali sia facile l'accertamento fiscale al fine dell'applicazione a loro danno del cumulo. È molto semplice, onorevole Visentini, individuare le famiglie legittime: basta rivolgersi all'anagrafe per sapere che Tizio e Caia sono sposati; è molto difficile, invece, onorevole Visentini, sapere che Tizio e Caia hanno costituito una famiglia di fatto, godendo di tutti i vantaggi che l'istituto familiare conferisce — come ella ha ampiamente illustrato nella sua risposta — quali ad esempio quelli della collaborazione, dell'affetto, dell'assistenza, della coabitazione e forse anche quello di dover affrontare minori spese, per un certo verso, rispetto a due soggetti a parità di reddito che vivono effettivamente da soli. Nel caso della famiglia illegittima l'accertamento è difficile; e allora, ancora una volta per la mancanza di capacità di accertamento e per insufficienza ed inefficienza del potere pubblico, deve pagare chi vive secondo la morale e la legge, devono pagare coloro che hanno voluto mantenere l'impegno assunto

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

davanti al sindaco ed al sacerdote e che intendono vivere in questa Italia repubblicana e democratica secondo le leggi repubblicane e democratiche.

Ebbene, non possiamo accettare tutto questo per cui attendiamo che ella, signor ministro, quando riprenderà la parola nel corso di questo dibattito, ci dica se ritiene costituzionalmente legittimo il mantenimento nel nostro diritto tributario del principio del cumulo contro la famiglia legittima e quindi a favore di quella illegittima.

Vi sono anche ragioni di opportunità e di equità tributaria a favore della tesi che noi sosteniamo. L'argomento più valido contro il principio del cumulo dovrebbe derivare dal fatto che sarebbe ingiusto il caso di un reddito unico in una famiglia legittima, pari al reddito prodotto da entrambi i coniugi in una famiglia illegittima, ma colpito da una tassazione maggiore. Il principio della progressività, invece, sarebbe applicato integralmente nei confronti della famiglia che gode di un unico reddito. Anche in questo caso — a mio parere — si pecca per mancanza di indagine. Io ho voluto andare a fondo nell'esame di questo fenomeno. Facciamo, in proposito, un esempio banale, ma abbastanza illuminante. Si prendano due famiglie con uguale reddito di 6 milioni annui. In una di esse, però, tale reddito è prodotto da entrambi i coniugi, mentre nella seconda solamente dal marito. Alcuni dicono che in questo caso sarebbe ingiusto un trattamento differenziato. Tuttavia nella famiglia nella quale anche la moglie contribuisce alla formazione del reddito lavorando e quindi restando lontano dalla propria casa, generalmente il vuoto creato dalla sua assenza viene colmato con la creazione di un altro posto di lavoro per una collaboratrice domestica. Sotto il profilo sociale, cioè, una eventuale attività lavorativa della moglie comporta automaticamente una redistribuzione della parte del reddito prodotto a favore di una terza persona che si troverà ad essere occupata, anche se parzialmente, per sopperire alle necessità della famiglia stessa. Nell'altra famiglia, che gode del reddito prodotto da uno solo dei coniugi, la moglie potrà svolgere le proprie mansioni di casalinga a favore della famiglia stessa, risparmiando quindi la spesa di una collaboratrice domestica.

Ho portato questo banale esempio, onorevole Visentini, perché nel considerare la

famiglia sotto il profilo tributario non si è voluto valutare l'apporto di reddito, effettivo ancorché non monetario, prodotto dalla moglie che lavora in casa. Infatti anche la giurisprudenza ha valutato il lavoro delle casalinghe nella misura di 200 mila lire mensili, per cui il reddito prodotto dal solo marito deve essere integrato da quello che è l'ulteriore reddito effettivo introdotto in quella famiglia dall'attività della casalinga. Ed allora, onorevole Visentini, anche questo argomento così importante e risolutivo a favore della tesi del cumulo — che per altro resta contrastata dai principi costituzionali da me richiamati — si rivela, ad una breve e semplice analisi, infondato e fuori tema.

L'articolo 1, che costituisce il cardine dei primi sette articoli, segna il passo fin dalle sue prime righe. Quando voi dite: «coniugi non legalmente ed effettivamente separati», date un colpo di piccone al principio della *res iudicata*. I coniugi legalmente separati sono quelli che hanno raggiunto il loro stato di separazione con una declaratoria che ha avuto la sanzione del magistrato. Ci troviamo quindi di fronte a persone che, davanti alla legge, sono assolutamente e definitivamente separate; arbitri soltanto loro, attraverso l'istituto della riconciliazione, di abrogare automaticamente e di fatto il provvedimento sanzionatorio del giudice relativo alla loro separazione. Quando voi stessi ammettete quindi che, di fronte ad un provvedimento della magistratura che acquista praticamente il valore di *res iudicata*, è possibile un accertamento da parte del Ministero delle finanze (grazie anche all'aggiunta dell'aggettivo «effettivamente»), andate in sostanza ad intaccare un istituto basilare qual è quello della *res iudicata*, nonché una sanzione della magistratura relativa ad un provvedimento di separazione legale. Aggiungete cioè confusione a confusione, permettendo agli addetti ad un servizio del potere esecutivo di andare a controllare e ad indagare su di una situazione giuridica che deriva da un provvedimento giurisdizionale. Aggiungete poi ingiustizia ad ingiustizia quando comprenderete nel cumulo non soltanto il reddito dell'altro coniuge, ma anche quello dei familiari conviventi, vale a dire quello percepito da figli minori ed amministrato da uno dei genitori. Certamente questo principio è, per una parte, mantenuto anche nei confronti delle famiglie illegittime, ma ciò vale soltanto per

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

il coniuge che risulti essere ufficialmente il genitore degli eventuali figli illegittimi. Anche in questo caso, nei confronti dei figli illegittimi di una famiglia illegittima o dei figli legittimi di un coniuge che vive *more uxorio* con altra persona, voi determinate una posizione tributaria discriminatoria a danno dei figli legittimi della famiglia legittima.

In sostanza questo articolo sintetizza il principio di una riforma che vuole mantenere l'istituto del cumulo. Esso, nella sua stessa contraddittorietà (e tenuto conto delle difficoltà incontrate nella sua stesura), indica palesemente che, in un ordinamento giuridico basato su una Carta costituzionale che reca norme come quelle contenute negli articoli 29, 30 e 53 (di cui risparmio la lettura ai colleghi perché penso che li conoscano benissimo), voi vi proponete di raggiungere un risultato veramente abnorme. Ecco perché noi da questi banchi continuiamo, forse inascoltati, a sostenere che il principio del cumulo deve essere respinto. Se occorre, si potrà sopperire alla diminuzione di entrate dovuta all'eliminazione del cumulo attraverso un incremento di progressività dell'imposizione.

Dicevo all'inizio del mio intervento che il cumulo e la progressività non sono la stessa cosa. Infatti, mentre il principio della progressività è previsto e voluto dalla nostra Carta costituzionale, e precisamente dall'articolo 53, secondo comma, il principio del cumulo non vi è previsto; lo avete introdotto voi, lo avete mediato ed ereditato voi dal sistema fiscale precedente che lo aveva introdotto in altro tempo, in altro regime e comunque quando non esistevano i principi della nostra Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Questi, onorevole ministro, i motivi — brevemente e sinteticamente da me illustrati — che ci spingono a chiedere la votazione e l'approvazione dell'emendamento 1. 4 proposto dalla nostra parte politica. Si tratta in sostanza — sebbene con una modifica di formulazione per una migliore comprensione del medesimo — dell'articolo unico che formava l'oggetto della nostra proposta n. 2711, presentata alla Camera dei deputati il 5 febbraio 1974. Questa destra nazionale, che dovrebbe essere avulsa dai problemi e discriminata dalla coscienza popolare, è talmente lontana dalla necessità delle cose e delle persone, dalle necessità dei cittadini, che prevede con un anticipo di circa 10 mesi i problemi che emergeranno

a seguito della applicazione dei principi della nuova riforma. Infatti la « Trimurti sindacale », l'onorevole Fanfani, i colleghi democristiani, soltanto nel tardo autunno del 1974, addirittura nel dicembre del 1974 — certo, con grande pubblicità e avendo al servizio, come al solito, la stampa di regime — cominciarono a rendersi conto, si accorgevano che il principio del cumulo era particolarmente pesante dal momento che era stata introdotta la riforma tributaria e che il cumulo non incideva soltanto sulla comunale imposta di famiglia di una volta, sulla complementare — veramente complementare e marginale — imposta di una volta, ma incideva anche sulla nuova imposta sul reddito delle persone fisiche, vale a dire sulla unica imposta che, colpendo tutto il reddito e ricomprendendo tutte le altre imposte, aveva delle aliquote molto pesanti. Dunque gli uomini della destra nazionale, quando si occupano dei problemi dei cittadini — veramente se ne occupano sempre — arrivano quanto meno con tre stagioni di anticipo sugli uomini di Governo, sulla « Trimurti sindacale », sui partiti cosiddetti popolari e democratici.

Onorevole ministro, se avremo il coraggio di approvare questo emendamento (che comporterebbe la caducazione di tutti gli altri articoli, dal 2 al 7) avremo veramente sgombrato il campo da qualsiasi dubbio che da parte del Governo si abbia in antipatia — diciamo pure così — la famiglia legittima, si abbia per lo meno in maggiore antipatia o in minore simpatia la famiglia legittima rispetto alla famiglia illegittima. Noi non vogliamo ritenere che il Governo la pensi in questo modo, però lo attenderemo sul piano dei fatti, quando, con il ritiro degli emendamenti dal Governo stesso proposti e con l'accoglimento dell'emendamento da noi formulato in sostituzione di quelli, ci darà la prova che effettivamente vuole applicare l'articolo 29, senza tradire l'articolo 30 e rispettando l'articolo 53 della nostra Carta costituzionale.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 1.*

1. 2. **Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Nicolai Giuseppe.**

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

L'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto del Presidente della

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applica separatamente sul reddito proprio di ciascun soggetto, al netto delle deduzioni previste nell'articolo 10 del citato decreto.

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« L'imposta si applica sul reddito complessivo netto formato da tutti i redditi del soggetto, esclusi quelli sui quali l'imposta viene applicata separatamente ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 ».

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è soppresso.

Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e deve comprendere anche i redditi, sui quali l'imposta si applica separatamente, ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 ».

**1. 3. Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Nicolai Giuseppe.**

L'onorevole Santagati ha facoltà di illustrarli.

SANTAGATI. Il mio emendamento 1. 2 è il più radicale di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1 in materia di cumulo fiscale. Il perché di questa nostra proposta emendativa è insito in tutto ciò che abbiamo avuto occasione di dire nel corso della discussione sulle linee generali. Tuttavia, poiché ieri abbiamo potuto ascoltare alcune osservazioni dell'onorevole ministro in ordine a questo delicato problema, intendiamo dare più precisa ragione del nostro atteggiamento.

Innanzitutto, il ministro parla di « errore di prospettiva ». Vorrei individuare gli erranti, dal momento che ogni errore presuppone un errante. Chi ha errato in questa materia? Non credo che al nostro gruppo possano essere imputati errori: infatti, fin dall'aprile 1971, quando ancora era in fase di discussione la legge delega, il mio gruppo ebbe l'onore, per mezzo del sottoscritto, di battersi per la soppressione del cumulo. Noi, pertanto, ci muoviamo con coerenza poiché, fin da quando il proble-

ma emerse in sede di riforma tributaria, pur davanti alla sconsolante constatazione di essere rimasti soli (infatti, sul problema del cumulo gli altri gruppi o furono favorevoli o tacquero, e si presume che chi tace acconsenta), osservammo l'importanza della questione e fummo un po' « snobbati » quasi fossimo dei supercritici, dei visionari che ponevano problemi fuori della realtà. Successivamente, dopo il varo e l'entrata in vigore della riforma tributaria, venne presentato il decreto delegato 29 settembre 1973, n. 597, che disciplinava la materia che aveva formato oggetto della delega. Anche in quella sede noi fummo soli, anche se mi corre l'obbligo, per correttezza, di ricordare che, sulla questione del cumulo, un altro gruppo la pensava più o meno come noi, anche se con una impostazione meno drastica: il gruppo liberale. Soli siamo rimasti anche nella formulazione di questo nostro emendamento all'articolo 1, escluso — s'intende — il gruppo liberale, che ha riproposto in termini attenuati l'abolizione o la riduzione del cumulo.

È dunque evidente che, per quanto ci concerne, errori in materia non ne sono stati fatti. Chi commise l'errore di richiamare in discussione un argomento che sembrava dagli altri gruppi pacificamente risolto? Fu la democrazia cristiana, anzi, per l'esattezza, fu il senatore Amintore Fanfani. Bisogna che questo l'onorevole ministro lo ricordi. È vero che oggi l'onorevole Fanfani non è ufficialmente detentore di alcun importante incarico e non cumula, che io sappia, cariche di alcun genere; però non dobbiamo dimenticare che, quando sollevò la questione — l'onorevole ministro lo ricorderà, perché vi fu una lieve prospettiva di crisi governativa — la sollevò in termini perentori, chiedendo appunto l'abolizione del cumulo. In definitiva l'onorevole Fanfani non mancò di ricordare che il suo partito aveva errato quando nel 1971 e nel 1973 (in occasione prima della legge-delega e successivamente del decreto delegato) non aveva preso in esame il problema del cumulo.

Quindi, onorevole ministro, è all'onorevole Fanfani che in modo particolare ella deve indirizzare — se crede — le sue giuste lagnanze, facendogli notare che il suo gruppo, che nel 1971 e nel 1973 si era tranquillamente adagiato sul sistema del cumulo, nel 1974 ha scoperto una nuova prospettiva (ecco gli errori di prospettiva!). Però, ritengo che non sia da censurare colui che

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

si ricrede. A me pare che se una persona ha errato, le sia consentito, un giorno, di ricredersi. Infatti, un proverbio dice che errare è umano, ma è diabolico perseverare nell'errore.

Mi sembra, quindi, che il pentimento — se così si può dire — dell'onorevole Fanfani che, nel momento in cui si pentì, parlava in nome di tutta la democrazia cristiana, dall'alto del suo autorevole incarico di segretario nazionale di quel partito, possa oggi formare oggetto di ampia valutazione.

Non sono d'accordo con l'onorevole ministro quando egli, ieri sera, ha affermato che l'attenzione è stata troppo spesso rivolta al problema del « cosiddetto » cumulo, si da deviare l'attenzione da altri problemi. Non voglio certo fare l'analisi logica e grammaticale della frase dell'onorevole ministro delle finanze. Mi sembra tuttavia che in detta frase vi sia una sorta di atteggiamento sprezzante — mi si consenta la parola — nei confronti dell'argomento, perché il ministro si duole per la troppa attenzione data all'argomento stesso, quando poi l'argomento riguarda per lo meno tutte le coppie ufficialmente e legalmente sposate in Italia. Che, poi, talune coppie vogliano cumulare ed altre no è tutt'altro discorso; ma il problema in sé esiste, e concerne tutte le coppie regolarmente sposate in Italia. Pertanto, mi sembra che l'argomento meriti adeguata attenzione. Tra l'altro — e l'onorevole Visentini si intende di queste cose, essendo un fine cultore della lingua italiana, oltre che un valoroso giurista — si dice « cosiddetto » quando si vuole, in certo qual modo, non dico disprezzare — per carità! — ma sminuire l'importanza di un concetto. Quindi con l'espressione « il cosiddetto » cumulo, si ingenera l'impressione che non di un vero e proprio cumulo si tratti e che si sia impropriamente rivolta troppa attenzione e parlato eccessivamente di questo argomento rispetto alla sua importanza.

Ritengo, invece, che l'argomento sia da considerare degno di attenzione e che siamo in presenza del problema del cumulo, e non del « cosiddetto » cumulo; ritengo, infine, che la soluzione oggi sottoposta al vaglio della Camera sia molto distante da una corretta impostazione del problema.

Ho premesso nel mio discorso del 6 novembre, un concetto che ora desidero ribadire: non mi occupo degli aspetti morali del problema, bensì solo degli aspetti rigorosamente fiscali. E che i miei argomen-

ti non fossero del tutto da buttar via, anche se l'onorevole ministro non se ne è neppure occupato risulta, da una precisazione fatta dal relatore, onorevole Azzaro, il quale — almeno in linea teorica e di principio, se ho ben capito — ha convenuto con la mia prospettiva di perseguire (al fine di instaurare quanto meno un'egualianza e una *par condicio* tra tutti i soggetti) anche le coppie di fatto, cioè quelle conviventi *more uxorio*. L'aspetto fiscale, infatti, emerge proprio da questo confronto. Lasciamo da parte tutti i problemi morali, che hanno la loro importanza non c'è dubbio, ma io mi permetto — visto che siamo in materia tributaria — di occuparmi dei problemi rigorosamente connessi ai tributi. Non capisco, e non c'è barba di argomento che tenga, perché una coppia legittima, a parità di condizioni, debba pagare di più di una coppia illegittima. Tutto il resto — attenuazioni e riduzioni — possono servire semmai a dimostrare l'ingiustizia di questo provvedimento. E che non sia un provvedimento equo lo si desume dal fatto che, sia pure attraverso semplici correttivi, si è voluto intervenire per cambiare il testo che era stato emanato in sede prima di legge-delega e quindi di decreti delegati. Se il discorso fosse stato valido, cioè se l'impostazione data al cumulo dei redditi dei coniugi fosse stata giusta, non vedo perché si sia dovuto successivamente introdurre dei correttivi, quale quello di elevare il minimo per il cumulo a 5 milioni (e ora a 7 milioni). È evidente quindi che è il congegno che non va. È evidente che, se già a distanza di pochi anni si è passati da 5 a 7 milioni ciò lascia presumere che tra qualche anno dovremo arrivare a 10, poi a 12 e poi all'infinito. Noi diamo atto all'onorevole ministro di aver tentato di raddrizzare un congegno che di per se stesso è distorto; ma quando una cosa è sbagliata, anche se se ne può attenuare il danno, sempre sbagliata resta; produrrà minor danno, produrrà minori conseguenze, ma sempre una cosa sbagliata resta.

Ecco perché a noi pare che lo sforzo che il mio gruppo sta facendo (e mi auguro anche il gruppo liberale) per convincere il Parlamento dell'opportunità di eliminare questo cumulo — perché si tratta veramente di una questione di principio — meriti una certa attenzione. E non credo che questa nostra impostazione possa essere confutata, se non nei termini posti dall'onorevole Az-

zaro, quando ha detto ch'era necessario escogitare un qualche congegno — se si voleva lasciare il cumulo — tale da consentire di perseguire le coppie illegittime nella stessa misura delle coppie legalmente sposate. Io non voglio polemizzare con lo onorevole Azzaro, però tutto questo presuppone anzitutto che si sia constatata la volontà di mantenere il cumulo (cosa che noi cercheremo di verificare) e in secondo luogo, nei confronti delle coppie illegittime, presuppone delle norme per colpirle (che per altro non so in che maniera possano essere adottate). Pertanto, poiché non è possibile trovare uno strumento idoneo a questo scopo (tranne che la fertile mente del ministro non riesca ad escogitare una soluzione) e poiché a mio sommosso avviso non è possibile correggere le storture dell'istituto, è più logico e più congeniale ad una sana politica legislativa sopprimere il cumulo.

Credo di essere un facile profeta (come lo fui alcuni anni or sono) allorché vi dico che fra qualche anno ritorneremo ancora sul problema del cumulo dopo aver subito ulteriori effetti distorsivi, dopo che si saranno prodotti ulteriori guasti e dopo che avremo constatato che il problema meritava di essere esaminato con quella maggiore attenzione della cui mancanza si è doluto l'onorevole ministro. Debbo dire che il problema va preso in considerazione anche per un altro motivo. La Corte costituzionale si sta occupando infatti proprio di tale argomento, che quindi non è più lasciato soltanto al nostro arbitrio. La Corte infatti, dopo aver rinviato l'esame del problema sostanziale per motivi di ordine contingente, tornerà tra breve sul merito della questione, e non è da escludere — anzi, io credo che tale evento si verificherà — che essa dichiari incostituzionale questo istituto. Perché dobbiamo esporci a un pericolo del genere? Il provvedimento in esame, quand'anche fosse approvato con estrema sollecitudine da questa Camera, dovrebbe poi tornare al Senato, e quindi la sua approvazione definitiva non potrà in ogni caso intervenire prima della fine del corrente mese. A quella data noi avremo elaborato uno strumento legislativo che, a distanza di pochissimi mesi, potrà essere gravemente inficiato da una contraria pronuncia della Corte costituzionale.

Mi permetto quindi di insistere per la soppressione dell'articolo 1. Né ritengo valido il discorso di coloro che si appellano

al diritto comparato, perché se è vero che, ad esempio, in Francia esiste il cosiddetto quoziente familiare, è anche vero che in molti Stati europei ed extraeuropei non esiste l'istituto del cumulo dei redditi ai fini tributari, e ciò proprio per quegli inconvenienti che da tempo stiamo denunciando e che, evidentemente, sono insiti nell'istituto stesso. Ciò che vorrei dimostrare, con un semplice ragionamento e senza ricorrere ad argomentazioni peregrine, è l'inadeguatezza dell'istituto del cumulo, che per sua natura non è corretto, in quanto viola almeno uno dei principi fondamentali della Costituzione in materia tributaria, vale a dire l'articolo 53 che stabilisce l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte ai loro obblighi fiscali, per cui a condizioni economiche uguali si debbono applicare strumenti fiscali uguali. Al contrario, applicando l'istituto del cumulo in sostanza si vengono ad adottare strumenti fiscali disuguali in relazione a condizioni economiche uguali.

L'altro emendamento da noi presentato all'articolo 1, anziché proporre, con una misura drastica, la soppressione integrale dell'articolo 1, tende a sostituirlo con una serie di disposizioni che provvedono a correggere talune norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Si vuole evitare che, con la soppressione dell'articolo 1 del provvedimento, qualcuno possa lamentare un vuoto legislativo. In realtà, tale vuoto non esisterebbe, in quanto sopprimendo l'articolo 1 si darebbe vita ad una nuova impostazione del problema, in virtù della quale conseguirebbe l'abrogazione tacita delle norme incompatibili con tale impostazione. Tuttavia, qualora qualche collega ritenesse inadeguata, dal punto di vista della sistematica legislativa, la soppressione dell'articolo 1, noi proponiamo con il nostro secondo emendamento 1. 3 che tale articolo venga sostituito con una serie di disposizioni correttive di talune norme, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e che regolano la materia del cumulo, venendo a stabilire il principio che la tassazione dei coniugi debba effettuarsi separatamente, con le modalità espressamente indicate nel nostro testo. In tal modo, ci poniamo nelle condizioni di poter con tranquillità innovare in questo delicato settore, consentendo anche agli interpreti della legge di ancorarsi ad un principio chiaro,

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

senza preoccupazioni di eventuali vuoti legislativi che potrebbero aprirsi in tale materia.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

Nei confronti dei coniugi l'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applica separatamente sul reddito proprio di ciascuno, al netto delle deduzioni previste all'articolo 10 del detto decreto. Oltre ai redditi propri, sono imputati al soggetto passivo:

a) i redditi dei figli minori non emancipati conviventi con il contribuente, compresi i figli naturali riconosciuti ed i figli adottati secondo le norme del libro primo, titolo VIII, capo III, del codice civile;

b) i redditi altrui dei quali il contribuente ha la libera disponibilità o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti.

**1. I. Serrentino, Quilleri, Alesi, Giomo, Papa, Catella.**

L'onorevole Serrentino ha facoltà di svolgerlo.

**SERRENTINO.** Anche la mia parte politica non è d'accordo sul mantenimento del cumulo dei redditi fra i coniugi. Nel corso della discussione sulle linee generali ho illustrato tutte le ragioni — anche di carattere costituzionale — che ci inducono ad assumere la veste di oppositori a questo sistema di tassazione. Mi sono anche richiamato, nel corso del mio intervento, ai contenuti della legge delega per la riforma tributaria, che dice chiaramente che il cumulo è imputato al capofamiglia che ha libera disponibilità (si intende, in questo caso, libera disponibilità ai fini amministrativi ed ai fini del reddito) dei beni dei minori con lui conviventi.

Purtroppo l'articolato del disegno di legge non fa altro che ricalcare il decreto del Presidente della Repubblica n. 597, con un solo aggiornamento dei valori monetari, che non attutisce la pesantezza del cumulo. All'epoca dell'emissione del decreto la cifra prevista per l'esonero era inferiore a quella odierna; ma eravamo nel 1971, e si sa che i valori monetari hanno nel frattempo subito una svalutazione del 70 per cento circa.

Mi rivolgo a questo punto agli onorevoli colleghi che hanno presentato proposte di legge tendenti all'annullamento del cumulo o ad una sua attenuazione; ma mi rivolgo soprattutto a quei gruppi politici che nella primavera scorsa, in clima elettorale, hanno fatto agli elettori un discorso concreto su questo argomento. Qualcuno ha definito il cumulo una tassa sulla famiglia, qualcun'altro l'ha definito una grossa ingiustizia sociale; qualcun'altro ancora ha detto che si sarebbe battuto, nei tempi brevi, per l'eliminazione del cumulo, che costituisce un'ingiustizia dal punto di vista sociale, ma soprattutto dal punto di vista della difesa dell'istituto familiare. Ebbene, passate le elezioni, queste forze politiche hanno dimenticato l'impegno che avevano assunto con il loro elettorato.

Le proposte, tuttavia, sono rimaste; e su questo argomento esistono convergenze di quasi tutti gli schieramenti politici. Qualcuno propone di attenuare il cumulo fino a vanificarlo; ed allora forse ha ragione l'onorevole Visentini, quando dice che questo può costituire un passaggio verso altri provvedimenti, così che il cumulo si effettui solo nel caso di patrimoni di una certa consistenza, e mai su redditi provenienti dalla libera professione, dal lavoro autonomo e dal lavoro dipendente. Può anche essere una prospettiva più valida di quella di opporsi al mutamento di indirizzo in materia di cumulo dei redditi fra coniugi.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

**AZZARO, Relatore.** Gli emendamenti presentati dagli onorevoli Santagati, Serrentino e Tassi propongono in pratica l'introduzione del principio della tassazione separata dei redditi dei vari componenti della famiglia ed io, per tutte le ragioni espresse nella relazione che accompagna il disegno di legge nonché nella mia replica e in quella del ministro delle finanze, esprimo su di essi parere contrario a nome della maggioranza della Commissione, confermando la mia personale opinione sull'opportunità di tassare anche i redditi delle famiglie illegittime, così come accade in altri paesi.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 1, rinviando per le motivazioni a quanto ho detto, con una certa ampiezza, nella mia replica di ieri. Aggiungerò soltanto due precisazioni.

L'onorevole Serrentino ha parlato di promesse elettorali non mantenute e di comportamento non leale nei confronti dello elettorato. Desidero precisare che intenzionalmente il Governo approvò questo provvedimento il 27 e 28 maggio di quest'anno: il che significa che quando il 15 giugno gli italiani si recarono a votare sapevano benissimo quale fosse l'atteggiamento del Governo (e quindi dei partiti che ne fanno parte) su questo argomento. È quindi un po' azzardato rivolgerci accuse di slealtà nei confronti dell'elettorato.

Infine, desidero ribadire che il cumulo dei redditi non è un dogma o un principio intangibile. È solo uno strumento empirico, e quindi, come tale, è soggetto a revisione. D'altra parte, la legislazione deve avere una sua stabilità e quindi non è mai opportuno compiere dei salti improvvisi: trovandoci in una situazione legislativa in cui era accolto in pieno il principio del cumulo, si è ritenuto di dover quanto meno passare prima attraverso questa che potremmo definire una base intermedia. Rimane in ogni caso salva la possibilità per il Parlamento di intervenire in futuro con ulteriori modifiche, proprio perché, come ho già detto, il cumulo dei redditi non è un dogma ma un principio sempre modificabile.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 1. 2, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

SANTAGATI, Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Tassi, mantiene il suo emendamento 1. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 1. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI, Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Serrentino, mantiene il suo emendamento 1. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SERRENTINO, Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Avverto che sull'articolo aggiuntivo Serrentino 7. 0. 1 è stata chiesta dal gruppo liberale la votazione per scrutinio segreto. Poiché tale votazione avrà luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di 20 minuti previsto dall'articolo 49, quinto comma, del regolamento.

Avverto che, se non vi sono obiezioni, si procederà ora in unico contesto allo esame degli emendamenti presentati agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

Si dia dunque lettura degli articoli da 2 a 7.

ARMANI, *Segretario*, legge:

## ART. 2.

« Se il reddito complessivo lordo dei coniugi, comprensivo dei redditi ad essi imputati a norma dell'articolo precedente, non è superiore ai sette milioni, l'imposta è commisurata separatamente sul reddito complessivo proprio di ciascuno dei coniugi e su quello di ciascuno dei figli, al netto degli oneri di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, riferibili ad ognuno di essi, e le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto si operano sull'imposta complessiva.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

È abrogato l'articolo 4, sesto comma, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

Sono altresì soppresse all'ultimo comma dell'articolo 4 citato nel precedente comma le parole da "e sempreché" fino a: "non superi lire 4 milioni annue".

## ART. 3.

« Se il reddito complessivo lordo dei coniugi, comprensivo dei redditi ad essi imputati a norma dell'articolo 1, supera il limite di cui al primo comma dell'articolo precedente, si applica all'imposta determinata a norma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, una ulteriore detrazione, in ragione del dodici per cento del primo milione, dell'otto per cento del secondo milione e del quattro per cento del residuo ammontare, commisurata al minore tra gli importi complessivi dei redditi propri di ciascun coniuge al lordo delle deduzioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La detrazione non può in alcun caso superare le trecentosessantamila lire ».

## ART. 4.

« Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 1, ai fini della determinazione del reddito complessivo sono imputati al soggetto passivo, oltre ai redditi propri, i redditi dei figli minori conviventi, compresi gli adottati secondo le norme del libro primo, titolo VIII, capo III, del codice civile e i figli naturali riconosciuti.

Se il reddito complessivo lordo, comprensivo dei redditi imputati al soggetto passivo ai sensi del precedente comma, non è superiore al limite indicato nell'articolo 2, primo comma, si applicano le disposizioni ivi contenute ».

## ART. 5.

« I coniugi non legalmente ed effettivamente separati devono presentare una dichiarazione unica dei propri redditi e di quelli ad essi imputati.

La dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun coniuge per la parte relativa ai redditi propri e da entrambi per le parti relative ai redditi ad essi imputati ed al reddito complessivo formato a norma dell'articolo 1. La dichiarazione sottoscritta da

uno solo è valida per chi l'ha sottoscritta relativamente ai redditi propri ed a quelli ad entrambi i coniugi imputati ai sensi dello stesso articolo 1. Al coniuge che non ha sottoscritto la dichiarazione si applicano le sanzioni per omessa dichiarazione previste nel titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Per l'inosservanza della disposizione del primo comma si applica nei confronti dei coniugi la pena pecuniaria da un terzo alla metà della maggior imposta dovuta ».

## ART. 6.

« Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, la moglie non legalmente ed effettivamente separata ha il domicilio fiscale nel comune di domicilio fiscale del marito. Se soltanto la moglie è residente nel territorio dello Stato, la dichiarazione dei redditi dei coniugi deve essere presentata all'ufficio del domicilio fiscale della moglie ».

## ART. 7.

« I coniugi non legalmente ed effettivamente separati sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta a norma degli articoli 1 e 2, primo comma, nonché delle soprattasse, delle pene pecuniarie e degli interessi, salvo quanto previsto nel terzo periodo del secondo comma dell'articolo 5.

Sono del pari solidalmente obbligati i figli i cui redditi a norma degli articoli 1 e 4 sono stati imputati ai coniugi o ad altro soggetto.

L'imposta, le soprattasse, le pene pecuniarie e gli interessi sono iscritti a ruolo nei confronti dei coniugi congiuntamente, salvo il disposto del terzo periodo del secondo comma dell'articolo 5 ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 2.*

2. 2. **Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Nicolai Giuseppe.**

*Sopprimere l'articolo 3.*

3. 2. **Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Nicolai Giuseppe.**

*Sopprimere l'articolo 4.*

4. 2. **Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Nicolai Giuseppe.**

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI -- SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

*Al secondo comma dell'articolo 4, sostituire le parole:* al limite indicato nell'articolo 2, primo comma, *con le parole:* a dieci milioni.

4. 3. **Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Nicolai Giuseppe.**

*Sopprimere il terzo comma dell'articolo 5.*

5. 2. **Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Nicolai Giuseppe.**

*Sopprimere l'articolo 6.*

6. 2. **Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Nicolai Giuseppe.**

*Sopprimere l'articolo 7.*

7. 2. **Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Nicolai Giuseppe.**

L'onorevole Santagati ha facoltà di illustrarli.

SANTAGATI. Signor Presidente, per ragioni di sistematica legislativa, preciso che noi ritiriamo l'emendamento soppressivo 2. 2, per le seguenti ragioni. Gli emendamenti relativi agli articoli da 2 a 6 presentano una propria consequenzialità e avrebbero dovuto essere votati ove si fosse giunti ad una soppressione ovvero ad una modifica dell'articolo 1. Signor Presidente, la pregherei di sollecitare una maggiore attenzione da parte dei colleghi.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli colleghi a prestare maggior attenzione all'oratore. Proceda, onorevole Santagati.

SANTAGATI. In sostanza, soppresso o modificato l'articolo 1, logicamente tutti gli articoli successivi, afferenti alla materia del cumulo, avrebbero dovuto essere soppressi. Ma poiché l'articolo 1 è stato approvato nel testo della Commissione, a noi interessa che rimanga anche l'articolo 2 in quanto questo articolo attenua gli effetti, secondo noi negativi, del cumulo. Si tratta di una ragione logica: poiché non abbiamo potuto ottenere il massimo, ripieghiamo sul parziale, e quindi accettiamo che l'articolo 2 venga mantenuto, pur ribadendo il concetto che esso costituisce un correttivo del tutto empirico, come ha accennato il ministro, perché non saranno certo i sette milioni di oggi che potranno risolvere il problema del cumulo. Fra qualche anno questa cifra dovrà essere

rivista perché si dimostrerà insufficiente a perequare le ingiustizie insite nel congegno del cumulo. Pertanto, noi ritiriamo l'emendamento soppressivo 2. 2.

Per quanto riguarda l'emendamento 3. 2, riteniamo di doverlo ritirare per le medesime ragioni che ci hanno portato a ritirare l'emendamento 2. 2. Dobbiamo tener presente infatti che la logica è la seguente: l'articolo 1 provoca il guasto, mentre i successivi si sforzano, in parte, di attenuare il danno provocato dall'articolo 1. Quindi, noi, che non abbiamo potuto eliminare il maggior danno, ci accontentiamo di quello minore.

Chiedo scusa, signor Presidente, ma non riesco a concentrarmi perché sento un continuo brusio; soprattutto da destra ci sento molto bene! Vedo dei colleghi che si diletano a conversare privatamente e quindi non riesco a concentrarmi, come sarebbe mio dovere fare.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, ella ha ragione, anche se forse solo in parte, perché non si può ragionevolmente pretendere che tutta l'aula sia attentissima.

SANTAGATI. I colleghi che non intendono ascoltare dovrebbero uscire dall'aula.

PRESIDENTE. Ella ha anche la gioia, l'onore di parlare più volte; quindi, diversi l'ascolteranno. Forse... a tappe, di volta in volta. Invito nuovamente i colleghi a osservare il silenzio, in modo che ella possa proseguire il suo intervento.

SANTAGATI. Per quanto riguarda l'articolo 4, noi abbiamo presentato due emendamenti. In merito all'emendamento soppressivo 4. 2, per le stesse ragioni che ho già espresso, dichiaro di ritirarlo; sottoponiamo invece all'attenzione dell'Assemblea l'emendamento 4. 3, a nostro avviso migliorativo. Con questo emendamento, che si illustra da solo, noi cerchiamo di portare a dieci milioni l'ipotesi di sgravio fiscale.

Per quanto concerne l'emendamento 5. 2, riteniamo che il terzo comma dell'articolo 5, che riguarda soltanto delle sanzioni amministrative che inaspriscono la pena pecuniaria nei confronti dei coniugi, debba essere soppresso, perché dopo aver imposto ai coniugi il cumulo fiscale, dopo che abbiamo stabilito che i coniugi debbono consegnare un'unica dichiarazione (qui viene stabilito il principio dell'indissolubilità non

del matrimonio, ma dell'obbligo fiscale), dopo che abbiamo stabilito che se l'altro coniuge, per avventura, non sottoscrive la dichiarazione può incorrere in una certa sanzione, non vediamo il motivo di affliggere ulteriormente i coniugi con un'altra pena pecuniaria (da un terzo alla metà). Questo significa voler inferire a qualunque costo sulle coppie legittime, perché per le coppie illegittime, malgrado l'auspicio dell'onorevole Azzaro, non vi è alcun provvedimento punitivo ed esse, quindi, evadono tranquillamente le leggi sul matrimonio, ma evadono ancora più facilmente le leggi fiscali.

Chiediamo inoltre la soppressione dell'articolo 6, in quanto questo articolo rappresenta un'ulteriore forma di aggravamento del cumulo. In questo caso, infatti, come in certi reati, non vi è soltanto l'enunciazione della pena, ma vi è un articolo 81 del codice penale che consente che la continuazione sia quella tale *factio iuris* in virtù della quale più reati vengono puniti come se si trattasse di un unico reato, sia pure con pena lievemente maggiorata. L'articolo 6 configura, insomma, un ennesimo inasprimento dell'istituto del cumulo.

All'articolo 6 si dice che la moglie non legalmente ed effettivamente separata ha il domicilio fiscale nel comune di domicilio fiscale del marito. Non mi sembra, questa, una norma rigorosamente consequenziale all'istituto del cumulo; non mi pare, cioè, che debba esservi l'obbligo della unicità di domicilio fiscale. Determinate conseguenze potrebbero verificarsi anche con una separazione di domicilio.

Aggiungo che questo articolo 6 sarà fonte di notevoli litigi, perché nel diritto di famiglia abbiamo introdotto concetti del tutto diversi per quanto attiene a determinati requisiti del domicilio dei coniugi. Il voler creare un istituto a sé stante — che oserei definire « domicilio fiscale », oltre il cumulo fiscale — mi sembra che rappresenti un ulteriore aggravamento dell'istituto del cumulo. Per queste ragioni riteniamo dunque opportuno sopprimere l'articolo 6.

Chiediamo inoltre, con il nostro emendamento 7. 2, la soppressione dell'articolo 7. Si tratta, anche in questo caso, di ulteriori inasprimenti.

Il ministro potrà obiettare che, una volta introdotto l'istituto del cumulo, occorre necessariamente prescrivere determinate limitazioni. No, signor ministro! Noi affer-

miamo che il nostro è un paese civile, che è pronto al grande salto di qualità anche in campo tributario; ebbene, se questi principi valgono per tutti i contribuenti, non vedo perché non debbano valere per i coniugi. Mi pare veramente che questi coniugi li stiamo portando al domicilio coatto fiscale, li stiamo mettendo in condizioni di dover subire una pesante pressione fiscale, che poi può portare anche all'evasione, e porterà certamente a una diminuzione dei matrimoni.

Queste norme restrittive non erano originariamente previste dalla riforma fiscale. Non è quindi vero che l'onorevole ministro ha cercato, con gradualità, di migliorare l'istituto; egli, con la saggezza e con l'esperienza in materia fiscale di cui dispone, ha creato l'istituto del cumulo fiscale coniugale, che è più indissolubile del matrimonio. Mentre il matrimonio oggi, grazie a Dio — o meglio grazie agli uomini, più che a Dio — con il divorzio o con altri strumenti può essere sciolto, ci troviamo in una condizione tale che, fin quando perduri il vincolo coniugale, il fisco continuerà sempre a perseguire i coniugi in tutte le loro situazioni tributarie.

Ecco perché noi cerchiamo, dato che non è stato possibile ottenere l'abolizione del cumulo, di riuscire, attraverso l'approvazione di emendamenti migliorativi degli articoli da 2 a 7, a renderlo meno gravoso.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma dell'articolo 2, sostituire le parole:* non è superiore ai sette milioni, *con le parole:* non è superiore ai dieci milioni.

2. 3.

**Ciampaglia.**

*Dopo il secondo comma dell'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Gli uffici finanziari sono tenuti ad accertare, invitando i contribuenti interessati, se la omissione di firme o di altre formalità risponde ad una precisa volontà del contribuente. In caso contrario è ammesso da parte del contribuente completare la dichiarazione senza alterare il contenuto della dichiarazione stessa.

5. 3.

**Ciampaglia.**

L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgerli.

CIAMPAGLIA. Debbo confermare quanto ebbi a dire durante la discussione sulle linee generali. Noi riteniamo che il cumulo non sia incostituzionale; tuttavia, nello stesso tempo riteniamo che i correttivi apportati dal provvedimento in esame nel testo approvato dal Senato e oggi in discussione in quest'aula non rispondano al principio di equità in materia fiscale. Mi spiego meglio: noi riteniamo che sia da applicare il principio della progressività, ma tale principio non deve in certo qual modo stroncare quella aspirazione naturale del singolo individuo — sia esso lavoratore dipendente o lavoratore autonomo — ad avere miglioramenti nel proprio reddito annuale. Pertanto, riteniamo che i 7 milioni previsti, soprattutto per quanto riguarda i redditi cumulabili, costituiscano una cifra ingiusta, e perciò proponiamo che al tetto dei 7 milioni venga sostituito il tetto di 10 milioni. Questo è appunto il senso del mio emendamento 2. 3.

Per quanto riguarda l'emendamento 5. 3, ho tratto spunto dal testo dell'articolo 5, nel quale si dice che l'eventuale mancanza di una firma sotto la dichiarazione di uno dei coniugi equivale ad omessa dichiarazione. Quando esiste la precisa volontà del coniuge di non firmare la dichiarazione, il meccanismo può funzionare; ma io ritengo che gli uffici, senza far diventare il fisco una macchina mostruosa, quando si verificano irregolarità formali, come l'avvenuta mancanza di una firma o di una data, dovrebbero essere autorizzati a chiedere al contribuente se quella mancanza sia dovuta ad un preciso intento oppure derivi da una distrazione o da una dimenticanza. In questo secondo caso, a mio parere, si potrebbero apportare le necessarie modifiche senza alterare la sostanza della dichiarazione stessa. Ritengo che ciò risponda anche all'esigenza di creare un clima di fiducia tra il fisco e il contribuente, e di evitare che il congegno fiscale diventi troppo gravemente oppressivo nei confronti di quest'ultimo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 2.*

2. 1. **Serrentino, Quilleri, Alesi, Giomo, Papa.**

*Sopprimere l'articolo 3.*

3. 1. **Serrentino, Quilleri, Alesi, Giomo, Papa.**

*Sopprimere l'articolo 4.*

4. 1. **Serrentino, Quilleri, Alesi, Giomo, Papa.**

*Sopprimere l'articolo 5.*

5. 1. **Serrentino, Quilleri, Alesi, Giomo, Papa.**

*Sopprimere l'articolo 6.*

6. 1. **Serrentino, Quilleri, Alesi, Giomo, Papa.**

*Sopprimere l'articolo 7.*

7. 1. **Serrentino, Quilleri, Alesi, Giomo, Papa.**

L'onorevole Serrentino ha facoltà di illustrarli.

SERRENTINO. Ritiro i miei emendamenti 2. 1, 3. 1 e 4. 1. Insisto invece sugli altri, che considero svolti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati agli articoli da 2 a 7 del disegno di legge?

AZZARO, *Relatore*. La maggioranza della Commissione esprime parere contrario nei confronti dell'emendamento Ciampaglia 2. 3, il quale propone di elevare il limite di non cumulabilità da 7 a 10 milioni: devo ricordare che tale limite è partito da 4 milioni nel 1973, è stato elevato a 5 milioni nell'agosto dello scorso anno ed ora, nel 1975, vi è la proposta governativa di elevarlo a 7 milioni. Credo che tale proposta governativa sia proporzionata alla situazione attuale.

Per quanto riguarda l'emendamento Santagati 4. 3 devo rilevare che lo stesso contiene (anche se riferito ad un'altra parte del testo) la medesima richiesta di elevare il limite di non cumulabilità da 7 a 10 milioni; esprimo pertanto parere contrario a questo emendamento per le stesse considerazioni.

L'emendamento Ciampaglia 5. 3 propone che gli uffici finanziari chiedano la convocazione dei contribuenti i quali abbiano presentato dichiarazioni irregolari, per omissione di firme e di altre formalità: pur lodando la buona intenzione del presentatore, devo far presente che l'approvazione di questo emendamento comporterebbe per gli uffici un lavoro eccessivo rispetto all'utilità che ne potrebbe derivare, e potrebbe anzi a sua volta ingenerare qualche irregolarità. Per queste considerazioni esprimo su di esso parere contrario.

Sono del pari contrario all'emendamento Serrentino 5. 1.

L'emendamento Santagati 5. 2 propone la soppressione del terzo comma dell'articolo 5. Il primo comma dell'articolo 5 contiene una norma di tipo prescrittivo, nel senso che impone ad un determinato soggetto di comportarsi in una determinata maniera, mentre il terzo comma dello stesso articolo prevede le sanzioni per chi non si comporti in quella determinata maniera. Sopprimere la parte relativa alle sanzioni significherebbe invitare sostanzialmente a non rispettare le regole di comportamento fissate nel primo comma: per queste considerazioni esprimo parere contrario anche a questo emendamento.

Gli emendamenti Serrentino 6. 1 e Santagati 6. 2 propongono di sopprimere l'articolo 6, che prevede la coincidenza del domicilio fiscale della moglie con quello del marito. Devo dire che a nostro avviso è logico mantenere tale coincidenza, data l'unicità della dichiarazione che deve essere presentata dai coniugi. Esprimo pertanto parere contrario nei confronti di questi due emendamenti.

Parere contrario esprimo anche agli emendamenti Serrentino 7. 1 e Santagati 7. 2, proprio perché ritengo che, data l'unicità della dichiarazione che deve essere presentata dai coniugi, sia opportuno prevedere l'obbligazione solidale dei due coniugi.

PRESIDENTE. Il Governo ?

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti presentati agli articoli da 2 a 7 per le stesse considerazioni illustrate dal relatore. Molti di questi emendamenti, del resto, sono consequenziali alla richiesta di abolizione del cosiddetto cumulo; parlo di « cosiddetto » cumulo, dato che non si tratta di un termine tecnico, poiché in termini tecnici si dovrebbe parlare di concorso dei redditi a comporre l'imponibile. Questa, onorevole Santagati, è la ragione per cui parlo di « cosiddetto cumulo ». Dicevo che molti di questi emendamenti sono consequenziali alla richiesta di abolizione del cosiddetto cumulo; avendo la Camera respinto l'emendamento soppressivo dell'articolo 1, devono essere respinti anche questi emendamenti.

Per quanto riguarda la proposta di aumentare a 10 milioni il cosiddetto « tetto », vorrei richiamarmi, senza alcuna volontà polemica, alle ragioni per le quali nell'agosto dello scorso anno si stabilì (e lo affermò lo stesso onorevole Ciampaglia) che la cifra di cinque milioni era già eccessiva. Non vedo dunque perché oggi tale cifra dovrebbe essere

portata a dieci milioni. Del resto, le stesse proposte del gruppo cui appartiene l'onorevole Ciampaglia erano ben al di sotto dei dieci milioni. Dal punto di vista tecnico, quel « salto » che abbiamo voluto eliminare si ripeterebbe con l'approvazione di questi emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 5. 3, sempre a firma dell'onorevole Ciampaglia, sono spiacente di dover esprimere su di esso parere contrario. È sempre stato proprio dello istituto della dichiarazione dei redditi il principio che la dichiarazione stessa non sia valida se è priva della firma. Lo stesso vale in materia di IVA, di dichiarazione dei redditi delle imprese, eccetera: un atto privo di firma non può essere considerato valido. Anzi, nel caso qualche ufficio irregolarmente inviti il contribuente ad apporre successivamente la firma, si deve intervenire per trarne delle conseguenze punitive. Si tratterebbe, inoltre, di un falso ideologico, poiché viene apposta la firma ad un atto recante una data precedente. Quindi, istituzionalizzare questa procedura sarebbe inammissibile.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Ciampaglia, mantiene il suo emendamento 2. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CIAMPAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione nel testo della Commissione l'articolo 3, gli emendamenti riferiti al quale sono stati tutti ritirati.

(È approvato).

Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 4. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Mi limito a chiedere all'Assemblea di votare a favore del mio

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

emendamento, che mira non già all'elevazione del limite sotto il quale non si opera il cumulo fra moglie e marito, bensì allo adeguamento del « tetto » relativo all'intero coacervo dei redditi familiari, differenziandolo dal primo per rendere meno rigida e meccanicamente uniforme la disciplina delle varie ipotesi di concorsi nel reddito imponibile.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione lo emendamento Santagati 4. 3.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Onorevole Serrentino, mantiene il suo emendamento 5. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**SERRENTINO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Onorevole Ciampaglia, mantiene il suo emendamento 5. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**CIAMPAGLIA.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 5. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**SANTAGATI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione nel testo della Commissione l'articolo 6 di cui gli emendamenti Serrentino 6. 1 e Santagati 6. 2 propongono la soppressione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione nel testo della Commissione l'articolo 7 di cui gli emendamenti Serrentino 7. 1 e Santagati 7. 2 propongono la soppressione.

*(È approvato).*

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente articolo. 7-bis:*

All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile sono imputati a ciascun collaboratore familiare, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, quando la quota di partecipazione agli utili viene fissata prima dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Per i redditi conseguiti negli anni 1975 e 1976 l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata debbono essere effettuati prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1975 ».

**7. 0. 1. Serrentino Quilleri, Alesi, Giomo, Papa, Catella.**

L'onorevole Serrentino ha facoltà di svolgerlo.

**SERRENTINO.** Il nuovo diritto di famiglia, all'articolo 230-*bis* del codice civile, prevede una regolamentazione particolare in tema di imprese familiari. Tale articolo recita testualmente: « Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa ha diritto al mantenimento secondo la condizione familiare della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ». Che cosa avviene oggi, dal punto di vista fiscale? In un'impresa a carattere artigianale o a carattere familiare, ovvero in una piccola impresa commerciale nella quale lavorano due o più familiari, è tassato il titolare, di modo che si verifica una progressione assai pesante sull'unica imposizione, operata a carico di tale titolare. Per essere più chiari, dirò, ad esempio, che in un'impresa a carattere familiare costituita dal padre e da due figli, entrambi con propria famiglia (e quindi tassabili autonomamente), è sottoposto all'imposizione soltanto il titolare.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

Allora, nello spirito del nuovo diritto di famiglia, e soprattutto nell'intento di portare equità fiscale dove è palese il prelievo di una parte del reddito dell'impresa da parte di singoli familiari, assurdo sarebbe il non tassare alcuni soggetti d'imposta per tassare in modo più pesante e con aliquote oltremodo gravose il titolare capofamiglia.

Il mio articolo aggiuntivo tende a sanare questa iniquità fiscale anche per il corrente anno 1975. Purtroppo, per l'anno 1974 chi ha presentato la denuncia dei redditi come imprenditore titolare di impresa familiare dovrà pagare sulle aliquote a suo tempo fissate. Il mio articolo aggiuntivo prevede che il contribuente che prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il 1975 dichiarò, con atto notarile o con atto registrato, come vengono suddivisi i redditi o gli utili dell'impresa familiare, abbia la possibilità concreta anche per lo stesso anno 1975 e per il successivo anno 1976 di veder l'imposta ripartita in capo ad ogni singolo percipiente del reddito.

Per gli anni successivi si prescrive invece che prima della fine dell'esercizio finanziario, cioè prima del 31 dicembre di ogni anno, vi sia questa documentazione certa circa l'assegnazione degli utili per l'anno susseguente.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

**AZZARO, Relatore.** Il problema posto dall'articolo aggiuntivo dell'onorevole Serrentino esiste, perché ci troviamo a trattare redditi familiari che sono scomponibili proprio in base all'articolo 230-bis del nuovo diritto di famiglia. In sostanza l'onorevole Serrentino lamenta che senza questa scomposizione vi sarebbe un coacervo di redditi, appartenenti a distinte persone, che invece sarebbero colpiti con aliquote più alte appunto perché non vengono ripartiti. Il collega chiede appunto che questo reddito venga scomposto fra le persone della famiglia che lo percepiscono. Questa proposta dirime sotto il profilo fiscale un problema che è di pretta natura civilistica; e sotto l'aspetto fiscale un certo fondamento certamente vi è. La preoccupazione quale può essere? Può essere quella di alterare la natura civilistica di questo articolo trattandolo qui, in questa sede, sotto l'aspetto fiscale. Del resto non so — questo lo potrà dire il Governo — se questa nuova

natura che l'onorevole Serrentino vorrebbe attribuire ai redditi familiari in questione, considerando cioè i loro percettori come soci anziché come coadiutori del capofamiglia titolare, non comporti che questi percettori di redditi familiari siano posti nella condizione di non poter usufruire delle detrazioni che non vengono concesse ai soci, ma sono previste appunto per i coadiutori familiari.

Credo che il Governo si accinga ad esaminare nella sede più idonea questo problema dei coadiutori familiari, nel quale rientra certo anche l'aspetto segnalato dall'onorevole Serrentino.

In conclusione, per evitare che volendo far giustizia fiscale si finisca col fare ingiustizia dal punto di vista civile, perché trasformeremmo la natura giuridica di questo articolo 230-bis, sarebbe forse il caso che, senza pregiudicare ora la sostanza del problema, lo trattassimo, dopo averlo completamente sceverato, in altra sede e considerando assieme altre categorie che possono rientrare nella stessa valutazione che dobbiamo fare per questi redditi familiari.

Per questa ragione, senza respingere la sostanza, esprimo parere contrario all'articolo aggiuntivo Serrentino.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**VISENTINI, Ministro delle finanze.** Mi associo alle osservazioni dell'onorevole relatore. Se considerassi il problema dal mio solo punto di vista di ministro delle finanze, cioè sotto l'aspetto tributario, dovrei dichiararmi d'accordo con l'articolo aggiuntivo Serrentino.

**SERRENTINO.** E allora? Questo è, appunto, un provvedimento fiscale.

**VISENTINI, Ministro delle finanze.** Da un punto di vista puramente fiscale, sarebbe la soluzione più rigorosa, dato che l'emendamento risolverebbe sotto il profilo tributario un problema aperto. Debbo tuttavia richiamare l'attenzione sul fatto che, a distanza di pochi mesi dall'approvazione della legge sul diritto di famiglia, con l'articolo aggiuntivo proposto si modificherebbe l'articolo 230-bis del codice civile. Infatti, per quanto tale articolo non sia formulato in modo del tutto egregio, esso configura un rapporto di lavoro, non un rapporto societario, mentre l'articolo aggiuntivo Serrentino tratta tale rapporto come societario, con conseguenze anche di carattere fiscale che potranno essere meno favorevoli di

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

quanto non sarebbe se si risolvesse il problema diversamente.

È certo che dobbiamo risolvere il problema dei cosiddetti coadiutori. Ma, una volta approvato l'articolo aggiuntivo Serrentino, non si comprenderebbe più il motivo del sussistere di altri aspetti della disciplina di questi rapporti, come quello riguardante la ripartizione degli utili in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato (e non in proporzione ai rispettivi conferimenti) e l'altro che vincola le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi alle indicazioni della maggioranza dei familiari. L'articolo aggiuntivo Serrentino, infatti, configurerebbe questo dei coadiutori come un rapporto societario (di società in nome collettivo) anziché alla stregua di un rapporto di lavoro come, abbastanza chiaramente, ha voluto fare l'articolo 230-bis.

Pertanto il Governo non si oppone per motivi fiscali (ché, anzi, l'articolo aggiuntivo risolverebbe il problema), bensì per motivi di ordine civilistico e di coerenza con quanto il Parlamento ha approvato pochi mesi fa in materia di diritto di famiglia.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole Serrentino, mantiene il suo articolo aggiuntivo 7. 0. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**SERRENTINO.** Sì, signor Presidente, e chiedo che sia votato per scrutinio segreto.

**Votazione segreta  
mediante procedimento elettronico.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Serrentino 7. 0. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . .	429
Maggioranza . . . . .	215
Voti favorevoli . . . . .	243
Voti contrari . . . . .	186

*(La Camera approva - Commenti).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores	Boffardi Ines
Aldrovandi	Boldrin
Alesi	Boldrini
Alfano	Bollati
Aliverti	Bonalumi
Allegrì	Bonifazi
Allera	Borghì
Allocca	Borra
Aloi	Bortot
Alpino	Bosco
Altissimo	Botta
Amadeo	Bottarelli
Amodio	Bottari
Andreoni	Bozzi
Angelini	Bressani
Anselmi Tina	Brini
Antoniozzi	Bruschi
Armani	Bucciarelli Ducci
Astolfi Maruzza	Buffone
Averardi	Busetto
Azzaro	Buttafuoco
Baccalini	Buzzoni
Bacchi	Caiati
Badini Confalonieri	Caiazza
Baghino	Calabrò
Baldassari	Caldoro
Baldassi	Calvetti
Baldi	Canestrari
Ballarin	Capponi Bentivegna
Bandiera	Carla
Barba	Capra
Barbi	Cardia
Barboni	Carenini
Bardelli	Càroli
Bardotti	Carrà
Bartolini	Carri
Beccaria	Carta
Becciu	Caruso
Bellisario	Casapieri Quagliotti
Bellotti	Carmen
Belussi Ernesta	Cassanmagnago
Benedetti	Cerretti Maria Luisa
Bensi	Castelli
Berlinguer Giovanni	Castellucci
Bernardi	Castiglione
Bernini	Cataldo
Bertè	Catanzariti
Biagioni	Cattaneo Petrini
Biamonte	Giannina
Bianchi Alfredo	Cavaliere
Bianchi Fortunato	Ceccherini
Bianco	Ceravolo
Biasini	Cerra
Bignardi	Cerri
Bisignani	Cesaroni

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

Chiacchio	Esposito	La Bella	Mignani
Chiarante	Fabbri Seroni	La Loggia	Milani
Chiovini Cecilia	Adriana	Lamanna	Miotti Carli Amalia
Ciacci	Faenzi	La Marca	Mirate
Ciai Trivelli Anna	Federici	Lapenta	Miroglio
Maria	Felici	La Torre	Molè
Ciampaglia	Felisetti	Lattanzio	Monti Maurizio
Ciccardini	Ferioli	Lavagnoli	Monti Renato
Cirillo	Ferrari-Aggradi	Lettieri	Morini
Ciuffini	Ferri Mario	Lima	Moro Dino
Coccia	Ferri Mauro	Lindner	Musotto
Codacci-Pisanelli	Fibbi Giulietta	Lizzero	Nahoum
Colajanni	Finelli	Lo Bello	Negrari
Colucci	Fioret	Lodi Adriana	Niccolai Cesarino
Conte	Fioriello	Lombardi Giovanni	Niccolai Giuseppe
Corà	Flamigni	Enrico	Niccoli
Corghi	Fortuna	Lombardi Riccardo	Noberasco
Cortese	Foscarini	Lospinoso Severini	Nucci
Corti	Fracanzani	Lucchesi	Olivi
Corvatta	Fracchia	Lucifredi	Orsini
Costamagna	Franchi	Lupis	Palumbo
Cotecchia	Frasca	Luraschi	Pandolfi
Cottone	Furia	Macaluso Antonino	Pani
Cuminetti	Fusaro	Macaluso Emanuele	Papa
D'Alema	Galasso	Maggioni	Pascariello
D'Alessio	Galli	Magliano	Patriarca
Dall'Armellina	Galloni	Magnani Noya Maria	Pavone
Dal Maso	Galluzzi	Malagodi	Pazzaglia
Dal Sasso	Gambolato	Malagugini	Pedini
D'Angelo	Garbi	Mammi	Peggio
d'Aquino	Gargano	Mancinelli	Pegoraro
D'Auria	Gasco	Mancini Antonio	Pellegatta Maria
de Carneri	Gaspari	Manco	Pellicani Giovanni
de' Cocci	Giadresco	Mancuso	Pellicani Michele
Degan	Giannantoni	Mantella	Pellizzari
Del Duca	Giannini	Marchetti	Pennacchini
De Leonardis	Gioia	Marchio	Perantuono
Delfino	Giomo	Marinelli	Perdonà
Del Pennino	Giordano	Marino	Perrone
De Maria	Giovanardi	Marocco	Petronio
de Meo	Giovannini	Martelli	Pezzati
de Michieli Vitturi	Girardin	Marzotto Caotorta	Pica
De Sabbata	Giudiceandrea	Maschiella	Picchioni
de Vidovich	Gramegna	Masciadri	Piccinelli
Di Giesi	Grassi Bertazzi	Massi	Picciotto
Di Gioia	Grilli	Matta	Piccoli
Di Giulio	Guarra	Mattarelli	Piccone
Di Leo	Guglielmino	Matteini	Pirolò
Di Marino	Gui	Mazzarrino	Pisoni
di Nardo	Ianniello	Mazzola	Pistillo
Di Puccio	Ingrao	Mendola Giuseppa	Pochetti
Donelli	Innocenti	Menichino	Postal
Drago	Iperico	Merli	Prandini
Dulbecco	Ippolito	Meucci	Prearo
Durand de la Penne	Isgrò	Miceli Vincenzo	Principe
Elkan	Jacazzi	Micheli Pietro	Pumilia

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

Quaranta	Spinelli
Quilleri	Spitella
Raffaelli	Stefanelli
Raicich	Stella
Rampa	Storchi
Raucci	Talassi Giorgi Renata
Rausa	Tamini
Rauti	Tanassi
Reale Giuseppe	Tani
Reggiani	Tantalo
Rende	Tarabini
Revelli	Tarsia Incuria
Riccio Pietro	Tassi
Riela	Tedeschi
Riga Grazia	Tesi
Roberti	Tesini
Rognoni	Tessari
Romita	Tocco
Rosati	Todros
Ruffini	Tortorella Giuseppe
Russo Carlo	Tozzi Condivi
Russo Ferdinando	Traina
Saccucci	Trantino
Salizzoni	Traversa
Salvatori	Tremaglia
Salvi	Tripodi Girolamo
Sandomenico	Trombadori
Sandri	Urso Giacinto
Sangalli	Urso Salvatore
Santagati	Vaghi
Santuz	Vania
Sanza	Vecchiarelli
Sboarina	Venegoni
Sbriziolo De Felice	Venturini
Eirene	Venturoli
Scarlato	Vespignani
Schiavon	Vetere
Scipioni	Vetrano
Scotti	Villa
Scutari	Vincelli
Sedati	Vincenzi
Semeraro	Vineis
Serrentino	Visentini
Servadei	Vitali
Servello	Volpe
Sgarbi Bompani	Zaffanella
Luciana	Zamberletti
Signorile	Zanibelli
Sisto	Zolla
Skerk	Zoppetti
Sobrero	Zoppi
Spagnoli	Zurlo

*Sono in missione:*

Fabbi	Vetrone
Lobianco	

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e secondo comma dell'articolo 14 sono sostituiti dai seguenti:

« L'ammontare complessivo netto dei redditi indicati alla lettera e) dell'articolo 12 derivanti dal medesimo rapporto di lavoro, anche se corrisposti da soggetti diversi, è ridotto del cinquanta per cento se l'ammontare medesimo non supera i dieci milioni di lire, del trenta per cento se è superiore a dieci ma non a venti milioni, del venti per cento se è superiore a venti ma non a cinquanta milioni e in ogni caso, successivamente alla predetta riduzione in quanto spettante, di lire centomila per ogni anno o frazione di anno preso a base per la commisurazione dell'indennità di anzianità.

Se l'ammontare complessivo dei redditi di cui al precedente comma è superiore a dieci milioni, a venti milioni o a cinquanta milioni, l'imposta è ridotta nella misura necessaria per evitare che il reddito residuo scenda al di sotto della cifra risultante dall'applicazione dell'imposta su un ammontare, rispettivamente, di dieci milioni, di venti milioni o di cinquanta milioni »;

b) le detrazioni indicate nel numero 3) del primo comma dell'articolo 15 sono stabilite nella seguente misura:

per una persona . . . . .	L.	14.000
per due persone . . . . .	»	29.000
per tre persone . . . . .	»	46.000
per quattro persone . . . . .	»	63.000
per cinque persone . . . . .	»	100.000
per sei persone . . . . .	»	142.000
per sette persone . . . . .	»	199.000
per otto persone . . . . .	»	306.000
per ogni persona oltre le otto . . . . .	»	124.000

c) l'importo di lire settemila indicato nel secondo comma dell'articolo 15 è elevato a lire quattordicimila;

d) l'importo di lire trentaseimila indicato alla lettera a) e l'importo di lire dodici-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI -- SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

cimila indicato alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 16 sono elevati a lire ottantaquattromila ed a lire diciottomila; gli importi di lire quarantottomila e trentaseimila indicati nel terzo comma dello stesso articolo sono elevati rispettivamente a lire centoduemila e ottantaquattromila;

e) il secondo comma dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

” Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di impresa di una o più persone, il cui ammontare non superi lire quattromilionicinquecentomila per persona, si detraggono dall'imposta, per ciascuna di dette persone, le stesse somme indicate nel comma precedente. Il contribuente ha facoltà di optare per la deduzione, nell'effettiva misura, delle spese di produzione del reddito d'impresa e degli oneri di cui all'articolo 10 dal reddito complessivo ”;

f) al terzo comma dell'articolo 48 le parole ” dodicimila ” e ” quindicimila ” sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: ” diciottomila ” e ” ventitremila ”.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare sull'articolo 8 l'onorevole de Vidovich, il quale ha chiesto di svolgere anche i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

*Sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

Le detrazioni di imposte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono adeguate alla variazione del costo della vita in base all'indice rilevato dall'ISTAT per l'annata in riferimento. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero delle finanze rende noti gli importi delle singole quote di detrazione con decreto ministeriale, con arrotondamento a lire mille.

**8. 5. de Vidovich, Santagati, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Nicolai Giuseppe, Tassi.**

*Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:*

**ART. 8-bis.**

Gli assegni familiari e le quote di maggiorazione di famiglia non sono soggetti a tassazione alcuna e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

**8. 0. 3. de Vidovich, Santagati, Abelli Chiacchio, Dal Sasso, Nicolai Giuseppe, Tassi.**

**ART. 8-ter.**

La detrazione per quota esente è elevata da lire 36 mila a lire 72 mila.

**8. 0. 4. Santagati, Abelli, Chiacchio, de Vidovich, Dal Sasso, Nicolai Giuseppe, Tassi.**

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di parlare.

**DE VIDOVICH.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo articolo 8 rappresenta un po' la chiave del disegno di legge al nostro esame, in quanto il Ministero ha riconosciuto che, in seguito ad un evento, come l'inflazione, dalle profonde ripercussioni per l'intera economia italiana, si è reso necessario aumentare e adeguare le quote esenti, cioè le quote in detrazione dalle imposte, al fine di rendere più equilibrata la nostra tassazione fiscale. Si è voluto cioè consentire al contribuente di avere i così detti minimi vitali salvaguardati da quell'inflazione che, riducendo la capacità d'acquisto della moneta, induce ad aumentare le quote da esentare.

La critica fondamentale che noi rivolgiamo a questo modo di trattare gli argomenti è che, con l'assunzione di quote fisse, allorché si è in pieno processo inflazionistico (perché come è noto l'inflazione non è cessata, è solamente tamponata a breve periodo) si costringono le Camere a tornare continuamente sui propri passi per rivedere quelle che sono le quote di detrazione, le quote dei minimi di sopravvivenza. Ecco la ragione per la quale noi abbiamo ritenute valide, entro certi limiti, le cifre fornite dal Governo, ma al tempo stesso legate alla situazione attuale, legate cioè ad un momento particolare che in un prossimo domani potrebbe modificarsi proprio in virtù di questa spinta inflazionistica, il che costringerebbe nuovamente le Camere a rivedere i presupposti che lo stesso Governo ha ritenuto validi.

Il nostro emendamento 8.5, pertanto, lega questi minimi vitali, lega le quote esenti, lega le quote di detrazione (come più esattamente e correttamente bisogna chiamare questo tipo di quote) ai dati dell'indice ISTAT. Cioè si fa quella che comunemente si chiama la indicizzazione delle quote esenti o, più esattamente, delle quote di detrazione.

Noi pertanto raccomandiamo ai colleghi l'approvazione di questo nostro emendamento; che, in caso contrario, come già av-

viene per i minimi pensionistici, dovremmo riunirci ogni sei mesi per l'aggiornamento delle quote. Se noi leghiamo invece le quote esenti o le quote di detrazione al sistema dell'ISTAT, sarà lo stesso Ministero a determinare annualmente le quote che devono essere esentate per l'anno decorso.

Debbo, da ultimo, far presente che nel testo del mio emendamento 8. 5 riprodotto sul fascicolo è contenuto un errore di stampa: non è « entro il 31 dicembre di ogni anno » che dev'essere emanato il decreto ministeriale di fissazione degli importi delle quote di detrazione, bensì « entro il 28 febbraio dell'anno successivo ». È ovvio che non sarebbe infatti possibile disporre entro l'anno dei dati aggiornati relativi al costo della vita nell'intera annata.

L'articolo aggiuntivo 8. 0. 3 prevede che gli assegni familiari e le quote di maggiorazione di famiglia non siano soggetti a tassazione. Desidero richiamare l'attenzione della Camera sul fatto che in Commissione lavoro tutti i gruppi avevano presentato ordini del giorno con i quali si chiedeva che gli assegni familiari, e quindi anche le quote di maggiorazione di famiglia per quanto riguarda i dipendenti pubblici, fossero esenti da tassazione. Questi ordini del giorno, presentati e approvati da tutti i gruppi, erano stati accettati dal Governo. Non riesco quindi a comprendere perché il Governo, dopo aver accettato pochi mesi fa questi ordini del giorno, poi, al momento di dare attuazione a questa volontà unitaria della Camera, non voglia provvedere ad includere nella legge una disposizione conseguente. Voglio far presente che, anche in questo campo, ci proponiamo di tener conto soprattutto del fenomeno inflazionistico. Infatti nel periodo in cui si sviluppò una inflazione davvero galoppante, vale a dire nel periodo bellico e postbellico, le famiglie si salvarono proprio grazie all'istituto degli assegni familiari, i quali, non essendo tassabili, davano un certo margine di sopravvivenza, assicurando un sia pur modesto introito netto da tassazione. Naturalmente, la misura degli assegni familiari, assai modesta, dovrà essere rivista: ed io mi auguro che la trattativa sindacale in materia abbia a concludersi a brevissima scadenza.

L'articolo aggiuntivo Santagati 8. 0. 4 prevede, invece, che la detrazione per quota esente — e mi riferisco all'unica voce che può correttamente definirsi quota esente, in quanto trattasi di detrazione valida per tutti i contribuenti — sia elevata da lire

36 mila a lire 72 mila. Al riguardo vorrei, però, far presente che un altro emendamento del nostro gruppo, l'emendamento Santagati 8. 1, prevede invece, collocandosi come subordinato, l'elevazione della detrazione per quota esente a lire 50 mila. Poiché la proposta contenuta nell'articolo aggiuntivo 8. 0. 4 è indubbiamente più lontana dal testo in discussione di quella contenuta nell'emendamento 8. 1, vorrei pregare la Presidenza di porre in votazione prima l'articolo aggiuntivo, poiché, in caso contrario, esso verrebbe ad essere precluso a seguito di un'eventuale reiezione del secondo. (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** Onorevole de Vidovich, il suo rilievo è fondato. L'articolo aggiuntivo Santagati 8. 0. 4 sarà pertanto votato prima dell'emendamento Santagati 8. 1.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Nell'articolo 8, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) le detrazioni indicate al numero 3) del primo comma dell'articolo 15 sono stabilite nella seguente misura:

1) per quota esente . . . . .	L. 50.000
2) per coniuge a carico . . . . .	» 50.000
3) per una persona a carico oltre il coniuge . . . . .	» 25.000
4) per due persone . . . . .	» 50.000
5) per tre persone . . . . .	» 75.000
6) per quattro persone . . . . .	» 100.000
7) per cinque persone . . . . .	» 125.000
8) per sei persone . . . . .	» 150.000
9) per sette persone . . . . .	» 200.000
10) per otto persone . . . . .	» 320.000
11) per ogni persona oltre le otto . . . . .	» 160.000

**8. 1. Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Niccolai Giuseppe.**

*Nell'articolo 8, alla lettera c), sostituire le parole: lire quattordicimila, con le parole: lire venticinquemila.*

**8. 2. Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Niccolai Giuseppe.**

*Nell'articolo 8, alla lettera d), sostituire le parole: a lire ottantaquattromila e a lire diciottomila, con le parole: a lire centomila e a lire trentamila; e le parole: a lire centoduemila e ottantaquattromila, con le parole: a lire centotrentamila e centomila.*

**8. 3. Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Niccolai Giuseppe.**

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

*Nell'articolo 8, alla lettera f), sostituire le parole: « diciottomila » e « ventitremila », con le parole: « trentamila » e « quarantamila ».*

**8. 4. Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Nicolai Giuseppe.**

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgerli.

SANTAGATI. Il mio emendamento 8. 1 prevede la sostituzione della lettera b) dell'articolo 8 del disegno di legge, che prevede una nuova determinazione delle detrazioni indicate nel numero 3) del primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Tuttavia, se in generale può dirsi che il provvedimento presentato dal Governo — che si propone, in sostanza, di mitigare l'asprezza delle aliquote finora applicate e rese « selvagge » dall'inflazione — raggiunge il suo scopo per quanto riguarda la prima parte dell'articolo 8, che contempla una serie di riduzioni percentuali dell'imponibile, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda la lettera b) dello stesso articolo. Infatti la disposizione in parola lascia impregiudicata la questione della quota esente, da una modificazione della quale non ci sembra si possa invece prescindere. La soluzione migliore consisterebbe nell'accoglimento della proposta più radicale del mio articolo aggiuntivo 8. 0. 4: raddoppiare cioè la detrazione per quota esente, portandola da lire 36 mila a lire 72 mila. In linea subordinata, però, il mio emendamento 8. 1 prevede, al numero 1), che la suddetta detrazione sia elevata a lire 50 mila.

In sostanza, abbiamo opportunamente accentuato gli aumenti già predisposti dal Governo. Sappiamo già quale sarà a questo proposito l'obiezione del Governo: per queste maggiori detrazioni il fisco perderebbe mille miliardi. Ora, non ho fatto calcoli precisi se si tratterebbe di mille o di 900 miliardi, so solo che non si può ragionare in questi termini, perché il Governo, per profitti siffatti, deve cercare soprattutto di reperire fondi perseguendo l'evasione e così aumentando il gettito dell'erario. Le esigenze fiscali non possono prescindere dalle gravi ripercussioni dell'inflazione di questi anni. Se, d'altra parte, dovessimo tener presente che nel giro di due anni il valore della moneta italiana è slittato del 50 per cento, più o meno, dovremmo regolarci di

conseguenza per quanto riguarda la diminuzione delle aliquote. Noi seguiamo un criterio medio: chiediamo, quindi, che tutte le aliquote già ritoccate dal Governo vengano ulteriormente ridotte. Non sto qui a ripetere — anche perché risultano in modo chiaro dall'emendamento — quali siano le detrazioni in aumento che proponiamo per ogni singola voce.

Vorrei far notare che le nostre proposte non sono per nulla eccessivamente generose verso il contribuente; esse vogliono semplicemente applicare correttivi all'attuale incombente inflazione. Sarebbe auspicabile, naturalmente, che si trovasse al più presto un opportuno congegno (come quello illustrato dal collega de Vidovich) che introducesse un automatismo nelle detrazioni, evitando la necessità di rivedere le tabelle ogni anno, se non addirittura ogni sei mesi.

Per queste ragioni, signor Presidente, mi permetto di insistere per l'accoglimento degli emendamenti da me illustrati, che si muovono nella logica di questa impostazione. L'articolo 8, direi, è il più importante dal punto di vista della dinamica tributaria: esso già denuncia il totale fallimento della prima riforma tributaria, che probabilmente, se fosse stata studiata meglio (sono agli atti tutte le osservazioni da noi fatte in ordine alle aliquote), non sarebbe morta di morte così precoce. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 8 (compreso l'articolo aggiuntivo 8. 0. 4, la cui votazione dev'essere anticipata in ragione del suo contenuto) ?

AZZARO, *Relatore*. L'emendamento de Vidovich 8. 5 propone l'introduzione di una indicizzazione automatica, cioè di un adeguamento automatico delle aliquote al mutare del valore della moneta, al mutare del suo valore d'acquisto.

Durante il dibattito, questa materia è stata trattata ampiamente da vari oratori, il più persuasivo dei quali mi è parso l'onorevole Giorgio La Malfa. Le sue considerazioni, alle quali mi rifaccio, si riferiscono alla necessità che Governo e Parlamento, senza essere vincolati da sistemi automatici, siano sempre in condizione di stabilire modi e tempi di intervento per mettere ordine ed equilibrio in tutta questa materia. Quindi tanto il Governo, quanto la maggioranza degli intervenuti nel dibattito sono orientati sull'opportunità di re-

spingere questa indicizzazione automatica, alla quale anche io esprimo parere contrario, invitando la Camera a respingere l'emendamento de Vidovich 8. 5.

L'emendamento Santagati 8. 1 prevede di accentuare l'aumento delle detrazioni proposto dal Governo, il quale ha già compiuto un notevole sforzo. Mi sembra di ricordare che il ministro Visentini ci ha anche detto che questa elevazione delle detrazioni (proposta dal Governo e già accettata dal Senato) comporterà una minore entrata per l'erario di circa mille miliardi. Ciò però non significa, onorevole Santagati, che è solo perché il fisco perderebbe queste somme che non si intende aumentare le detrazioni. Il fatto è, piuttosto, che le detrazioni proposte dal Governo appaiono congrue al relatore e alla maggioranza dei colleghi della Commissione, anche se ci si rende conto che non esiste limite obiettivo alle detrazioni e che il contribuente è tanto più soddisfatto quanto più esse vengono elevate.

Per queste considerazioni, esprimo parere contrario anche agli altri emendamenti Santagati 8. 2, 8. 3 e 8. 4 e all'articolo aggiuntivo 8. 0. 4.

PRESIDENTE. Il Governo ?

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Concordo in pieno con l'onorevole relatore. Posso solo aggiungere che — come ho già ampiamente illustrato nella mia replica di ieri — il Governo è fermissimo nel respingere il criterio della indicizzazione automatica.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, ritengo che la larghezza delle esenzioni sia già di tale entità da non giustificare in alcun modo un ulteriore aumento, al quale il Governo si opporrebbe decisamente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole de Vidovich, mantiene il suo emendamento 8. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE VIDOVICH. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione, nel testo rettificato in seguito alla correzione dell'errore di stampa rilevato dal presentatore (dovendosi cioè leggere: « entro il 28 febbraio dell'anno successivo », in luogo di « entro il 31 dicembre di ogni anno »).

(È respinto).

Onorevole Santagati, mantiene il suo articolo aggiuntivo 8. 0. 4 e i suoi emendamenti 8. 1, 8. 2, 8. 3 e 8. 4, tutti non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 8. 0. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 8. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 8. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 8. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 8. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente articolo 8-bis:*

L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Il reddito agrario è quello derivante dal capitale di esercizio e dal lavoro di organizzazione della produzione impiegati nell'esercizio di attività agricola sui terreni di cui all'articolo 22 posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto.

Sono considerate attività principali agricole:

- a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- b) l'allevamento di animali.

Sono considerate attività connesse:

le attività dirette alla manipolazione, trasformazione, alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano prevalentemente per oggetto prodotti ottenuti dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Il reddito derivante dall'allevamento di animali alimentato per almeno un quarto da mangimi dell'azienda è determinato in base alle tariffe catastali.

Per gli altri allevamenti, qualunque sia il volume d'affari, il reddito è determinato con le modalità della contabilità semplificata prevista dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salva sempre la facoltà di opzione per la contabilità ordinaria.

Per gli allevamenti di animali inclusi in apposita tabella predisposta di concerto tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero delle finanze, il reddito viene determinato, in relazione alla possibilità di alimentazione degli animali, con riferimento alle tariffe catastali del seminativo irriguo, di II classe, vigenti nel comune censuario dove è situato l'allevamento ».

L'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Il reddito di impresa è quello che deriva dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali di cui all'articolo 2195 del codice civile anche se non organizzate in forme di impresa.

Le attività di prestazioni di servizi a terzi, che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile, si considerano commerciali se organizzate in forma di impresa.

I redditi derivanti dalle attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, quando le attività stesse non rientrano tra quelle previste nell'articolo 28, sono considerati, agli effetti fiscali, come derivanti da attività commerciali.

Le attività dirette allo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni ed altre acque interne sono considerate in ogni caso attività commerciali.

Le disposizioni di questo titolo relative al reddito di impresa si applicano per la determinazione del reddito delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, anche se esercitano attività diverse da quel-

le indicate nei commi precedenti ad eccezione delle attività previste nell'articolo 28 del presente decreto ».

8. 0. 1.

**Rende.**

L'onorevole Rende ha facoltà di svolgerlo.

RENDE. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, considera « agricoli » solo quegli allevamenti connessi con la coltivazione del terreno i cui animali vengono alimentati con mangimi ottenuti per almeno un quarto dal terreno stesso. Ne consegue che la maggior parte degli allevamenti, condotti da piccoli allevatori, vengono considerati — anche se ai soli fini fiscali — imprese commerciali, con relativi obblighi di osservare determinate formalità e di tenere scritture contabili, ai quali fino ad oggi gli allevamenti stessi sono rimasti estranei.

Prescindendo anche da tali obblighi, sta di fatto che non solo viene snaturato il carattere agricolo di una delle attività considerate « principali » dall'articolo 2135 del codice civile, ma viene anche posta in essere, esclusivamente per la diversità del sistema di determinazione del reddito, una palese sperequazione nell'ambito di una stessa attività, dovuta non ad una variazione delle componenti del reddito, ma ad una diversità di formalità, per la diversa composizione dell'impresa.

Un tale principio non può essere accolto in un sistema tributario organicamente congegnato, e pertanto va respinto. Fermo restando il principio del riconoscimento del carattere « agricolo » a tutti i tipi di allevamento, si dovrebbero prevedere, come previsto appunto nella proposta di modificazione dell'articolo 28 succitato, sistemi diversi di determinazione del reddito che il mio articolo aggiuntivo appunto propone.

In breve, sulla scorta di apposite tabelle contenenti il numero e la specie degli animali allevabili con prodotti provenienti da un ettaro di terreno seminativo irriguo di seconda classe, si dovrebbe determinare il numero di ettari necessari per alimentare gli animali allevati. Si assumerebbe poi come reddito netto tassabile il coacervo del reddito dominicale ed agrario del seminativo irriguo di seconda classe (moltiplicato per il numero di ettari necessari), quali vigenti nel comune censuario dove trovasi l'allevamento, regolarmente rivalutati con il

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

coefficiente previsto dall'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica numero 597. Resta sempre ferma per il contribuente interessato la possibilità di optare per la contabilità semplificata applicando, con vincolo biennale, le disposizioni dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, qualunque sia il volume di affari annuo. Con tale sistema si agevolerebbero in particolare i piccoli allevamenti senza terra o con terra insufficiente, dando loro la certezza dei propri doveri, nonché la possibilità di determinare *a priori* l'incidenza e l'ammontare del carico fiscale gravante su di essi. Sarebbe questo un elemento non certo trascurabile per il ripristino e l'incremento dei nostri allevamenti, l'insufficienza dei quali oggi pesa in misura determinante sulla nostra bilancia dei pagamenti con l'estero.

Per quanto riguarda l'articolo 51, le varianti si riferiscono proprio agli allevamenti, in coerenza alle norme di modificazione dell'articolo 28. Di particolare importanza è l'innovazione che riguarda i redditi agricoli delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, escludendoli dai « redditi d'impresa ».

È da notare in merito che tali forme di società sono diffusissime nel settore agricolo e non, come ipotizzato dal legislatore delegato, limitate ai settori commerciale e industriale.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente articolo 8-bis:*

Il secondo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Non concorrono a formare il reddito i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fini previdenziali o assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge, di contratti collettivi o di accordi aziendali, ancorché commisurati alle retribuzioni, né i compensi reversibili di cui alla lettera b) dell'articolo 47 del presente decreto. Neppure concorrono a formare il reddito gli assegni familiari e l'indennità di disoccupazione percepiti dal lavoratore ».

8. 0. 2. **Serrentino, Quillieri, Alesi, Giomo, Papa.**

L'onorevole Serrentino ha facoltà di svolgerlo.

**SERRENTINO.** In sede di Commissione finanze e tesoro ho già ricevuto delle spiegazioni da parte dell'onorevole ministro. Egli sostiene che recentemente gli assegni familiari hanno avuto la copertura del cosiddetto « cappello fiscale »: ragione per cui l'aumento allora apportato ha conglobato quella che può essere la detrazione che oggi subiscono gli assegni familiari in sede di tassazione. Rinuncio quindi al mio articolo aggiuntivo, e lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Faccio presente che su questa stessa materia dell'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per gli assegni familiari e per le quote di aggiunta di famiglia vertono anche i seguenti articoli aggiuntivi presentati all'articolo 18:

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente articolo 18-bis:*

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1973, n. 597, gli assegni familiari di cui al testo unico del 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, e le quote di aggiunta di famiglia previste dagli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni.

18. 0. 1. **Vespignani, Gramegna, Pochetti, Raffaelli, Zoppetti, Baccalini, Cesaroni, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Terraroli, Giovannini.**

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente articolo 18-bis:*

Il secondo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Costituiscono reddito di lavoro dipendente anche le pensioni o gli assegni ad esse equiparati, gli assegni familiari e quote di aggiunta di famiglia e le indennità e le altre somme di cui alla lettera e) dell'articolo 12 ».

18. 0. 2. **Cesaroni, Buzzoni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli, Terraroli, Vespignani.**

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

Prego pertanto i presentatori di questi articoli aggiuntivi di volerli svolgere in questa sede.

VESPIGNANI. Chiedo di svolgerli io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESPIGNANI. Noi riteniamo che la questione della tassazione degli assegni familiari debba essere nuovamente riproposta. Noi siamo sempre stati contrari a considerare gli assegni familiari, che sono praticamente degli assegni di sussistenza in relazione alle condizioni sociali, come delle vere e proprie componenti del reddito. Del resto, per la prima volta gli assegni familiari sono stati considerati componenti del reddito con l'applicazione della legge di riforma tributaria (decreto delegato n. 597); d'altra parte, nella legge di delegazione non vi era alcun esplicito riferimento agli assegni familiari, ed, ancora, il meccanismo di questi assegni, così come viene concepito oggi, deve provvedere ad aggiornare di fatto gli assegni familiari e addirittura ad aggiungere a questi aggiornamenti una certa quota per il pagamento dell'imposta anche sugli assegni familiari. Tutto questo altro non è che un sistema, un meccanismo — e noi diciamo apertamente un trucco — per svuotare della sua funzione la cassa degli assegni familiari, la quale, in questo modo, viene a perdere una parte della sua consistenza non per fronteggiare le condizioni economiche delle famiglie, di quelle più numerose in particolare, ma per impinguare l'erario, per trasferire, cioè, ad imposte una parte delle ritenute e delle contribuzioni che non sono di natura fiscale ma parafiscale.

Per questa ragione noi insistiamo, e insisteremo in tutte le occasioni, perché si proceda ad una completa detassazione degli assegni familiari e delle quote, equiparabili ad assegni familiari, di aggiunta di famiglia.

Chiediamo quindi che la votazione degli articoli aggiuntivi, che per ragioni di sistematica, secondo il nostro punto di vista, sembravano da collocarsi dopo l'articolo 18, e secondo i punti di vista di altri colleghi hanno ricevuto diversa collocazione, avvenga in unica sede. Il testo dei vari articoli aggiuntivi, infatti, anche se lievemente diverso, tende sostanzialmente allo stesso scopo.

Nel caso la Camera approvi l'articolo aggiuntivo 18. 0. 1, o altro di analogo senso, non vi sarebbe più ragione di votare l'articolo aggiuntivo Cesaroni 18. 0. 2, che cadrebbe automaticamente. Ritengo nondimeno opportuno dare conto anche di questo secondo emendamento, nel caso dovesse rimanere in vita.

A quanto ci risulta — almeno fino a poco tempo fa — l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che era preposto ad erogare gli assegni familiari anche ai lavoratori autonomi, oltre che ai lavoratori dipendenti, applicava su queste erogazioni una ritenuta fissa del 13 per cento, ritenendo — a nostro avviso, erroneamente — che questi assegni familiari costituissero reddito da lavoro autonomo. Nel caso, quindi, fosse respinto l'articolo aggiuntivo 18. 0. 1, noi chiediamo che per queste categorie, se l'assegno familiare deve essere soggetto a tassazione, sia almeno equiparato a reddito da lavoro dipendente e non a reddito da lavoro autonomo.

PRESIDENTE. Avverto che dal gruppo del MSI-destra nazionale è pervenuta alla Presidenza richiesta di votazione per scrutinio segreto mediante procedimento elettronico sugli articoli aggiuntivi de Vidovich 8. 0. 3 e Cesaroni 18. 0. 2.

Qual è il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi Rende 8. 0. 1, de Vidovich 8. 0. 3, Vespignani 18. 0. 1 e Cesaroni 18. 0. 2?

AZZARO, *Relatore*. L'onorevole Rende propone di modificare la definizione di certe attività agricole ai fini fiscali. Poiché le attività agricole, rispetto alle attività d'impresa, hanno un trattamento diverso — e fra i due il più favorevole è il trattamento riservato alle attività agricole — il proponente di questo articolo aggiuntivo si è sforzato di dare una definizione, che fosse la più precisa possibile, delle attività agricole, affinché potesse essere facilitato loro il beneficiare del trattamento più favorevole.

Nell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è infatti scritto al secondo comma che sono considerate agricole le seguenti attività: « b) l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dal terreno ». Pertanto, una delle condizioni per considerare attività agricola l'attività di allevamento — che altrimenti diventerebbe attività commerciale — è proprio quella di

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

possedere un terreno da cui ricavare almeno un quarto del mangime necessario per il complesso degli animali che si tengono in allevamento. Altrimenti, potendo essere considerato (ed essendo sostanzialmente) tutto l'allevamento un'attività d'impresa, esso dovrebbe avere un trattamento diverso.

L'onorevole Rende ci propone in effetti di considerare attività agricola una attività che invece potrebbe essere — anzi è — una attività commerciale. Vi sarebbe quindi una sperequazione tra due categorie di persone che svolgono la stessa attività commerciale. La stessa valutazione, naturalmente, è da fare per il reddito di impresa (articolo 51), essendo le due proposte direttamente collegate. Sono queste le ragioni per le quali esprimo parere contrario all'articolo aggiuntivo 8. 0. 1.

Debbo poi fare una considerazione sulla serie di articoli aggiuntivi che seguono quello dell'onorevole Rende. Mi riferisco agli articoli aggiuntivi Serrentino 8. 0. 2 (ritirato dal presentatore), de Vidovich 8. 0. 3, Vespignani 18. 0. 1 e Cesaroni 18. 0. 2, che tutti si riferiscono al trattamento degli assegni familiari e delle aggiunte di famiglia. Da parte dei predetti colleghi si afferma che tali erogazioni non dovrebbero far parte del reddito imponibile, non trattandosi di vero e proprio reddito. Su tale questione si è già svolta quattro o cinque mesi fa una lunga discussione, che questa Assemblea ha risolto nel senso di considerare gli assegni familiari e le quote di aggiunta di famiglia quali elementi che concorrono invece a formare il reddito imponibile. Pertanto la discussione su detto argomento non è nuova in quest'aula; al fine di non pronunciarsi affrettatamente su un dilemma di estrema delicatezza quale quello se inserire o no tale fattore fra le componenti del reddito imponibile, si propose di aumentare del 10 per cento gli assegni familiari, in modo da offrire la possibilità a chi li percepisce di pagare l'imposta relativa, facendo esenti praticamente da qualunque imposta gli aumenti allora concordati per gli assegni familiari. A quattro mesi di distanza da quella decisione, dopo aver aumentato del 10 per cento gli assegni familiari per raggiungere l'obiettivo di esentare sostanzialmente gli assegni dalle imposte, ripresentare la stessa questione in quest'aula mi pare veramente strano.

Non ritenendo utile pregiudicare il problema, che — lo riconosco — è fondato e certamente dovrà essere ancora approfondito e discusso (ma non certo espungendolo dal complesso delle questioni — e non da questa soltanto —

che riguardano la composizione del reddito imponibile), la Commissione non accetta le relative proposte emendative. In definitiva, signor Presidente, il mio parere è contrario a tutto questo complesso di articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Il Governo ?

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Prima di tutto, desidero esprimere il parere sull'articolo aggiuntivo Rende 8. 0. 1. Il mio parere è contrario per le stesse ragioni già addotte dal relatore. Infatti, l'approvazione di tale articolo aggiuntivo comporterebbe lo sconvolgimento di una disciplina raggiunta con difficoltà nel suo equilibrio anche in sede di « Commissione dei trenta » e non sufficientemente approfondita per deliberare oggi a tale riguardo.

Restano gli articoli aggiuntivi de Vidovich 8. 0. 3, Vespignani 18. 0. 1 e Cesaroni 18. 0. 2, sui quali il Governo desidererebbe di avere il tempo di compiere un approfondimento. Ove la Camera ritenesse quindi di poter continuare i propri lavori sugli altri articoli, chiederei che gli articoli aggiuntivi suddetti fossero per il momento accantonati.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, gli articoli aggiuntivi de Vidovich 8. 0. 3, Vespignani 18. 0. 1 e Cesaroni 18. 0. 2 possono essere temporaneamente accantonati in accoglimento della richiesta dell'onorevole ministro.

(Così rimane stabilito).

Passiamo ai voti. Onorevole Rende, mantiene il suo articolo aggiuntivo 8. 0. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RENDE. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore e dell'onorevole ministro, ritiro l'articolo aggiuntivo.

TASSI. Lo faccio mio, signor Presidente, ed esorto l'Assemblea ad approvarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 8. 0. 1, ritirato dall'onorevole Rende e fatto proprio dall'onorevole Tassi.

(È respinto).

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Se ne dia lettura.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Al secondo periodo del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, le parole "due milioni e cinquecentomila" e "sette milioni e cinquecentomila" sono rispettivamente sostituite da "sei milioni" e "dodici milioni" ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare su questo articolo l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, nel corso del mio intervento desidero illustrare, per brevità, anche gli emendamenti 9. 1 e 9. 2.

PRESIDENTE. Sta bene. Si tratta dei seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 9 con il seguente:*

L'imposta locale sui redditi istituita con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 599, è soppressa.

**9. 1. Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Niccolai Giuseppe.**

*Sostituire l'articolo 9 con il seguente:*

Sono esclusi dall'imposta locale sui redditi, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, i redditi da lavoro autonomo di cui agli articoli 49 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e i redditi degli agenti e rappresentanti di commercio iscritti al ruolo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 316, nonché i redditi delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese.

I limiti di lire 2.500.000 e lire 7.500.000 di cui al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sono elevati a lire sette milioni e a lire quindici milioni.

**9. 2. Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Niccolai Giuseppe.**

La parola all'onorevole Santagati.

SANTAGATI. Questo è un punto molto delicato della riforma tributaria, perché concerne la cosiddetta imposta locale sui redditi, l'ILOR, che ha formato oggetto di ampie discussioni in entrambi i rami del Parlamento, e ha già dato pessimi risultati nei primi tempi della sua applicazione: dei ri-

sultati talmente negativi, che la soluzione migliore sarebbe quella di sopprimerla. Anche per altri tributi, quali ad esempio l'INVIM, l'esperienza ha dimostrato quanto essi siano più negativi che positivi rispetto ai fini che si prefiggevano di raggiungere. Ecco perché noi desideriamo riprendere un discorso che non pensiamo possa considerarsi chiuso fino a quando questo tributo non sia eliminato dal sistema fiscale italiano, o finché non venga ripristinata quella che era la sua ontologica funzione, per evitare che lo stesso continui a svolgere quegli effetti distorsivi e negativi che finora ha avuto.

In presenza di un ministro delle finanze esperto, professionista illustre, uomo che si intende sul serio della materia, speravamo che nel quadro di tutte le formule di aggiustamento da lui escogitate egli, con l'autorità che gli proviene dall'incarico che ricopre, potesse finalmente riuscire a raccogliere una sufficiente maggioranza perché questo tributo tanto discusso e discutibile venisse, se non proprio soppresso, almeno ridotto a quelli che sono i suoi peculiari fini. In effetti qualcosa di simile era avvenuto quando il Governo aveva presentato il disegno di legge di cui ci stiamo occupando, e si pensava che al Senato potesse essere almeno accolto il testo del Governo. Quando un Governo si pronuncia su problemi di questa portata, si presume che abbia prima verificato la maggioranza di cui dispone, e noi ritenevamo pertanto che questo articolo, quale era stato presentato dal Governo stesso, potesse finalmente essere approvato.

Con somma sorpresa abbiamo dovuto invece constatare che al Senato l'articolo originario è stato sostituito dall'attuale articolo 9, che mantiene ancora in piedi questo tributo. È stata questa una stranissima riesumazione, che non ha fatto che peggiorare tutta una situazione da tempo incancrenitasi.

I motivi che hanno determinato la soppressione dell'originario articolo del Governo sono alquanto discutibili e speciosi. Lo stesso ministro, con una interpretazione accomodante, ha finito con l'accettare la votazione del Senato dicendo che in fin dei conti, dato che si allargava il numero degli aventi diritto all'esenzione da questo tributo, coloro i quali entravano in tale numero potevano ritenersi soddisfatti.

Non capisco come possa intercorrere in Italia un discorso valido tra fisco e contribuente fino a quando si ragionerà in que-

sto modo, cioè fino a quando si procederà in modo del tutto empirico. Per quanto riguarda il cumulo, infatti, si dice che vi sono esigenze imprescindibili, e si esige che esse vengano osservate; per le aliquote, dopo il limite dei mille miliardi si sostiene che il fisco non può rinunciare ad altri miliardi, senza pensare poi che se ne sperano moltissimi (basti ricordare quanto è successo con i cosiddetti « decreti anti-crisi », per i quali sono stati stanziati quattromila e 400 miliardi dei quali, finora, non è stata usata nemmeno una lira.)

È questa una maniera piuttosto strana di amministrare sia le entrate sia le uscite dello Stato, e non riusciamo a renderci conto perché si voglia ancora mantenere la distorta funzione di questo tributo con il pretesto che, mentre in un primo tempo era possibile applicare l'esenzione ai professionisti (finalmente abbiamo un ministro che ha riconosciuto la necessità di non gravare i professionisti con questo tributo), ora ciò non sarebbe più possibile dato che si sono fatti avanti altri pretendenti. Non mi sembra questo un argomento valido: infatti, in tal modo, qualsiasi cosa si riuscisse a fare o ad ottenere, essa finirebbe poi con l'essere disattesa perché altri postulanti si farebbero avanti. Non voglio dire che non si possono assimilare altre categorie a quella dei professionisti, ma in questo caso si è usato un criterio discrezionale per differenziare il trattamento del lavoratore autonomo e quello del lavoratore dipendente. Tutto quanto riguarda il reddito derivante da puro lavoro, sia esso lavoro dipendente o lavoro autonomo, e che non sia reddito cosiddetto « fondato », cioè non derivante da capitali, ma da puro lavoro, non ha motivo di essere considerato assoggettabile all'ILOR, in quanto quest'ultima imposta è stata istituita, fin dal primo momento, come imposta di capitale, onde può colpire solamente i redditi derivanti dai capitali stessi. Una volta tenuto conto di questa distinzione ontologica, non vi è motivo di preoccuparsi se altre persone hanno chiesto di essere beneficiarie dalla soppressione del tributo. Quindi colui che gode di un reddito di puro lavoro non è assoggettabile all'ILOR, mentre lo è il titolare di un reddito derivante da capitale. È un ragionamento molto semplice che il ministro Visentini, altamente competente in materia, non può non comprendere.

Al Senato abbiamo assistito al colpo di scena per cui, mentre in un primo mo-

mento l'innovazione era stata sanzionata, successivamente è stata soppressa. Non mi sembra che il discorso possa considerarsi chiuso. Faccio appello, in proposito, a tutti coloro che, almeno occasionalmente, marginalmente o confidenzialmente, riconoscono l'impopolarità e la inidoneità di questo tributo quando colpisce i professionisti. Poiché questi sono circa 500 mila, non possiamo dire che essi costituiscono una minoranza. Né possiamo, in tema di giustizia fiscale, considerare se i soggetti del tributo siano pochi o molti, perché con questo ragionamento non daremmo mai alle « minoranze tributarie » un giusto riconoscimento. Non più valida mi sembra la argomentazione con la quale si sostiene che i professionisti, essendo degli evasori impenitenti, devono essere colpiti da un tributo addizionale. Crei, il ministro, gli strumenti adatti (si era tanto parlato della famosa anagrafe tributaria), metta in moto un congegno con il quale possano essere individuati gli evasori e si regoli di conseguenza. Non valgono quindi le ragioni relative al limitato numero di contribuenti, né quelle relative all'allargamento della platea di esenzione, né quelle per le quali i professionisti sono considerati evasori incalliti e impenitenti, ma predominano le esigenze di giustizia fiscale, le quali vogliono che questo tributo (che è un tributo di capitale, come ho detto), venga applicato a coloro che si rendono produttori di redditi da capitale. Non mi si venga a dire, a questo punto, che il professionista è produttore di redditi da capitale. È stato obiettato che il grande medico, ad esempio, è un capitalista. Questa osservazione non mi sembra congrua: qualsiasi professionista che abbia dei capitali, infatti, sarà colpito; quale professionista sarà esonerato dall'ILOR, quale produttore di redditi da capitale sarà colpito dal tributo.

Non è quindi in base a questo ragionamento che deve essere colpito il professionista produttore di reddito da puro lavoro. Vorrei anzi ricordare, in proposito, che la mia definizione di questa imposta, « imposta sui cervelli » ha avuto fortuna, perché è stata ripetuta in tutta Italia.

Poiché mi sembra che l'onorevole ministro abbia compreso tutto questo, mi meraviglio che egli — che si è tanto battuto per il mantenimento del cumulo, cioè per una causa perduta, in prospettiva — non riconosca l'utilità e l'opportunità di rimettere in equilibrio una stortura che sta esa-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

sperando i professionisti. Io stesso ho pacchi di telegrammi che dimostrano come il problema ormai sia ad un tale punto di maturazione che non credo si possa applicare il « pannicello caldo » previsto dallo attuale articolo 9, vale a dire l'aumento delle fasce di esenzione. Non mi sembra, questo, un criterio corretto, innanzitutto perché questa fascia di esenzione contribuisce a perpetuare le ingiustizie, e in secondo luogo perché non si vede il motivo in base al quale mentre un professionista di « mezza tacca » — e sono professionista anch'io: di conseguenza non voglio offendere nessuno — può rientrare nella fascia esente, un professionista valoroso debba invece ricadere in pieno nella discriminazione (dato che in ogni caso quando, al di là del puro lavoro, si innestassero elementi nuovi, eterogenei, diversi, egli pagherebbe a quel titolo).

Per tutte queste ragioni noi abbiamo presentato un emendamento radicale che presuppone l'abolizione dell'imposta di per se stessa, perché questa è la soluzione più logica e pertinente. Purtroppo, poiché il ministro ha trovato da obiettare su questa nostra proposta, dicendo che egli non intendeva togliere l'ILOR — questo lo avevamo capito — perché ritiene che questa imposta, almeno per i redditi « fondati », debba rimanere (anche se poi ha aggiunto — mi pare lo abbia detto oggi stesso — che in effetti l'ILOR è un tributo che bisogna rivedere dalle fondamenta, perché è un tributo del tutto improprio e del tutto distorto); se per avventura — dicevo — non fosse accettata questa nostra richiesta principale che, come si suol dire, taglierebbe la testa al toro, abbiamo presentato un emendamento subordinato, il 9. 2, che almeno esclude dall'applicazione dell'ILOR proprio tutti quei professionisti e tutti quei produttori di puro reddito di lavoro che possono essere quindi messi nelle condizioni di fruire di questo beneficio.

Abbiamo voluto — per essere ancora più chiari — aggiungere altre categorie assimilabili ai professionisti in quanto anche esse sono produttrici di reddito di puro lavoro. Intendiamo parlare dei redditi degli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti al ruolo di cui alla legge 12 marzo 1968, cioè quelli ben catalogati e ben definiti dalla legge; intendiamo parlare delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese.

Nel caso dannato che neanche questa nostra impostazione trovasse l'accoglimento

desiderato, allora chiediamo che si aumentino di molto i limiti di esenzione, sicché per lo meno rientri nella fascia esentata il contribuente medio che, in certo qual modo, è quello che più viene schiacciato dal tributo, è quello che viene ad essere il capro espiatorio di una situazione della quale invece egli non è responsabile e finisce con il pagare lo scotto di un tributo così sbagliato; almeno, ripeto, si elevino le fasce di esenzione fino a 7 e a 15 milioni, in luogo rispettivamente dei due milioni e mezzo e 7 milioni e mezzo previsti invece dall'odierno disegno di legge; in ipotesi del tutto subordinata chiediamo che venga accolto almeno questo emendamento. Ma sarebbe molto meglio che fin da adesso il Parlamento ripristinasse quel concetto che era già nell'originario disegno di legge del Governo, e che quindi il Governo fosse coerente con se stesso e, facendo onore alla sua firma, finalmente riuscisse ad eliminare questo tributo per quelle categorie di contribuenti che non meritano affatto di essere dallo stesso raggiunte e colpite.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sui due emendamenti presentati all'articolo 9?

**AZZARO, Relatore.** Su questo argomento vi è una concordanza espressa già diverse volte in più sedi. Tutti abbiamo riconosciuto che l'ILOR è un tributo anomalo, così com'è stato configurato. Tale carattere d'anomalia stiamo tentando di eliminare, anzi vorremmo eliminare, ma tutte le volte che ci proviamo si mostrano difficoltà enormi e si assiste al tentativo di sottrarsi all'ILOR da parte di tutte le categorie che oggi vi sono soggette, così che ogni disegno di razionale revisione del tributo ne viene travolto.

**SANTAGATI.** La distinzione si può fare benissimo: si è esenti purché si sia percettori di reddito di puro lavoro.

**AZZARO, Relatore.** Queste distinzioni che ella, onorevole Santagati, considera estremamente facili, purtroppo sono estremamente difficili, tanto che, quando il Governo si è presentato al Senato su questo argomento e ha proposto l'esclusione dei professionisti dalla tassazione, immediatamente altre categorie hanno rappresentato esigenze simili, sostenute poi da parlamentari e da gruppi politici. Ritengo, pertanto, che con molta

saggezza il Senato abbia stabilito, poiché non vi è certezza nel settore (e riservandosi di rivedere l'intera questione in altra occasione), di elevare intanto i limiti di esenzione in modo da fare rientrare in quei limiti il maggior numero di persone che sarebbero colpite ingiustamente dall'imposta.

Le osservazioni che il collega Santagati ha fatto con acume e intelligenza sono quindi accettabili. Ritengo però che in questo momento commetteremmo un grave errore sopprimendo l'ILOR, perché aboliremmo una imposta che invece è necessaria. I redditi « fondati », patrimoniali, devono essere colpiti da un'imposta precisa, che sarà elaborata. Il Governo ha esposto francamente la sua posizione: esso si accinge a dare una fisionomia patrimoniale pura a questa imposta.

Sono queste le ragioni che, nonostante l'apprezzamento per le argomentazioni dell'onorevole Santagati, mi inducono ad esprimere parere contrario agli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**VISENTINI, Ministro delle finanze.** Esprimo parere contrario per le ragioni già esposte nella replica e ricordate dal relatore. L'imposta ha una funzione di discriminazione tra redditi « fondati » e non « fondati », che ha la sua ragion d'essere, ed è, anzi, essenziale. Pertanto non è pensabile sopprimerla. La soluzione approvata dal Senato, come ho detto ieri, può piacermi meno di quella proposta dal Governo, ma rappresenta una soluzione di equilibrio per evitare estensioni di esoneri a settori collaterali e simili a quelli di lavoro subordinato. L'ho accettata in Senato e la sostengo qui, non solo per lealtà verso il Senato, ma perché è una soluzione di equilibrio in un momento difficile.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole Santagati, mantiene i suoi emendamenti 9. 1 e 9. 2, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

**SANTAGATI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Santagati 9. 1.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 9. 2.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente articolo 9-bis:*

Sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi degli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti al ruolo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 316.

9. 0. 1.

**Ianniello, Pisicchio.**

Questo articolo aggiuntivo è precluso dalla reiezione dell'emendamento Santagati 9. 2.

Sono stati presentati i seguenti altri articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9:

**ART. 9-ter.**

All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le imprese artigiane iscritte negli albi previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, che nell'anno solare non realizzano un volume di affari superiore a 5 milioni di lire debbono versare l'imposta nella misura fissa di lire 20 mila o di lire 30 mila o di lire 40 mila o di lire 50 mila rispettivamente per un volume di affari annuo non superiore a lire 2 milioni, a lire 3 milioni, a lire 4 milioni, a lire 5 milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione annuale che deve essere redatta in conformità di uno speciale modello approvato con decreto del ministro delle finanze e presentata entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Qualora nel corso dell'anno le imprese suddette avessero eseguito versamenti di imposta in misura superiore alle suddette cifre, hanno diritto al rimborso delle corrispondenti eccedenze.

Le imprese che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 5 milioni di lire sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e presentazione di dichiarazioni periodiche, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti ed alle importazioni.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

Se nel corso dell'anno il limite di 5 milioni di lire è superato, le disposizioni del comma precedente concernenti la fatturazione e la registrazione cessano di avere applicazione a partire dall'operazione con cui il limite è superato e l'impresa deve presentare la dichiarazione annuale relativamente a tutte le operazioni effettuate dall'inizio dell'anno e versare in unica soluzione la relativa imposta. Tuttavia gli obblighi di fatturazione e di registrazione possono essere assolti secondo le modalità semplificate previste dal successivo articolo 32 e, per le operazioni effettuate nel corso del mese in cui il limite è superato, possono essere adempiuti entro il quindicesimo giorno del mese successivo.

Il contribuente che non intenda avvalersi delle disposizioni del presente articolo deve dichiararlo all'ufficio entro il 31 gennaio».

9. 0. 2.

**Ianniello Pisicchio.****ART. 9-*quater*.**

Dopo il primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, è aggiunto il seguente:

« Le imprese artigiane, iscritte negli albi previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 12 milioni di lire sono esonerate dall'obbligo delle dichiarazioni mensili e devono presentare la dichiarazione annuale entro il 31 gennaio versando l'imposta in quattro rate trimestrali scadenti la prima entro il termine prescritto per la dichiarazione annuale e le altre nei successivi mesi di aprile, luglio e ottobre ».

9. 0. 3.

**Ianniello, Pisicchio.**

L'onorevole Ianniello ha facoltà di svolgerli.

**IANNIELLO.** Li ritiro, signor Presidente, rinnovando la raccomandazione al Governo perché si provveda in altra sede a regolare questa materia.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura degli articoli dal 10 al 12, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

**ARMANI, Segretario, legge:****ART. 10.**

« Il primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

» Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli simili devono operare una ritenuta, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti ai possessori. L'aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per le obbligazioni e i titoli simili emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine e nel venti per cento per quelli emessi da altri soggetti. Per le obbligazioni convertibili l'aliquota è ridotta al dieci per cento fino alla data di conversione in azioni e in ogni caso per un periodo non superiore ai primi cinque anni. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli simili esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».

L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è abrogato ».

*(È approvato).***ART. 11.**

« Nella determinazione del reddito imponibile delle società che hanno emesso azioni di risparmio i dividendi attribuiti alle azioni stesse sono deducibili fino alla concorrenza dell'ammontare corrispondente alla percentuale stabilita dal primo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, aumentata, se del caso, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo ».

*(È approvato).***ART. 12.**

« Al primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il secondo periodo è sostituito dal seguente: » Per i finanziamenti fatti mediante aperture di credito, uti-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

lizzate in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica, si tiene conto dell'ammontare del fido" ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 13.

ARMANI, *Segretario*, legge:

## ART. 13.

« Gli importi di lire 3 milioni e di lire 8 milioni indicati nella lettera a) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, sono rispettivamente elevati a lire 6 milioni e lire 10 milioni ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* a lire sei milioni e lire dieci milioni, *con le parole:* a lire otto milioni e lire venti milioni.

13. 1. **Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Nicolai Giuseppe.**

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgerlo.

SANTAGATI. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

AZZARO, *Relatore*. Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 13. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

ARMANI, *Segretario*, legge:

## ART. 14.

« L'iscrizione nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non versata nel termine stabilito nel primo comma del successivo articolo 15 e dell'imposta locale sui redditi non determinabili catastalmente e sui redditi agrari deve effettuarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Entro lo stesso termine deve essere iscritta l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi indicati nell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi dovute per l'anno 1974 possono essere iscritte nei ruoli entro il 31 dicembre 1976 e sono riscuotibili in quattro rate consecutive; possono essere iscritte anche in ruoli principali da formare e trasmettere all'intendenza di finanza entro il 15 dicembre 1975.

Sono abrogati gli articoli 4, 17, primo comma e 100-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60 ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il secondo comma.*

14. 1. **Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Nicolai Giuseppe.**

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgerlo.

SANTAGATI. Lo ritiro, signor Presidente, in considerazione del fatto che la rielaborazione del secondo comma già operata in Commissione soddisfa in gran parte le esigenze da noi formulate.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo allora in votazione l'articolo 14 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

**PRESIDENTE.** Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

**BANDIERA:** « Attribuzione della indennità mensile di volo ad alcune categorie di sottufficiali e graduati dell'aeronautica » (4112);

**MAROCO e MERLI:** « Modifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, relativo alle attribuzioni in materia di pesca al Ministero della marina mercantile » (4113).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di una proposta di legge  
a Commissione in sede referente.**

**PRESIDENTE.** Comunico che, a norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge è deferita alla VII Commissione permanente (Difesa) in sede referente, con il parere della I e della V Commissione:

**BANDIERA:** « Istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza e di indirizzo sullo stato giuridico, sul trattamento economico e sulle condizioni di servizio degli appartenenti alle forze armate » (4075).

**Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.**

**PRESIDENTE.** A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo l'assegnazione alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa dei seguenti progetti di legge:

*IV Commissione (Giustizia):*

**REALE GIUSEPPE ed altri; MANCINI GIACOMO:** « Istituzione della corte d'assise di Locri ed aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte d'appello di Reggio Calabria » (già approvato in un testo unificato dalla IV Commissione della Camera e modificato dalla II Commissione del Senato) (1428-2499-B) (con parere della V Commissione);

*XII Commissione (Industria):*

« Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 440 miliardi per il quadriennio 1975-1978 » (approvato dal Senato) (4094) (con parere della V Commissione).

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

**Approvazioni in Commissione.**

**PRESIDENTE.** Comunico che nelle riunioni di oggi delle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

*dalla I Commissione (Affari costituzionali):*

« Approvazione della copertura finanziaria dell'aumento degli importi delle indennità di rischio, di maneggio di valori, di servizio notturno e per i servizi meccanografici previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, emanato in attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 » (già approvato dalla I Commissione della Camera e modificato dalla I Commissione del Senato) (3828-B);

*dalla VII Commissione (Difesa):*

« Obblighi di servizio per sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari dell'esercito » (approvato dalla IV Commissione del Senato) (4043);

*dalla IX Commissione (Lavori pubblici):*

« Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni in provincia di Viterbo colpite dai terremoti del febbraio 1971 » (3952-ter);

**BECCARIA ed altri:** « Modifiche delle leggi 18 aprile 1962, n. 168, e 17 giugno 1973, n. 444, concernenti la costruzione di edifici di culto » (3434).

**Annunzio  
di interrogazioni e di una interpellanza.**

**ARMANI, Segretario,** legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

### Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 13 novembre 1975, alle ore 10:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni (*approvato dal Senato*) (4038);

*e delle proposte di legge:*

RAFFAELLI ed altri (2453); BIANCHI FORTUNATO (2501); PELLICANI GIOVANNI ed altri (2688); TASSI ed altri (2711); VESPIGNANI ed altri (2730); ROBERTI ed altri (2755); VISENTINI (2898); RICCIO PIETRO e COCCO MARIA (2931); MICHELI PIETRO ed altri (3342); RENDE e SANZA (3384); BARCA ed altri (3459); MASSARI ed altri (3460); SERRENTINO ed altri (3468); SPINELLI ed altri (3473); SERRENTINO ed altri (3492); COSTAMAGNA (3492); IANNIELLO (3585); CIAMPAGLIA ed altri (3608); CIAMPAGLIA ed altri (3609); SERRENTINO ed altri (3627); ROBERTI ed altri (3685); DE VIDOVICHI ed altri (3794);

— *Relatori:* Azzaro e Macchiavelli.

3. — *Discussione delle proposte di legge:*

Senatori DALVIT ed altri: Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799 (*approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3425);

GIOMO ed altri: Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellazione (588);

VAGHI ed altri: Norme per la tutela e la salvaguardia dell'avifauna migrante nell'ambito dell'attività venatoria (3531);

— *Relatore:* Truzzi.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*nuovo testo della Commissione*) (2695-bis);

*e delle proposte di legge:*

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMI TINA ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778); PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCHETTI ed altri (2342); POCHETTI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627);

— *Relatori:* Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

5. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento):*

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore:* Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

— *Relatore:* de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serata (102);

— *Relatore:* Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

LETTIERI ed altri: Norme di attuazione degli articoli 65, 67 e 69 della Costituzione sullo stato giuridico ed economico dei membri del Parlamento; e disposizioni sulla pubblicità dei redditi e dei patrimoni di titolari di cariche elettive e di uffici amministrativi e giudiziari (2773);

*e delle proposte di legge costituzionale:*

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore:* Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore:* Galloni.

6. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento):*

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva del-

l'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore:* De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

**La seduta termina alle 19,40.**

#### **Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.**

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta del presentatore:

interrogazione con risposta orale Tripodi Girolamo n. 3-03988 dell'11 novembre 1975 in interrogazione con risposta scritta n. 4-15176;

interrogazione con risposta orale Tripodi Girolamo n. 3-03989 dell'11 novembre 1975 in interrogazione con risposta scritta n. 4-15177.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI**  
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE**  
Dott. MANLIO ROSSI

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA  
ANNUNZiate****INTERROGAZIONE  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BACCHI, PEGGIO, RAFFAELLI, CONTE, D'ANGELO E GUERRINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza:

1) che il consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, istituto di diritto pubblico, nella seduta del 1° luglio 1975 ha deliberato di « attribuire, a partire dal 28 aprile 1975, al personale del Banco che sia cessato o cessi dal servizio dopo tale data, in aggiunta all'importo dell'indennità aggiuntiva di cessazione prevista dal primo comma dell'articolo 110 del vigente regolamento per il personale, una maggiorazione del 25 per cento delle previste mensilità relative al periodo di effettivo servizio prestato con qualifica di funzionario e del 50 per cento delle previste mensilità riferite al periodo di effettivo servizio prestato con qualifica di dirigente ». Il provvedimento è assolutamente ingiustificato, soprattutto in riferimento al trattamento di pensione di altre categorie di lavoratori del credito. La richiamata disposizione comporta ingenti aumenti dell'indennità di cessazione, tanto che, a seguito di questo beneficio, un funzionario di direzione con complessivi 40 anni di servizio (di cui 16 da impiegato e 24 da funzionario) percepirà col nuovo sistema, complessivamente, un'indennità di cessazione di lire 72.740.000 lorde, un direttore di sede (16 da impiegato, 12 da funzionario e 12 da

dirigente) e di lire 135.313.000 lorde e che un direttore centrale percepirà fino a 200 milioni lorde;

2) che alla Banca Toscana, istituto il cui pacchetto di maggioranza è del Monte dei Paschi di Siena, istituto di diritto pubblico, l'amministrazione ha, con provvedimento unilaterale dell'agosto 1975, concesso, per un accordo raggiunto con una fantomatica e sedicente associazione funzionari Banca Toscana, ai funzionari con grado di procuratore, direttore di terza e direttore di seconda, dopo una permanenza nel grado di 5 anni, un aumento di lire 85.000, somma che si raddoppia quando la permanenza nel grado si prolunga per 10 anni; per i funzionari con grado di direttore di prima l'aumento è di lire 220.000 mensili, dopo una permanenza nel grado di 7 anni. Se si tiene conto che le misure suddette sono riferite all'indice di scala mobile in essere al 1° gennaio 1975, si arriva ad un aumento di quasi 3 milioni annui.

Gli interroganti desiderano altresì sapere se il Ministro sia stato tempestivamente informato dalla « vigilanza » dell'adozione dei suddetti provvedimenti e quale sia stato il comportamento della Banca d'Italia in tale circostanza.

Infine si desidera conoscere cosa intenda fare il Ministro di fronte a questi due episodi, ripresi anche dalla stampa, che testimoniano come aziende pubbliche, non tenendo conto della grave situazione economica del paese, adottino una politica che incrementa assurde ed ingiustificate sperequazioni nello stesso momento in cui si fa appello al senso di responsabilità dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali per contenere le richieste nei rinnovi contrattuali. (5-01158)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**PISICCHIO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere le soluzioni che il Governo intende adottare in merito all'attuazione dell'accordo sindacale del 17 marzo 1973, che prevedeva, tra l'altro, l'impegno di realizzare, con decorrenza 1° aprile 1975, la qualifica funzionale e l'estensione dello statuto dei lavoratori ai pubblici dipendenti.

Considerato che:

1) la qualifica funzionale costituisce premessa indispensabile per la riforma della pubblica amministrazione, poiché realizza il nuovo ordinamento del personale, che garantisce la razionalizzazione degli uffici, rispondendo in tal modo alle istanze di funzionalità ed efficienza prepotentemente emergenti dalla collettività;

2) il Consiglio superiore della pubblica amministrazione ha espresso parere favorevole alla istituzione della qualifica funzionale;

3) la commissione mista Governo-sindacati-esperti all'uopo istituita ha ampiamente approfondito il progetto relativo all'istituzione della predetta qualifica funzionale;

l'interrogante chiede altresì di conoscere come mai all'incontro Governo-sindacati del 31 ottobre 1975 i rappresentanti del Governo non hanno voluto trattare il merito del problema, dichiarandosi privi di delega per dare risposte né per formulare proposte alternative, disattendendo, in tal modo, un preciso impegno sottoscritto dalle parti. (4-15133)

**SGARLATA.** — *Ai Ministri degli affari esteri, della marina mercantile e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia — riportata dal quotidiano *La Sicilia* del 4 novembre 1975 — in merito alla decisione del governo maltese di spostare il limite delle acque territoriali da 12 a 20 miglia.

Detta decisione, di un paese amico e vicino, viene a ledere il buon diritto al lavoro dei nostri pescatori, che hanno già subito una prima menomazione nella loro attività lavorativa nel momento in cui tale limite venne elevato da 6 a 12 miglia.

L'imponente flotta peschereccia di Siracusa, Portopalo, Ragusa, Catania, Messina

e di tanti altri centri marinari siciliani e le collaterali industrie cantieristiche e del ghiaccio, già in crisi per l'aumentato costo del lavoro conseguente al sempre crescente aumento delle materie prime, rischiano la paralisi completa delle loro attività, con funesta ripercussione sulla già precaria condizione economica delle migliaia di famiglie di lavoratori addetti e delle popolazioni di detti centri a economia preminentemente marinara.

L'interrogante invita i Ministri interessati a intervenire immediatamente sul governo di Malta per la revoca della decisione, stante lo stato di esasperazione delle popolazioni marinare siciliane.

In subordine, suggerisce l'opportunità di apertura di trattative per l'esame della pretesa del governo di Malta, senza minimamente ledere le esigenze di lavoro e di vita dei pescatori siciliani. (4-15134)

**GIOMO.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere, in relazione alla gestione amministrativa dell'Ente di previdenza dei consulenti del lavoro — ENPACI — legge 23 novembre 1974, n. 1100:

a) se è vero che il collegio dei sindacati revisori ha promosso una serie di indagini relative al non corretto impiego dei contributi versati dagli iscritti e circa un confuso movimento di conti bancari;

b) se è vero che il presidente ed il vice presidente dell'ente, con firma disgiunta, hanno acceso tre conti bancari presso il Banco di Roma, contraddistinti dai numeri 111071, 16001, 9045777 senza la preventiva deliberazione del consiglio di amministrazione;

c) se è vero che dall'originario conto della Banca nazionale del lavoro fu trasferita la somma di lire 1.200.000.000 (un miliardo e duecento milioni) al primo conto del Banco di Roma, stornando poi, il giorno seguente, la somma di lire 1.100.000.000 (un miliardo e cento milioni) a favore del conto 16001 che pare risulti fuori piazza (Livorno);

d) se è vero che, analoghe operazioni non autorizzate preventivamente dal consiglio di amministrazione, sono state effettuate dal presidente e vice presidente trasferendo centinaia di milioni dal conto corrente postale ai conti correnti di cui sopra;

e) se è vero che, presso l'agenzia n. 23 del Credito italiano in Roma, risul-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

tano due conti correnti il primo con il numero 1092/118 ed il secondo col numero 43735 anch'essi non preventivamente deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ente;

f) se è vero che gli estratti conti bancari risultano smarriti, come è stato dichiarato ai verbalizzanti;

g) se è vero che il presidente ha rassegnato le dimissioni anche da membro del consiglio non effettuando neppure le rituali consegne rendendosi inoltre irreperibile;

h) se è vero che le notizie di cui sopra sono state, tra l'altro, oggetto di un circostanziato rapporto dei sindaci alla Corte dei conti.

Data la gravità della situazione in cui l'ente verrebbe a trovarsi fra non molto, compromettendo l'erogazione delle pensioni a migliaia di lavoratori autonomi, si chiede, qualora rispondesse al vero quanto premesso, quali provvedimenti intendono adottare. (4-15135)

PISICCHIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — stante la gravità della situazione dell'università italiana e del personale, docente e non docente, che in essa lavora — i motivi che hanno fatto interrompere i colloqui già avviati con i sindacati, tesi a risolvere i problemi relativi alle riforme di strutture e allo stato giuridico del personale.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere, se intenda dare sbocco alla vertenza « università » aperta dalla Federazione unitaria sin dalla scorsa primavera (27 marzo 1975), per la quale i margini di azione sono alquanto limitati, pena la progressiva disfunzione e dequalificazione delle strutture. (4-15136)

COSTAMAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per sapere quale sia la situazione dei cosiddetti « alloggi di servizio » alla luce della normativa vigente. Risulta, infatti, che in tale settore regna sovrana la confusione con patenti violazioni della legge e danni ingenti all'erario privato di possibili cespiti di entrata.

L'interrogante desidera, in particolare, sapere se è vero che la direzione generale del demanio e la procura generale della Corte dei conti stiano conducendo in merito una serie di indagini al fine di mettere ordine nel settore. (4-15137)

BENEDETTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se sia informato del procedimento disciplinare promosso contro i dipendenti Federini Franco, agente in servizio a Fermo, e Curzi Arcangelo, capufficio in Ascoli Piceno;

quale sia la sua valutazione delle modalità quanto meno insolite, e qui sommariamente riassunte, che hanno portato al procedimento disciplinare: nell'anno 1974 Federini Franco, in qualità di responsabile locale della FIP-CGIL, formulava reiterate proposte di intervento atte a fronteggiare la grave crisi nel settore del recapito; rimaste senza esito tali segnalazioni — e abolita anzi dalla direzione provinciale di Ascoli Piceno la utilizzazione del portalettere di scorta nel comune di Grottazzolia, che aveva in qualche modo attenuato la crisi nel recapito in quel territorio, ricevendo così il positivo apprezzamento della FIP-CGIL — il 5 agosto 1974 il Federini inviava agli organi provinciali una lettera di denuncia del disservizio nel recapito nella zona del fermano, lettera che il 7 agosto 1974 veniva pubblicata nella pagina locale de *Il Messaggero*; pur di fronte al linguaggio indubbiamente duro della lettera — da collocare in un contesto allora fortemente critico verso le difficoltà e il disservizio dell'amministrazione postale — l'amministrazione non adottava alcun provvedimento. Soltanto sei mesi dopo, nel febbraio 1975, una indagine ispettiva, iniziata in forza di un esposto anonimo contro il Federini, definito « incapace di scrivere », si concludeva con la proposta di presentazione di querela per diffamazione e in subordine di sospensione dalla qualifica a carico sia del Federini sia del Curzi Arcangelo il quale, iscritto anch'egli alla FIP-CGIL, aveva collaborato alla stesura della lettera; la querela non veniva però proposta mentre a carico del Federini veniva adottato il provvedimento (poi sospeso, su ricorso, per mancanza di motivazione) di trasferimento ad altra provincia e, quindi, di deferimento, insieme con il Curzi, al consiglio di disciplina;

se ritenga — attesa la qualifica sindacale nella quale i due dipendenti hanno agito, proponendosi obiettivi di funzionamento e quindi di prestigio dell'amministrazione postale e a tali obiettivi finalizzando anche il diritto a libera manifestazione del pensiero attraverso la stampa — che il procedimento disciplinare, per la tardiva e insolita sua apertura, per le tortuose modalità che l'hanno contraddistinto, realizza una so-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

stanziale azione di rappresaglia antisindacale; come intende intervenire perché la vicenda sia ricondotta alla reale sua dimensione di iniziativa adottata, sul piano sindacale e su quello della pubblica informazione, a garanzia del funzionamento dell'amministrazione postale. (4-15138)

**COLUCCI E ORLANDO.** — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per affrontare la recrudescenza di atti criminosi che da qualche tempo si verificano nella borgata di Santa Maria delle Mole, comune di Marino Laziale, i cui abitanti (circa 10 mila) sono vittime di rapine, furti, scippi ed altre forme criminose senza che da parte della locale stazione carabinieri si noti una adeguata ed accentuata lotta alla criminalità, come è provato dal limitato numero di indagini portate a buon fine a fronte dei reati denunciati.

E per sapere se ritengano utile un rafforzamento quantitativo e qualitativo della forza pubblica, eventualmente con avvicendamento del personale, al fine di affrontare la situazione con rinnovata energia. (4-15139)

**NICCOLAI GIUSEPPE.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è esatto che l'avvocato Mario Frezza di Lucca è il rappresentante del CONI nella città di Lucca.

Per sapere se è esatto che l'avvocato di cui sopra, in questa sua qualità, è stato l'artefice dell'azione di tipo razziale esercitata contro la società sportiva Fiamma, per cui, su sua delazione, le autorità di Lucca, sobillate e impaurite dai soliti extraparlamentari, all'uopo strumentalizzati dal PCI e dal PSI, hanno impedito che si svolgessero, nello stadio comunale, i già annunciati campionati nazionali della società Fiamma, con gravi danni morali e materiali.

Se è esatto che il detto avvocato, già censure della MVSN, svolse anche attività per l'organizzazione tedesca « Todt ». (4-15140)

**TASSI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere cosa intendano fare e come intendano intervenire presso enti e amministrazioni pubbliche locali, al fine sancire, una volta per tutte e in esecuzione del principio co-

stituzionale della parità dei diritti e di trattamento dei cittadini italiani, che per poter concorrere ai posti pubblici, quando non necessiti particolare titolo di studio, occorra e basti la frequenza positiva alla scuola di obbligo, con il « titolo o licenza di scuola media ».

Infatti, coloro che frequentarono e adempirono l'obbligo scolastico prima dell'aumento del medesimo sino all'ottavo anno, sono diversamente, ingiustamente danneggiati, mentre non è davvero loro colpa se all'epoca della loro età scolare l'obbligo era limitato ai cinque anni della scuola elementare. Tale è il caso — ad esempio — dell'amministrazione comunale di Bardi che si accinge a bandire un concorso per vigili urbani, pretendendo la licenza media (quale attuale scuola d'obbligo ed escludendo così tutti i concorrenti più anziani che hanno pure titolo e benemerienze e capacità specifiche assolutamente fuori discussione). (4-15141)

**TASSI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere come mai al commesso capo del tribunale di Piacenza Natale Sacchetti (che con decreto ministeriale 11 settembre 1971 è stato inquadrato dal 1° luglio 1970 nella qualifica di commesso con stipendio annuo di lire 1.270.815; che con decreto ministeriale 22 agosto 1974 è stato promosso commesso capo dal 1° luglio 1970 con stipendio elevato da lire 1.051.050 a lire 1.287.536, ai sensi e per i fini dell'articolo 1, comma 50, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079; che con decreto ministeriale 10 febbraio 1975 ha ottenuto il riconoscimento dei benefici combattentistici *ex lege* n. 336 del 1970 con l'attribuzione dello stipendio di lire 1.273.387 elevato subito a lire 1.334.025), sia stato comunicato dalla Direzione provinciale del tesoro di Piacenza che nulla gli spetta per arretrati e addirittura dovrà restituire ingenti somme che, non si sa perché, gli sarebbero state pagate in eccedenza.

Si chiede cosa intendano fare i Ministri interessati al fine di evitare questa minacciata e palese ingiustizia di decurtare « d'ufficio » e per evidente errore il già magro salario di un fedele e leale addetto all'amministrazione della carriera esecutiva. (4-15142)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della difesa, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere come mai ad oggi — a distanza di oltre un lustro dalla proposizione del rituale ricorso, inviato il 20 gennaio 1966 al Ministero dell'interno, direzione generale della pubblica sicurezza divisione FAP dalla ex guardia scelta di pubblica sicurezza Guerrieri Pietro residente a Piacenza —, non sia stata data ancora definitiva e positiva risposta alla giusta richiesta del predetto.

La documentazione del ricorso e la derivazione delle infermità per servizio concludono un pronto accoglimento del ricorso, anche perché in data 4 maggio 1974 e ancora il 24 maggio 1975 il predetto è stato costretto a comunicare i notevoli aggravamenti subito dalle infermità discorse, sempre afferenti alle suindicate malattie per causa di servizio.

(4-15143)

BIAMONTE. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica presso l'INADEL (per la liquidazione del premio di fine servizio) e presso gli istituti di previdenza (per la liquidazione della pensione) intestata al signor Risi Nicola, ex dipendente del comune di Salerno, residente in Salerno alla via L. Guercio, n. 112.

Il signor Risi è stato collocato in pensione fin dal 1° maggio 1974. (4-15144)

MAGGIONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

anche dopo i severi servizi del settimanale *L'Europeo* che nel luglio 1974 denunciavano le pietose condizioni igienico-sanitarie dei locali sotterranei di Via F. Aporti, presso la Stazione Centrale di Milano;

già nel maggio 1972 l'Ufficio igiene e sanità del comune di Milano avrebbe imposto alla Direzione provinciale delle poste di Milano di « risanare » tali ambienti nei quali è costretto ad operare personale anche in turni notturni, il quale non ha possibilità di usufruire neppure di un numero adeguato e decente di « servizi igienici »;

tale denuncia della stampa avrebbe promosso alcune ispezioni anche da parte dello stesso Direttore generale delle poste,

del tempo, il quale in tale occasione si sarebbe apertamente dichiarato dalla parte del personale di smistamento;

ma nessuna opera di bonifica sarebbe stata adottata dai competenti responsabili uffici provinciali;

per richiamare l'attenzione degli uffici centrali, ancora recentemente, alcuni operatori del turno notturno di quel servizio, si sarebbero rifiutati di « coadiuvare » nell'opera di ripartizione di quotidiani, e sarebbero stati sottoposti a provvedimenti disciplinari —

se tali notizie rispondano al vero e, se sì:

quali sono i motivi di un siffatto stato di abbandono di locali messi a disposizione di servizi dello Stato; quali iniziative sono state adottate per ogni opera di bonifica »;

quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti dei responsabili di tanta « trascuratezza » e « insensibilità sociale »;

e se non si ritenga dover revocare i provvedimenti disciplinari che sono stati ancora adottati recentemente, nei confronti di personale « insubordinato e protestatario ». (4-15145)

MAGGIONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il treno diretto n. 3573 in partenza da Pavia per Mantova alle ore 12,08 con fermate nel tratto Pavia-Codogno a Motta S. Damiano, Belgioioso, Corteolona, Chignolo Po, Ospedaletto L. e Casalpusterlengo, con arrivo a Codogno alle ore 13,06, non fa fermata alla stazione di Miradolo Terme (Pavia), paese della grandezza ed importanza dei comuni sopra elencati ed in più, stazione termale;

tenuto conto che il suddetto treno numero 3573, sosta alla stazione di Codogno dieci minuti prima di riprendere per Mantova —

quali sono i motivi che non hanno dato la possibilità di aderire alla richiesta del sindaco il quale è intervenuto presso il Ministero tramite il competente Assessorato regionale, e se non si ritiene prendere iniziativa per l'accoglimento dell'istanza.

(4-15146)

SKERK, MENICCHINO E LIZZERO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali sono i motivi per cui il so-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

vrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia ed i provveditori agli studi di Trieste, Gorizia e Udine hanno finora totalmente disatteso le disposizioni ministeriali riguardanti l'inclusione dell'insegnamento della lingua slovena nelle scuole di obbligo e superiori italiane nelle zone mistilingui. Si fa riferimento, oltre ad altre circolari, alle disposizioni della segreteria tecnica di coordinamento del Ministero della pubblica istruzione, emanate il 20 settembre 1971, protocollo n. 001/STC, indirizzate ai sovrintendenti scolastici regionali, ai provveditori agli studi, ai capi degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado, ai direttori degli istituti di istruzione artistica, agli ispettori scolastici, ai direttori didattici, agli insegnanti dei vari gradi e tipi di scuola ed agli organismi di collaborazione scuola-famiglia-studenti. In particolare il punto 34 di tali disposizioni, tra l'altro, recita: «... sembra opportuno sottolineare il particolare valore che assumono in tali zone sia l'insegnamento dell'italiano per i gruppi allogliotti, sia l'insegnamento della seconda lingua per il gruppo italiano: il secondo insegnamento linguistico non va considerato semplicemente come un'aggiunta al programma normale, ma come una vera e propria integrazione del piano culturale di base, che consente, oltre agli ovvi vantaggi per la convivenza civile e sociale, un significativo tipo di crescita e di arricchimento culturale... ».

Gli interroganti fanno presente che tali disposizioni vengono applicate rigorosamente nel Trentino-Alto Adige. Rendono altresì noto che fra i genitori residenti nelle zone mistilingui della regione Friuli-Venezia Giulia, i cui figli frequentano le scuole italiane, è diffusa l'esigenza dell'insegnamento della lingua slovena, in quanto ciò contribuirebbe non soltanto a migliorare ulteriormente i già buoni rapporti con i cittadini del gruppo etnico sloveno (circa 100 mila) e con la popolazione della Jugoslavia, ma a facilitare la stessa occupazione, data la richiesta, specialmente nel settore commerciale, della conoscenza della lingua slovena.

Pertanto gli interroganti chiedono — anche in relazione al contenuto ed allo spirito del recente accordo italo-jugoslavo — al Ministro della pubblica istruzione se ritenga opportuno intervenire immediatamente per provvedere all'applicazione delle disposizioni citate. (4-15147)

**DELFINO.** — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se ritenga giusto e opportuno concedere l'autorizzazione per l'istituzione in Abruzzo di una scuola di massofisioterapisti abilitata al rilascio dei regolari diplomi. (4-15148)

**GUGLIELMINO, CERRA E CESARONI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali siano i motivi per i quali le rivendite di tabacchi di Catania e di numerosi comuni della provincia sono spesso sprovviste di tabacchi nazionali ed in particolare delle sigarette MS.

Se ritenga opportuno che l'azienda dei monopoli presti particolare attenzione ai problemi del tempestivo rifornimento delle rivendite di tutti i prodotti nazionali. Ciò si impone in modo assoluto in considerazione della liberalizzazione del commercio all'ingrosso dei tabacchi lavorati se si vuole impedire l'emarginazione dell'azienda di Stato dal mercato nazionale.

Gli interroganti chiedono che si presti particolare attenzione a manovre speculative che potrebbero essere messe in atto dalle industrie straniere anche con la eventuale complicità di distributori dei prodotti all'ingrosso ed al minuto. (4-15149)

**BISIGNANI.** — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se ritenga di dover promuovere una pronta indagine presso il comune di San Salvatore di Fitalia (Messina) in relazione allo stanziamento da parte della Cassa per il mezzogiorno per la costruzione di una rete idrica e fognante nel centro urbano, mentre ad iniziativa del sindaco, e quindi si deve ritenere senza alcuna autorizzazione e con la compiacenza dell'appaltatore e del direttore dei lavori, sarebbe stato modificato il progetto per costruirvi due serbatoi nelle frazioni del comune (serbatoi per altro non utilizzabili per mancanza di acqua);

per conoscere, davanti al legittimo malcontento manifestatosi anche con scioperi della popolazione del comune per questa disinvolta gestione del pubblico denaro, se accertati i fatti quali iniziative amministrative ed eventualmente giudiziarie intenderà adottare. (4-15150)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

SCUTARI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di non funzionalità della pretura di Chiaromonte (Potenza), da molto tempo senza titolare, con la conseguenza di grave paralisi dell'amministrazione della giustizia, specie per il settore civile; per conoscere le misure che si intendano prendere per il tempestivo ripristino del pieno funzionamento della pretura di Chiaromonte, a cui sono interessati i cittadini di numerosi comuni della provincia di Potenza. (4-15151)

SIMONACCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se risponda a verità il fatto che, visto il decreto ministeriale del 10 luglio 1974, n. 7953 - legge 27 febbraio 1963, n. 225, con la quale viene stabilita la ricostruzione di carriera per gli ex appartenenti del disciolto corpo PAI (Polizia Africa Italiana), il competente ufficio avanzamento della divisione FAR ha già provveduto alla regolarizzazione della posizione di oltre 100 sottufficiali di detto corpo, lasciando però in sospeso l'esame dei fascicoli riguardanti altri 60 sottufficiali, più anziani sia di grado sia di età.

Amesso quanto sopra esposto, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti il Ministero intenda adottare per sanare tale situazione che ha creato amarezza e disagio ad un numeroso gruppo di anziani dipendenti dell'amministrazione. (4-15152)

CATALDO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle finanze, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza del grave stato di disagio che ha colpito i commercianti per il fortissimo aumento (anche superiore al cento per cento) dei contributi relativi agli oneri previdenziali, aumento che ha provocato notevole malcontento soprattutto nelle regioni (esempio Basilicata) in cui il tessuto economico è più debole, le difficoltà economiche maggiori e le strutture delle aziende commerciali più fragili anche a causa delle loro piccole dimensioni; per sapere inoltre quali provvedimenti intendano adottare per ridurre l'aumento in limiti sopportabili e comunque dilazionarne immediatamente il pagamento, salvo esaminare la richiesta principale che viene dalla categoria. (4-15153)

CATALDO E SCUTARI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza dei gravi danni provocati dalla pioggia alle coltivazioni agricole del Metaponto, nonché alla rete stradale dei comuni di Policoro, Scanzano, Nova-Siri, Montalbano Jonico, Pisticci, ecc. Case allagate, terreni coltivati a barbabietole, carciofo, frutta allagati, case coloniche inondate, strade dissestate sono il bilancio visibile del naufragio.

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere se e quali provvedimenti sono stati adottati anche a livello regionale per eliminare le cause delle inondazioni che nell'immediato sono da ricercarsi nella mancata manutenzione dei canali di bonifica che sono rimasti infestati dalle erbe mentre i lavoratori venivano licenziati o comunque non venivano assunti, ed a monte si individuano nella mancanza totale di opere di difesa del suolo.

Infine, per sapere se e quali iniziative siano state prese per ripristinare le opere pubbliche danneggiate, e risarcire i cittadini colpiti che sono soprattutto contadini ed assegnatari dell'ente di sviluppo agricolo. (4-15154)

MARCHETTI. — *Al Ministro per la ricerca scientifica.* — Per conoscere - premesso:

a) che nella seduta della Commissione esteri della Camera, il 23 luglio 1975, il Ministro ha confermato la fondata considerazione nella quale la competente Commissione della CEE tiene la candidatura del Centro comune di ricerca dell'Euratom di Ispra (Varese) all'insediamento del progetto JET (*Joint European Torus*) per le ricerche sulla produzione di energia mediante fusione nucleare;

b) che in tutta la stampa italiana e in ripetute edizioni del *Telegiornale* è stata data, nei giorni scorsi, ampia ed articolata diffusione della notizia che la suddetta Commissione aveva scelto definitivamente Ispra come centro da proporre ai governi della Comunità per l'insediamento di una iniziativa comunitaria, così importante dal punto di vista sia politico sia scientifico ed economico;

c) che successivamente alle notizie di stampa hanno smentito, come « pure speculazioni », tale decisione, riferendo che l'incontro di Londra del commissario per

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

l'energia, Henry Simonet, col ministro britannico Anton Wedwoodbenn non significava la rinuncia della candidatura inglese per il centro di Culham, e che secondo il commissario per la ricerca, Guido Brunner, la discussione, forse neppure definitiva, per la scelta avverrà a Bruxelles il 4 dicembre 1975 in occasione del Consiglio dei ministri della ricerca —:

1) l'esatta situazione in ordine ai lavori della Commissione circa la sede proposta per il progetto JET;

2) quali azioni abbia svolto o stia svolgendo il Governo italiano per sostenere una candidatura che ha i migliori requisiti — come è stato accertato dagli esperti del comitato di studio che ha visitato tutti i centri proposti per l'assegnazione — che ha cioè disponibilità di ricercatori e di strumenti, di impianti, terreni ed energia elettrica, che dà garanzie di esperienza e di sicurezza, per la ricerca prevista dal progetto JET. (4-15155)

MAGLIANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere, in ordine alla lettera aperta indirizzata dal procuratore capo di Milano, dottor Giuseppe Micale, al Guardasigilli, pubblicata da *Il nuovo Giornale* del 5 novembre 1975, ed in riferimento altresì allo « svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni sulla situazione della procura della Repubblica di Milano » (in *Atti parlamentari*, seduta del 21 ottobre 1975, pagine 5 e seguenti), per quali motivi nella sua replica il Ministro ha ommesso alcuni importanti elementi informativi sulla grave e complessa questione che pur erano a conoscenza del Ministro stesso e cioè:

che il Consiglio superiore della magistratura ha respinto la richiesta di esodo coatto dalla procura di Milano del dottor Micale con ben 15 voti favorevoli;

che ben 130 magistrati milanesi hanno preso posizione contro i 20 sostituti procuratori i quali, adducendo motivi pretestuosi avevano, nel dicembre del 1974, fatto richiesta di trasferimento dello stesso dottor Micale;

che con dichiarazioni successive a quella citata del dicembre 1974 taluni sottoscrittori della richiesta di trasferimento precisarono per iscritto di aver aderito alla protesta solo in quanto essa faceva richiamo anche a censure agli organi centrali restii

a concedere i mezzi per affrontare e superare una situazione oggettivamente critica della procura della Repubblica di Milano e questo indipendentemente dalle presunte insufficienze personali del dottor Micale;

che, pur richiamando il Ministro Guardasigilli la proposta di procedimento disciplinare avanzata dal dottor Micale nei confronti di due sostituti, non è stata dallo stesso data lettura degli elementi posti a base della proposta e i motivi della archiviazione;

che il dottor Micale aveva presentato agli ispettori ministeriali alcune relazioni con allegati documenti sulla situazione della procura di Milano, relazioni fondamentali per mettere in condizioni il Parlamento di conoscere e di valutare con migliore cognizione di causa.

Per conoscere, inoltre, in base a quali considerazioni, anche di natura etica, si rimprovera al dottor Micale, in ordine alla questione del deposito delle requisitorie entro 30 giorni, di chiedere a tutti i sostituti dipendenti il rispetto della legge 12 maggio 1975, di aver svolto tenace azione per stimolare, anche con circolari, lo zelo dei propri collaboratori;

per sapere, poi, data la strumentalizzazione che di questo caso viene fatta da parte di magistrati estremamente politicizzati, se ritenga opportuno, dando risposta alla presente interrogazione, di portare a conoscenza della Camera il testo della relazione inviata dal dottor Micale al Consiglio superiore della magistratura, con la quale il magistrato lombardo dichiara di essere pronto a deporre volontariamente la sua toga qualora, però, lo stesso Consiglio superiore della magistratura lo ritenga utile allo Stato e all'amministrazione giudiziaria;

per sapere, infine, se ritenga di poter esprimere un pubblico apprezzamento al dottor Micale per quanto egli ha fatto allo scopo di recuperare almeno una parte delle 30.000 ore lavorative perdute dal personale non giudiziario della procura per arrivi in ritardo, allontanamenti anticipati, soste quotidiane al bar, e se ritenga ancora valido di considerazione la massima di quell'insigne giurista che fu Calamandrei — uomo della Resistenza, democratico al di sopra di ogni sospetto — il quale era solito affermare che « quando la politica, entra negli uffici dei magistrati, ne esce la giustizia ». (4-15156)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

RUSSO FERDINANDO E REALE GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza che, in seguito al collocamento in pensione, con il 1° ottobre 1975, di circa 30 ispettori in parecchie province della Sicilia e di altre regioni, il collegio degli ispettori della scuola primaria è pressoché inesistente, data la presenza, in alcuni casi, di un solo ispettore. Ciò determina gravi difficoltà organizzative ed ispettive che si riflettono nei diversi momenti della scuola.

Considerato che con il 1° ottobre 1976, parecchie delle province che in atto hanno un solo ispettore, ne rimarranno del tutto prive, per il collocamento a riposo dello stesso (è il caso di Agrigento, Gellianissetta, Siracusa, Isernia, eccetera);

tenuto presente che in province assai vaste per popolazione scolastica, come Palermo, in atto, sono rimasti 5 ispettori e con il 1° ottobre 1976 ne rimarranno 4 e successivamente 3, contro un organico precedente di 8 unità;

visto che, sin da ora, il collegio degli ispettori di Palermo, incontra difficoltà a realizzare un progetto di lavoro per il 1975-76 per la necessità di almeno altri 4 ispettori, per dare corpo a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417,

gli interroganti chiedono di conoscere se ritenga disporre, per sopperire alla grave situazione che si sta verificando in parecchie province, l'utilizzo degli idonei del concorso per esami e titoli a posti di ispettore scolastico e ciò in virtù dell'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 il quale, contrariamente a quanto precisato, nell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419, non ha definito, per gli ispettori della scuola elementare, il riassorbimento del soprannumero e pertanto tale soprannumero può mantenersi nello stato attuale immettendo gli idonei della relativa graduatoria per le vacanze che si sono determinate e che si determineranno.

Infine, gli interroganti, per normalizzare la situazione chiedono di conoscere se il Ministro, in sede di revisione di organico della scuola materna ed elementare, che prevede l'aumento delle 400 direzioni didattiche, ritenga di ampliare l'organico degli ispettori e di assorbire, ad esaurimento, gli idonei del concorso ispettivo (poco più di un centinaio) per evitare, tra l'altro,

che, via via, durante gli anni 1975, 1976, 1977, un sempre crescente numero di province resti interamente sguarnito di ispettori, il che, sarebbe veramente un'assurdità. (4-15157)

GIACCI, BONIFAZI, TANI E FAENZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga opportuno decidere il trasferimento della stazione meteorologica che ha lo scopo di servire l'aeroporto di Ampugnano (Siena) dal convento dei frati cappuccini di Poggio al Vento alla sede stessa o in prossimità della pista aeroportuale.

Gli interroganti fanno presente che la stazione meteorologica del convento di Poggio al Vento, istituita con fondi governativi (attrezzature e stipendi), fu affidata nel 1965 ai frati cappuccini con un contratto decennale che scade quest'anno. Indipendentemente dalla buona volontà e dalla perizia degli attuali « osservatori » sta di fatto che Poggio al Vento dista oltre 10 chilometri da Ampugnano e, a differenza dell'aeroporto, si trova in collina. Le condizioni di visibilità, pertanto, sono spesso completamente falsate e, frequentemente, quando c'è chiaro in collina si registrano banchi di nebbia nella pianura dell'aeroporto, il che viene a creare seri inconvenienti come quello di piloti che all'ultimo momento, dopo il via libero, non hanno potuto atterrare e sono stati dirottati su Grosseto dove sono arrivati « a fil di benzina ».

L'aeroporto di Ampugnano è attualmente utilizzato, per lo più, dall'Aeroclub a scopo sportivo; dispone di una buona pista in cemento che durante l'ultima guerra serviva agli aerosiluranti e può svolgere oggi una utile funzione non soltanto per scopi sportivi ma anche didattici (esempio: scuola interregionale di pilotaggio), turistici e di pista di emergenza in caso di inconvenienti in altri aeroporti vicini.

Si chiede pertanto di sapere quali provvedimenti si intendano adottare in vista della scadenza del contratto decennale e quali altre misure si ritenga opportuno adottare, tenendo ferme le dimensioni e le funzioni dell'aeroporto di Ampugnano, che non devono contraddire la visione generale e nazionale della pianificazione aeroportuale, per rendere sicura l'agibilità della pista.

Gli interroganti, infine, chiedono di sapere che fine abbiano fatto i lavori improvvisamente iniziati nel 1974, con la spesa di

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

svariati milioni, per la costruzione di una nuova stazione radiometeorologica. Tali lavori, infatti, come improvvisamente erano iniziati, sono stati improvvisamente sospesi. (4-15158)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se sia esatto che, dopo le necessarie indagini, il procuratore della Repubblica ha trasmesso al giudice istruttore Corrieri per il formale procedimento, gli atti relativi alla vicenda della costruzione, in Firenze, dell'inceneritore, vicenda che ha visto protagonisti uomini politici di primo piano del PCI, del PSI e della DC;

per sapere se sia esatto, e in caso positivo conoscerne i motivi, che il procedimento, relativo all'inceneritore di cui sopra, è stato unificato con quello riguardante la lottizzazione Nucci (n. 10) in località le Galvane di Firenze. (4-15159)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere che cosa osti alla definizione completa della liquidazione del trattamento di quiescenza pertocante al signor Bergonzini Silvio nato a Modena il 17 gennaio 1911 colà residente, già dipendente di quell'ente ospedaliero, avente diritto, tra l'altro, all'attribuzione dell'anzianità maggiorata e ai benefici tutti di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336.

Egli, infatti, sia per condizioni obiettive, come per condizioni soggettive ha titolo per il riconoscimento pieno dei benefici combattentistici della citata legge, ma pur essendo stato collocato a riposo sin dal 17 gennaio 1971, ad oggi la sua posizione pensionistica e di liquidazione dell'indennità di anzianità non è ancora stata definita. (4-15160)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere che cosa osti al pronto esame della domanda proposta sin dal 2 maggio 1975 da Scarani Alina residente in località Pollo di Seminò (Ziano Piacentino), la quale con riferimento alla nota del Ministero del tesoro, direzione generale per le pensioni di guerra, ispettorato generale affari generali, divisione 2<sup>a</sup>, ufficio ricorsi ge-

rarchici (protocollo n. 20444/RI-GE del 14 ottobre 1974 con richiamo del ricorso avverso la decisione del direttore generale n. 2536618-Z con n. 5550/G di posizione del 23 ottobre 1974) richiedeva il riesame della pratica in virtù delle sentenze 36 e 37 del 25 febbraio 1975 della Corte costituzionale, che riconosceva anche alla predetta Scarani Alina il pieno diritto alla domanda già formulata e, come sopra, respinta.

Per sapere infine sino a quando dovranno penare le vittime della guerra per avere il riconoscimento dei loro diritti posto che ormai è trascorso oltre un trentennio dalla fine delle ostilità.

Per sapere quali provvedimenti e iniziative straordinari come il caso richiede, intenda prendere in merito il Governo per far cessare penose e veramente scandalose situazioni da così incredibili ritardi. (4-15161)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, della difesa e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere che cosa osti al pronto riconoscimento a favore di Chiapponi Archimede residente a Piacenza, via Guerra 18, il quale sin dal 31 gennaio 1973 ha presentato alla competente direzione generale dell'istituto di previdenza domanda per il « riscatto » del servizio militare. Da allora non ha avuto alcun riscontro né risposta. La cosa è particolarmente grave poiché tale silenzio impedisce la completa ricostruzione della carriera ai fini pensionistici del prenominato. (4-15162)

DAL MASO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga opportuno, in fase di una certa, necessaria ed urgente revisione delle competenze territoriali, fissate con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 644, in ordine alla ristrutturazione degli uffici finanziari, ripristinare un ufficio nell'area del basso vicentino.

Tale area era, fino a poco fa, servita da ben tre uffici distrettuali, e cioè quello di Noventa Vicentina, di Lonigo e di Barbarano Vicentino, ora tutti soppressi.

La zona per la vastità, per l'elevato numero di abitanti e soprattutto per la dislocazione di molti comuni lontani da quello di Vicenza, attuale sede dell'unico uf-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

ficio territorialmente competente, anche oltre 30 chilometri, merita di vedere messi in funzione, almeno fino al 31 dicembre 1976, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto presidenziale 28 ottobre 1972, n. 644, gli uffici soppressi, valutando contemporaneamente l'opportunità di tenerne uno definitivamente operante e da ubicarsi nel luogo più baricentrico e più comodo per l'intera area nel basso vicentino. (4-15163)

DAL MASO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quale provvedimento intenda adottare per ovviare al gravissimo inconveniente, che colpirebbe l'intera provincia di Vicenza, se si accettasse il piano di intervento di natura idraulica così come è stato trasmesso ai competenti uffici ministeriali del magistrato alle acque di Venezia.

In tale piano, infatti, è esclusa in maniera completa ogni opera che riguardi il territorio della provincia di Vicenza.

Pare che la causa di tale esclusione sia, da parte del capo dell'ufficio regionale, giustificata dal fatto che gli uffici del genio civile di Vicenza non avrebbero trasmesso all'ufficio di Venezia alcun elenco di opere.

Tale affermazione è del tutto gratuita in quanto l'ufficio del genio civile di Vicenza, in data 25 agosto 1975, aveva provveduto a far pervenire, a mezzo corriere, al magistrato alle acque di Venezia un elenco del fabbisogno per gli interventi più urgenti, che prevedeva opere idrauliche per un importo complessivo di lire 8.560.000.000.

Trattasi di interventi di natura idraulica di particolare importanza da eseguirsi in zone che riguardano i bacini imbriferi del Brenta, Bacchiglione, Astico, Tesina, Leogra, Agno, Gua' e Chiampo, cioè di una zona che fascia tutto l'alto vicentino e che, se non adeguatamente corretta, potrà, come nel passato, creare seri motivi di turbativa a tutto l'assetto territoriale del medio e del basso Veneto.

L'intervento chiarificatore del Ministro interessato teso all'inclusione nel riparto dei fondi, previsti dai decreti per il rilancio economico, anche delle opere da eseguirsi nella provincia di Vicenza, non solo equivale ad azione di giustizia, ma serve anche ad accertare, ancora una volta, la gravissima disfunzione che regna presso gli uffici del magistrato alle acque di Venezia. (4-15164)

TASSI. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* — Per conoscere come mai la rete idrica del comune di Borgonovo Val Tidone sia così difettosa da recare tanti e tali guai come quelli lamentati dalla popolazione di quel comune, sì da impedire l'uso per l'alimentazione dell'acqua cosiddetta potabile, in diversi periodi dell'anno.

Per sapere quali controlli siano stati fatti per l'adempimento da parte dell'autorità comunale delle norme previste dal locale piano regolatore, e quali controlli vengano effettuati sulle costruzioni dei privati che abusino delle licenze edilizie.

Per sapere come mai, in casi di precedenti situazioni denunciate anche con interrogazioni parlamentari, per i controlli edilizi del caso non siano stati inviati sul posto oltre a ufficiali delle forze dell'ordine anche tecnici del Ministero dei lavori pubblici unici in grado di effettuare le misurazioni dovute per le aree costruite e i volumi occupati.

Per sapere se specie le ultime assunzioni di personale dall'autunno 1972, siano state effettuate a mezzo di concorso come impongono la Carta costituzionale e l'ordinamento del pubblico impiego. (4-15165)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere come mai il ragioniere Setti Gian Carlo nato a Modena il 4 maggio 1929 e colà residente, dipendente dell'università degli studi di Modena con funzioni di « economo cassiere » da oltre dieci anni, sia ancor oggi inquadrato nei ruoli aggiunti della carriera esecutiva mentre egli, ai sensi dell'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, ha diritto, dalla data della legge predetta, all'inquadramento nella carriera del personale di concetto o assimilabile.

Di fatto egli ha avuto in questi ultimi tre lustri quali collaboratori, e sotto la sua direzione, numerosi colleghi impiegati che avevano tale inquadramento, il che è, quanto meno, singolare.

Per sapere quali provvedimenti urgenti si intendano prendere per dare pronta giustizia a quel benemerito funzionario della amministrazione di quell'ateneo. (4-15166)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici, del lavoro e previdenza sociale, del-*

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

*l'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere a che punto sia la costruzione della ormai nota casa di riposo dell'ONPI in comune di Bardi (Parma).

Per sapere come mai quell'importante opera, veda l'*iter* della sua pratica procedere solo in occasione di interventi parlamentari — quali interrogazioni come la presente e altre in argomento presentate dall'interrogante — per poi rallentarsi e stagnare senza alcuna ragione.

Per sapere, inoltre, cosa intendano fare i Ministri interessati per quella ridente borgata nell'alto Appennino parmense al fine di migliorare le strade di accesso e conseguentemente la viabilità e, in particolare, per la sistemazione del breve tratto della strada statale n. 359 dal capoluogo di Bardi alla località Casa Conti specie per quanto riguarda le pericolosissime curva e controcurva sul rio Belvedere in località casa Villani.

Entrambe le cose qui esposte sono importantissime per la benemerita popolazione di Bardi, che ha sempre all'unanimità richiesto e sollecitato la loro pronta realizzazione, ma che da lustri attende invano certi segni in merito da parte delle autorità competenti. (4-15167)

TASSI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere che cosa intendano fare perché sia data pronta esecuzione, con immediata assegnazione delle somme dovute, al provvedimento del comitato di assistenza e beneficenza di Belluno, del 22 agosto 1975 protocollo 2996 a favore di Boselli Maria, nata a Belluno il 1° giugno 1911 e residente a Piacenza via Taverna, 273 inabile al lavoro al 75 per cento.

La decorrenza del provvedimento è a partire dal 1° febbraio 1974 e l'avente diritto ha assoluta necessità e urgenza di poterne materialmente fruire.

Per sapere come possa accadere che tanto ritardo si abbia in situazioni di per sé così urgenti. (4-15168)

TASSI. — *Ai Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere che cosa osti al riconoscimento a favore di Ledda Salvatore fu Giuseppe, nato a Riola Sardo (Cagliari) il 13 aprile 1917 e residente a Piacenza, via Pubblico Passeggio 109, collocato in pensione per li-

miti di età in data 13 aprile 1973 e richiamato in servizio nello stesso suo reparto gruppo guardie di pubblica sicurezza di Piacenza in data 1° maggio 1973 per essere collocato definitivamente in pensione due anni dopo, cioè il 2 maggio 1975, dell'assegno perequativo nella misura di lire 748.950 annuo, come da legge 27 ottobre 1973, n. 628, con decorrenza 1° gennaio 1973, della riliquidazione della pensione ordinaria per il servizio prestato come richiamato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1972, n. 90 e, infine, del trattamento pensionistico relativo e conseguente alle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica.

Inoltre per sapere come mai allo stesso che è in possesso di certificato di iscrizione di pensione n. 3596002 con decorrenza dal 12 aprile 1973, non siano stati attribuiti i benefici per le campagne di guerra da lui fatte, in relazione all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non gli sia stato corrisposto l'assegno perequativo nella liquidazione della prima indennità di buonuscita per tutta la durata della carriera (40 anni, 9 mesi e 2 giorni) e ancor oggi a tanta distanza di tempo non possa contare su un trattamento certo, giusto e definito. (4-15169)

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere le ragioni per cui ad oggi non si è provveduto a corrispondere ai presidi delle scuole medie le indennità loro spettanti per lavoro straordinario relativo all'anno scolastico 1974-1975.

Per sapere se ritenga di dovere disporre che venga effettuato con sollecitudine il pagamento delle somme dovute dal momento che tali prestazioni straordinarie sono previste da precise norme dei vigenti decreti delegati. (4-15170)

ALOI E TASSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza che nel liceo scientifico « E. Enriquez », sito ad Ostia in via Paolini n. 188, una classe e precisamente la V-D, sia stata trasformata in una sezione di gruppi extraparlamentari di sinistra con la affissione su tutte le pareti, ed intorno al ritratto del Presidente della Repubblica, di manifesti raffiguranti Mao-Tse-Tung, Che Guevara ed altri di propaganda firmati

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

« Lotta continua », « Potere operaio », ecc., e quali provvedimenti intenda prendere nei confronti del preside e degli altri eventuali responsabili. (4-15171)

RENDE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza che, anche per effetto del recente trasferimento a Matera del pretore di Rossano Calabro, presso questo tribunale mancano dei titolari e dei funzionari in organico, per cui sussistono gravi ritardi nell'espletamento della giustizia;

per sapere quali provvedimenti intenda adottare per sanare le deficienze lamentate. (4-15172)

NICCOLAI GIUSEPPE, CARADONNA, RAUTI E SACCUCCI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga opportuno trattenere in servizio, eccezionalmente, e per meriti combattentistici, il generale Apollonio Renzo, comandante militare territoriale della regione tosco-emiliana, per il quale scadono in questi giorni i limiti legali per il trattenimento nell'alto ufficio. (4-15173)

BIANCHI FORTUNATO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere quando intenda bandire gli esami di idoneità del personale sanitario previsti dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, modificato dall'articolo 3 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

L'interrogante è dell'avviso che debbasi procedere con ogni urgenza al fine di ovviare al disagio in cui si trova un largo numero di medici che aspirano alla carriera ospedaliera e che, pur in possesso dei requisiti necessari prescritti dalla legge, non possono acquisire l'idoneità soltanto per una carenza ministeriale che si prolunga da oltre tre anni. (4-15174)

IPERICO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se risponda a verità quanto pubblicato sulla stampa locale vigevanese (*L'Informatore Vigevanese* del 6 novembre 1975) in merito a notizie circolanti negli ambienti finanziari e relative ad operazioni speculative in borsa. Secondo tali notizie una banca locale, la Cassa di risparmio vigevanese, si sarebbe prestata a sostenere, per una somma di un miliardo e duecento milioni di lire, situazioni di pura specula-

zione finanziaria legate al crollo delle azioni Brioschi - crollo che non pare estraneo alle vicende del gruppo Sindona - mentre si trova estrema difficoltà a reperire, sul mercato bancario, denaro per il sostegno delle attività economiche della piccola e media industria.

Si chiede inoltre conferma della notizia relativa alla presunta ispezione di controllo da parte della Banca d'Italia presso la banca citata e presso la filiale vigevanese della Banca commerciale italiana; se tale ispezione sia da collegarsi ai fatti sopra esposti e le eventuali conclusioni tratte. (4-15175)

TRIPODI GIROLAMO E CATANZARITI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere - premesso che le trascorse amministrazioni comunali di Agnana (Reggio Calabria) hanno portato il comune al totale fallimento finanziario per cui la nuova amministrazione si trova nella assoluta impossibilità di assicurare gli ordinari servizi - quali provvedimenti straordinari intendano adottare per poter consentire al comune di garantire gli stipendi al personale ed i servizi necessari alla popolazione. Tali interventi straordinari si rendono indispensabili in considerazione del fatto che i mutui a pareggio bilancio vengono completamente trattenuti dalla direzione del tesoro per ammortamenti ed oneri sociali e dall'istituto di credito che ha anticipato delle somme determinando la totale paralisi, già presente da tempo, di ogni attività dell'amministrazione comunale. (4-15176)

TRIPODI GIROLAMO E CATANZARITI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le ragioni che hanno indotto la soppressione del servizio SIAE di Taurianova (Reggio Calabria) dopo che precedentemente era stato preso analogo provvedimento di soppressione dell'ufficio di Polistena. Tali provvedimenti hanno provocato notevoli disagi per i cittadini di molti comuni i quali sono costretti a rivolgersi a Gioia Tauro che è molto distante dal proprio centro abitato.

Proprio in rapporto ai disagi degli utenti gli interroganti chiedono di conoscere se non ritenga opportuno, alla luce della nuova realtà, predisporre il ripristino del servizio nei due centri dove è stato soppresso. (4-15177)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

PERRONE E FONTANA. — *Ai Ministri del tesoro, dell'industria, commercio e artigianato, del commercio con l'estero e delle finanze.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia che è stata costituita di recente una fiduciaria italo-canadese; nel caso, quali siano i rapporti di detta fiduciaria con le Casse rurali e la Confederazione generale delle cooperative; se sia vero che si avvale della collaborazione del dottor Caprotti, noto come braccio destro di Sindona; in caso affermativo, si chiede di conoscere se e in che modo il Governo italiano abbia valutato quali siano i reali collegamenti italo-americani con ambienti che tendono ad operazioni politicamente eversive e ai crescenti fenomeni di esportazione di capitali e se ritenga comunque di meglio approfondire ad evitare che tale iniziativa venga accreditata come ufficializzata dal Governo italiano. (4-15178)

GIRARDIN, FONTANA, PERRONE, SANTUZ, SANZA E ZANINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza delle gravi tensioni esistenti nel movimento cooperativistico italiano per l'integralismo esercitato dalle tre centrali (Confederazione cooperative italiane, Lega nazionale delle cooperative e mutue, Associazione generale cooperative italiane) rappresentative della minoranza delle cooperative (per loro stessa ammissione), le quali tentano di compromettere le garanzie costituzionali di libertà associativa e di sviluppo del movimento cooperativo cercando di impedire ogni nuova iniziativa e di monopolizzare in forma corporativa ogni incentivo statale e regionale del settore.

Si chiede in proposito di conoscere quali iniziative abbia assunto o intenda assumere il Ministro per la difesa della libertà associativa e dello sviluppo del movimento cooperativo secondo lo spirito e la lettera dell'articolo 45 della Costituzione.

Ciò sembra tanto più urgente dopo la pretestuosa argomentazione usata dalle tre centrali contro il provvedimento con cui il Ministro ha riconosciuto l'UNCI - Unione nazionale delle cooperative italiane - rea di aver determinato un'azione promozionale e di formazione del movimento cooperativo secondo quanto previsto dalla legge.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere se il Ministro ritenga di voler op-

portunamente precisare di fronte all'opinione pubblica il senso delle sue responsabili decisioni e se intenda cogliere l'occasione per avvalersi delle facoltà che la legge gli consente per procedere ad un riesame sulle condizioni di efficienza e consistenza dei precedenti riconoscimenti. (4-15179)

SKERK, LIZZERO E MENICHINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza che gli sloveni della Slavia Veneta (Beneška Slovenija), specie quelli delle Valli del Natisone (Nadiške doline), a differenza dei loro connazionali delle province di Trieste e Gorizia, non riescono a vedere le trasmissioni in lingua slovena della TV di Lubiana;

2) se sia in programma, nel prossimo futuro, l'installazione dei necessari ripetitori per ritrasmettere tali programmi televisivi in lingua slovena;

3) se ritenga che tale provvedimento, oltretutto essere urgente ed indispensabile, sia conforme con il contenuto e lo spirito dell'accordo italo-jugoslavo testé firmato dai rispettivi Ministri degli esteri.

Gli interroganti fanno presente che simili provvedimenti (installazione di ricetrasmittitori in lingua tedesca e quella francese) sono stati già attuati rispettivamente a favore della minoranza nazionale del Trentino-Alto Adige e recentemente (21 ottobre 1975) anche per la minoranza della Valle d'Aosta.

Gli interroganti sono dell'avviso che non possano sussistere dei motivi validi per non soddisfare le giustificate richieste della popolazione slovena della provincia di Udine. (4-15180)

MERLI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere i criteri in base ai quali, dando attuazione alla legge che riordina i servizi marittimi e postali per le isole minori, si è provveduto da parte della FINMARE alla costituzione dei consigli di amministrazione delle nuove società regionali;

per sapere se tali criteri sono stati seguiti per tutte le nuove società o si siano fatte eccezioni;

per rilevare come la identificazione della figura di presidente delle varie nuo-

ve società col presidente della Tirrenia (che diviene praticamente una finanziaria di una finanziaria) tolga autonomia operativa alle singole società e, di fatto, annulli il concetto ispiratore della legge. (4-15181)

BOLOGNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza del servizio che la televisione ha messo in onda la sera del 7 novembre 1975 nella rubrica *Stasera G 7* e se ha richiamato la nostra televisione al dovere di obiettività e di verità d'informazione e di correttezza e di dignità che tale servizio ha messo sotto i piedi in maniera inaudita e disgustosa.

Infatti, in quell'occasione, volendo far conoscere al pubblico italiano l'opinione degli italiani dell'Istria nord occidentale sui recenti accordi italo-jugoslavi, con cui l'Italia compiva la « dolorosa rinuncia » (sono parole del Presidente del Consiglio e del Ministro degli esteri pronunciate dinanzi al Parlamento) alla zona *B* a favore della Jugoslavia, la televisione italiana affidava alla radiotelevisione di Capodistria, perciò

jugoslava, il detto servizio che, pertanto, veniva svolto dall'angolo visuale e secondo gli interessi della Jugoslavia. Per di più la televisione italiana non faceva parola di questo fatto e dava implicitamente ad intendere al pubblico italiano che si trattasse di un proprio servizio.

Già in ciò l'interrogante ravvisa un atto di inqualificabile servilismo verso la Jugoslavia che era, ed è, la controparte interessata, la sola che abbia veramente profittato di detti accordi.

Inoltre l'interrogante denuncia al Ministro l'intollerabile alterazione della verità di detto servizio quando qualifica di neofascisti tutti indiscriminatamente gli oppositori degli accordi italo-jugoslavi, tra i quali vi è l'interrogante che certamente non è mai stato né è neofascista; denuncia ancora la non veritiera presentazione della situazione degli italiani rimasti in Istria, ed infine taluni specifici grossolani errori come, ad esempio, quello di parlare di opzione che gli italiani della zona *B* avrebbero dovuto esercitare nel 1947, mentre l'eserciteranno semmai solo a seguito dei recenti accordi.

(4-15182)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del tesoro al fine di conoscere se intendano dare disposizioni perché il principio fissato dal Consiglio di Stato (decisione VI Sezione n. 437 del 16 ottobre 1975) nei confronti dei dipendenti dell'ENPAS, principio secondo il quale per la determinazione dell'indennità di buona uscita deve essere calcolata anche la tredicesima mensilità, sia applicato, data l'identità di situazione, a tutti i dipendenti statali.

(3-03991)

« BOZZI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della sanità, per sapere se abbia allo studio un programma di vaccinazione antimorbillosa, già praticata obbligatoriamente in molti paesi esteri, tenuto conto dell'alto grado di pericolosità che la malattia in questione ha rivelato soprattutto nei bambini di più giovane età oggi maggiormente esposti al contagio a causa della diffusa abitudine di lasciare i piccoli negli asili nido da parte dei genitori che, per impegni di lavoro, non possono altrimenti custodirli.

(3-03992)

« COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della marina mercantile per sapere se sia allo studio — in previsione della prossima stagione balneare — un piano organico di pulizia delle nostre spiagge troppo spesso invase da rifiuti come vetri, barattoli e simili, estremamente pericolosi per l'incolumità dei bagnanti.

« L'interrogante desidera, in particolare, sapere se l'amministrazione abbia in programma di fissare pesanti sanzioni per i trasgressori.

(3-03993)

« COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno, della difesa, di grazia e giustizia e delle finanze, per sapere quale sia la valutazione del Governo e dei Ministri interessati in merito al ripetersi e sus-

seguirsi sempre più grave e serrato di atti di violenza e "rivoluzionari", certamente eversivi e sovversivi, posti in essere dai comunisti e, in genere, da elementi di sinistra, siano essi Brigate Rosse, NAP, FRAP o gruppi che agiscono sotto altre denominazioni.

« Per sapere a qual punto siano le indagini in merito, e quali collegamenti siano stati ricercati e trovati tra codesti gruppi.

« Per sapere quale sia il valore dei beni mobili e immobili sino ad oggi accertati come a suo tempo acquistati da elementi dei gruppi eversivi suindicati; per sapere, altresì, quale sia il costo stimato di organizzazioni clandestine come quelle suindicate.

« Per sapere, infine, cosa intendano fare per debellare codesti gruppi eversivi e smascherare finalmente complicità e protezioni che sino ad ora hanno favorito l'azione sovversiva di quelle bande criminali.

« Per sapere infine se non sia caso di rendere pubblici i dati richiesti, dandone adeguata pubblicità anche televisiva al fine di farli conoscere all'intero popolo italiano, tanto frastornato in merito dall'attività fuorviante, disinformante e chiaramente protettiva nei confronti di quelle bande criminali assunta quasi sempre dalla RAI-TV.

(3-03994)

« TASSI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se risponde a verità la notizia giornalistica secondo la quale neppure una lira degli oltre 4 mila miliardi che furono stanziati con i due decreti-legge cosiddetti anticrisi convertiti in legge dal Parlamento, è stata a tre mesi di distanza effettivamente erogata.

« Secondo tale notizia i fondi che dovevano servire per sviluppare l'edilizia, le esportazioni, l'agricoltura, i trasporti, ecc., non sono neppure a disposizione del Tesoro in quanto le relative operazioni finanziarie di reperimento non si sono ancora definite.

« Se la notizia risponde a verità, l'interrogante chiede di conoscere quale credibilità possa avere il cosiddetto « piano a medio termine » per lo sviluppo dell'economia proposto da un Governo che non riesce nemmeno a iniziare — a distanza di ben tre mesi — la realizzazione di un pacchetto di interventi il cui valore economico era stato messo in diretta relazione alla tempestività di attuazione.

(3-03995)

« DELFINO ».

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del bilancio e programmazione economica, delle partecipazioni statali, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se sia loro nota la gravissima situazione in cui sono venute a trovarsi le aziende produttrici di cuscinetti a sfere, tra le quali la Fag-Finmeccanica, a larga partecipazione statale, per la caduta verticale della domanda di un certo tipo di cuscinetto destinato al mercato degli elettrodomestici, con la conseguenza che i dipendenti di stabilimenti del settore operanti a Bari, Cassino, Massa, Casoria e S. Anastasia sono stati sospesi dal lavoro per periodi vari.

« Per sapere se risponda al vero che la ragione della caduta della domanda sarebbe da ricercare nella importazione di cuscinetti a sfere giapponesi, in contrasto con precise e antitetiche disposizioni vigenti; che tale importazione sarebbe avvenuta ed avverrebbe attraverso società giapponesi ma aventi sede, e dunque depositi, in Australia ed altrove.

« Per sapere se risponda al vero che tra le aziende italiane importatrici che si sarebbero prestate e servite dell'operazione in questione è la Cuscinetti Volventi di Milano, una affiliata della Fag-Italia, posseduta per il 49 per cento dalla Finmeccanica che ha sospeso anch'essa, per 25 giorni, i propri operai addetti allo stabilimento di Casoria e S. Anastasia (1700 persone).

« Per sapere, infine, se credano inconcepibile che una azienda, la Fag-Finmeccanica, per il 49 per cento a capitale pubblico, debba essere implicata, seppure attraverso una propria affiliata, in una operazione di questo genere, tesa a realizzare illecite importazioni che hanno avuto come prima conseguenza la chiusura, seppure temporanea, di propri stabilimenti operanti nel medesimo settore, più precisamente quelli di Casoria e S. Anastasia, nonché la chiusura degli stabilimenti della Riv-Skf di Bari, Cassino e Massa, i cui dipendenti sono stati anch'essi sospesi per 20 giorni.

« Per conoscere, concludendo, quali misure i Ministri intendano adottare per riportare ordine nel settore e restituirlo alla normalità produttiva.

(3-03996)

« TOCCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se gli sia noto che l'istituto tecnico di

Desulo (Nuoro) è dall'11 novembre 1975 occupato dai 105 studenti che rivendicano la istituzione del quarto e quinto corso e quindi la possibilità di conseguire la completa qualificazione e la eventuale prosecuzione negli studi universitari.

« Per sapere se sia nota al Ministro la notevole importanza che l'istituto in questione riveste per Desulo che ha riposto nell'istituto grande importanza, legandolo alla ipotesi di sviluppo turistico della zona ed alla creazione di una adeguata e dinamica scuola alberghiera.

« Per sapere ancora se sia noto al Ministro che l'ostacolo che si frappone alla istituzione dei corsi in questione è un decreto ministeriale che fa perno sul numero insufficiente degli alunni.

« Per sapere, infine, se ritenga il Ministro di rivedere l'applicazione del decreto in argomento e non voglia di conseguenza consentire e predisporre l'istituzione dei corsi richiesti tenendo conto non solo di una esigenza che è fatta propria dall'intera popolazione di Desulo, ma altresì tenendo conto della zona del tutto particolare nella quale il problema si colloca e che domanda un altrettanto e più comprensivo trattamento.

(3-03997)

« TOCCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se gli sia noto che presso l'istituto professionale statale per l'agricoltura " F. Sisini " di Sassari esiste un convitto non funzionante per mancanza di istitutori.

« Che tale mancanza ha finora impedito anche l'entrata in funzione dell'istituto i cui alunni, oltre un centinaio, vengono dunque privati di un servizio di così delicata importanza quale è quello della scuola.

« Per sapere se creda di dover tempestivamente intervenire per rimuovere gli eventuali ostacoli che hanno generato il problema in questione e disporre la più sollecita entrata in funzione dell'istituto e del convitto.

(3-03998)

« TOCCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se gli sia noto il gravissimo stato di disagio in cui si trova l'alta e bassa Gallura (Sas-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

sari) per la parziale chiusura in più parti dell'importantissima arteria che da Olbia conduce a Sassari, la strada statale n. 127. La strada in questione è stata infatti chiusa al traffico pesante nel tratto Calangianus-Telti, da dove si avrebbe lo sbocco ad Olbia, nel tratto che va dal bivio di Luras a Tempio.

« Per sapere ancora se gli sia noto che il problema è stato dibattuto di recente in una assemblea pubblica a Calangianus, Sassari, il che dà la misura che il problema ha assunto; che in quella ed in altre occasioni è emerso il generale malcontento che nella zona si è sviluppato sulla questione per le gravissime conseguenze che ne derivano al traffico ordinario e forse, più ancora, all'attività industriale per le notevoli difficoltà che il settore incontra ad avviare i prodotti industriali ai porti di Olbia e Porto Torres, oltreché per il maggiore aggravio finanziario che da ciò deriva.

« Per sapere, infine, se il Ministro creda opportuno di impartire le opportune disposizioni all'ANAS onde adotti le misure necessarie per riportare al più presto alla normalità il traffico nelle strade più sopra ricordate.

(3-03999)

« Tocco ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei trasporti per sapere quali iniziative intenda adottare per sanare sollecitamente i denunciati inconvenienti tecnici che impedirebbero l'agibilità notturna dell'aeroporto di Fertilia (Alghero), secondo quanto ha dichiarato l'Associazione nazionale piloti.

« Per sapere quali siano gli effettivi impedimenti che hanno consentito ai piloti l'adozione della gravissima misura che, qualora dovesse persistere, sarebbe causa di notevoli danni al grande numero di passeggeri interessati all'aeroporto di Alghero.

« Per sapere, infine, come si concilino con la situazione in argomento le reiterate assicurazioni date anche negli ultimi tempi dal Ministro circa l'assicurata efficienza di tutti i servizi a terra nell'aeroporto di Alghero, comprese le apparecchiature ILS.

(3-04000)

« Tocco ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se gli sia nota la grave carenza di personale esistente negli uffici

postali e telegrafici della provincia di Nuoro.

« Per sapere se sia a conoscenza che il problema è stato ripetutamente portato a conoscenza degli organi competenti da parte delle organizzazioni sindacali e che tali richieste sono state sempre riconosciute obiettive e legittime dall'amministrazione postale, senza che però, nonostante il progressivo aumento dei servizi, si sia provveduto a porvi rimedio.

« Per sapere se sia noto al Ministro che nelle attuali condizioni risulta perciò problematico il compito di chi è preposto allo svolgimento dei servizi, dovendosi far fronte a turni di lavoro che variano dalle 14 alle 18 ore giornaliere, senza usufruire dei riposi settimanali e delle ferie annuali.

« Per sapere, infine, se creda opportuno il Ministro di dover esplicitare la più sollecita ed energica azione volta alla soluzione del problema in argomento.

(3-04001)

« Tocco ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia, per sapere -

atteso che il 4 e il 10 novembre 1975 nel carcere romano di Regina Coeli sono avvenute ripetute, incredibili evasioni l'ultima delle quali risulta essere quella di più ampie dimensioni mai verificatesi in Italia;

che gli evasi, individui estremamente pericolosi ed accusati di delitti gravissimi, sono fuggiti con la massima facilità sicché è risultata assolutamente inesistente la sorveglianza nonostante l'evasione del 4 novembre avrebbe dovuto consigliare interventi più decisi e sicuri in materia di controllo e di misure preventive del carcere;

che quanto avvenuto pone ancora una volta in drammatico risalto la fragilità e l'arcaica impostazione delle strutture carcerarie nel nostro paese -

se ritengano di intervenire con la massima sollecitudine non solo per scoprire eventuali dolo o colpevolezza da parte dei responsabili del carcere a livello dirigenziale e di agenti di custodia ma anche per considerare e risolvere alla luce di tali episodi i gravi e pesanti problemi che sono alla base dell'inefficienza e della fragilità del sistema carcerario del nostro paese.

« Gli interroganti chiedono tale sollecito intervento nella certezza che ciò contribuisca non solo a rendere funzionale ed effi-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

ciente un settore tanto delicato ed importante delle strutture statali ma anche a dare fiducia ai cittadini che, in tali episodi, vedono l'avvilimento delle istituzioni e la mortificazione della giustizia nel nostro paese.

(3-04002) « MARIOTTI, ACHILLI, FERRI MARIO, ARTALI, CANEPA, COLUCCI, CONCAS, DELLA BRIOTTA, GIOVANARDI, MAGNANI NOYA MARIA, MUSOTTO, ORLANDO, SAVOLDI, STRAZZI, TOCCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se sia a conoscenza della vicenda della strada statale n. 419 Mongrando-Settimo Vittone nel compartimento di Torino che, decisa per alcuni miliardi, è praticamente inutilizzata.

« Infatti la Mongrando-Settimo Vittone avrebbe avuto l'ambizione di collegare il Biellese con la Valle d'Aosta attraverso una galleria lungo la Serra.

« Attualmente però può essere considerata un monumento nazionale perché in territorio di Chiaverano sbocca in un campo agricolo, non vi sono presupposti di collegamenti neanche sulla provinciale Andrate-Borgofranco, non è accessibile dal comune di Andrate e quindi per dare qualche senso di validità sia pure ampiamente superato, bisognerebbe provvedere allo stanziamento di alcuni miliardi per la realizzazione di viadotti verso Nomaglio e Settimo Vittone, dove sicuramente si incontrerebbero difficoltà ecologiche e naturali andando a sovvertire tutto un territorio di viticoltura di particolare caratteristica detto "Balmette".

« Si auspica che possano almeno essere sollecitamente posti allo studio alcuni modesti collegamenti verso gli accennati comuni di Andrate e verso la provinciale Borgofranco-Andrate.

« Se non sodisferà le esigenze dalla Valle d'Aosta al Biellese almeno potrà realizzare più veloci collegamenti dalla zona di Ivrea al Biellese.

(3-04003)

« BOTTA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dei trasporti e delle partecipazioni statali per sapere se siano a conoscenza della precaria situazione dei collegamenti

aerei di Torino, provocata dalla adozione di nuovi orari che prevedono la cancellazione del volo passeggeri AZ 195 Torino-Roma e del volo passeggeri AZ 446 Torino-Milano-Francoforte, nonché la sostituzione sui voli misti AZ 197 e AZ 043 degli aeromobili DC-9 con aeromobili Caravelle.

« Le cancellazioni di cui sopra privano Torino di ogni collegamento aereo con Milano e determinano un gravissimo disagio dei passeggeri nei collegamenti con la capitale; mentre le sostituzioni incidono ancor più gravemente riducendo da 70.000 chilogrammi a 14.000 chilogrammi settimanali la capacità di carico del trasporto aereo delle merci originarie da Torino e dal Piemonte, e provocando quindi un effettivo danno economico alla gestione dello scalo già appesantito dalla insufficienza dei provvedimenti tariffari governativi.

« La regione Piemonte, già nettamente sfavorita per quanto concerne la distribuzione dei servizi aerei nazionali, si vede pertanto intollerabilmente mortificata a causa delle decisioni unilateralmente assunte dalla compagnia di bandiera in un momento particolarmente delicato per l'imponenza dei problemi del rilancio economico in cui è impegnata e che hanno proiezioni che notoriamente trascendono i propri confini ed interessi.

« In relazione a quanto sopra gli interroganti chiedono se i Ministri abbiano la esatta percezione del peso negativo della surriferita situazione e come nell'ambito delle rispettive competenze intendano intervenire presso l'Alitalia ai fini dell'urgente indispensabile rimozione delle cause che l'hanno determinata.

(3-04004) « BOTTA, PICCHIONI, STELLA, MAZZOLA, MIROGLIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere le ragioni delle reiterate evasioni di pericolosi detenuti, verificatesi nel carcere di Regina Coeli a tempi ravvicinati, con modalità che manifestano una gravissima imprevidenza nel regime di custodia e che, per le impressionanti proporzioni, pongono in discussione le strutture direttive ed organizzative dello stesso penitenziario;

quali responsabilità siano emerse nel corso degli accertamenti e, in particolare, le misure immediate assunte e in via di adozione al fine di garantire, sia nel citato

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

carcere di Regina Coeli sia in altri penitenziari ove si sono verificati analoghi e più gravi avvenimenti, la sicurezza dei detenuti e degli agenti di custodia, nel pieno rispetto e nello spirito delle norme del nuovo ordinamento penitenziario;

quali misure intenda adottare per potenziare il corpo degli agenti di custodia comprendo in tempi rapidi le rilevanti vacanze dell'organico ed assumendo provvedimenti che valgano a migliorare il trattamento normativo e previdenziale degli agenti e del personale in generale.

(3-04005) « COCCIA, SPAGNOLI, PERANTUONO, MALAGUGINI, BENEDETTI, STEFANELLI, ACCREMAN ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere se, di fronte al rifiuto del governo di Mosca di concedere allo scienziato Sacharov, coraggioso difensore dei diritti elementari della persona umana, il visto di uscita da lui richiesto per recarsi a ricevere a Oslo il premio Nobel, il Governo italiano ritenga di svolgere con urgenza un passo presso quello sovietico facendogli presente la richiesta dell'opinione pubblica italiana, intesa a un cambiamento della decisione suddetta che è in contrasto sia con la Carta delle Nazioni Unite sia con gli accordi di Helsinki e quindi con le condizioni basilari per il successo dello sforzo necessario per mantenere e rafforzare un'atmosfera internazionale che conduca concretamente verso una seria distensione nella reciprocità e una pace stabile nella libertà e nella sicurezza.

(3-04006) « QUILLERI, ALESI, ALESSANDRINI, ALPINO, ALTISSIMO, BADINI CONFALONIERI, BASLINI, BIGNARDI, BOZZI, COTTONE, CATELLA, DE LORENZO, DURAND DE LA PENNE, FERIOLI, GEROLIMETTO, GIOMO, MALAGODI, MAZZARINO, PAPA, SERRENTINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del tesoro e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord per conoscere come in concreto si intenda sostanziale la sempre conclamata esigenza di

porre l'occupazione come finalità prioritaria dell'azione dei pubblici poteri.

« In particolare, chiede di sapere, specie di fronte alla drammatica situazione meridionale e dell'area napoletana, se vi sono in atto precise direttive politiche nei confronti degli istituti di credito ordinari e speciali che operano nel sud quali l'Isveimer, la Banca nazionale del lavoro, il Banco di Napoli e gli altri del settore al fine di realizzare per gli investimenti scelte prioritarie a favore delle piccole e medie aziende, tali da creare nuovi posti di lavoro diretti ed indotti.

« L'interrogante chiede di sapere se sia a conoscenza dei Ministri il grave stato di disagio e di malcontento esistente tra le diverse migliaia di piccole e medie imprese meridionali che sono in attesa dell'istruttoria delle pratiche di finanziamento e di contributi che si vedono continuamente sopravanzate dalle richieste di grossi gruppi imprenditoriali che spesso utilizzano a meri fini di bilancio aziendale le risorse destinate all'industrializzazione del Mezzogiorno.

(3-04007)

« CALDORO »

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della marina mercantile, per sapere il giudizio politico sulle scelte già operate ed in programma nel settore delle società regionali di navigazione in applicazione della legge 29 maggio 1975, n. 169.

« Per sapere se, a conoscenza della composizione societaria realizzata per la Toscana (TOREMAR), per la Campania (CAREMAR) e per la Sicilia (SIREMAR) ritiene rispondente agli interessi delle collettività interessate la scarsità di partecipazione azionaria della società Tirrenia, rispetto alle vecchie sovvenzionate private stando al fatto che il capitale pubblico è presente solo per l'impegno minimo previsto dalla legge.

« Per conoscere il programma di potenziamento per le tre società regionali citate e se si intenda scegliere un criterio di intervento nelle zone dove è necessario limitare il già eccessivo spazio coperto dall'armamento libero sia nel settore del trasporto con navi sia in quello degli aliscafi.

« In particolare per la CAREMAR (Campania) si chiede di sapere se sia vero che le navi da rilevare dalla precedente concessionaria privata SPAN risultano tra le

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

più vecchie, antiquate e con più alti costi d'esercizio e che la società regionale intenda attivare in misura irrilevante il servizio di aliscafi.

« In definitiva si chiede di sapere se il Ministro ritenga necessario intervenire per tranquillizzare le popolazioni delle isole che dalla legge citata si attendono un reale potenziamento del servizio.

(3-04008)

« CALDORO ».

**INTERPELLANZA**

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri per sapere quali iniziative il Governo intende prendere per impedire che dopo la vergognosa mozione dell'ONU che definisce il sionismo

una forma di razzismo e di discriminazione razziale » si proceda ad altre analoghe e più gravi deliberazioni provocatorie di cui è stata anticipata negli ultimi giorni la possibile formulazione e che finirebbero per screditare definitivamente l'ONU come strumento di incontro e di collaborazione tra i popoli.

« Gli interpellanti chiedono di sapere, altresì, se non ritengono opportuno esprimere nella sede competente la propria condanna per l'atteggiamento persecutorio e discriminatorio approvato a maggioranza dall'ONU che ricorda sotto molti aspetti quella dottrina nazista, responsabile di tanti lutti e rovine in Italia e in ogni altra nazione di Europa.

(2-00707)

« PRETI, MAGLIANO, REGGIANI ».

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO